

## APPENDICE

*Al fine di rendere più completa l'informazione verso il Parlamento, in tutti i suoi profili, l'Ufficio del Garante ritiene opportuno ospitare nella relazione semestrale «documenti di lavoro» elaborati da singoli esperti e da organismi operanti nel settore dell'editoria (Consigli dell'Ordine dei giornalisti, FIEG, FNSI, USPI) con l'avvertenza che le opinioni e le prospettazioni in essi contenute sono riferibili esclusivamente agli autori dei documenti stessi.*

PAGINA BIANCA

**Prof. Carlo Gessa,**

**Presidente di sezione del Consiglio di Stato**

## **Crisi giuridica del giornalismo?**

1. Ad oltre un quarto di secolo dalla legge di ordinamento del giornalismo, il sistema sembra entrato in crisi a causa di una crescente contrapposizione fra tecnica e diritto nel disciplinare della professione.

Appare infatti evidente un'antinomia reale nel sistema dell'informazione. Da una parte si assiste ad un'evoluzione accelerata e comparativamente senza pari nella tecnologia della comunicazione, la quale recepisce e applica al settore con straordinaria rapidità i continui progressi della scienza, trasformando l'informazione in una colossale rete che addirittura simbolicamente denomina e riassume la nostra fase di civiltà; dall'altra parte si è in presenza di un'accentuata crisi giuridica del suo ordinamento che si estende, ma non riesce a ricomprendere e a governare il fenomeno nei diversi aspetti e nelle molteplici implicazioni «interne», fra le sue numerose componenti, ed «esterne», fra i poli necessari tra i quali essi si determina e sviluppa senza soste e frontiere. Il fenomeno, che è tra i più interessanti e complessi del nostro tempo, è utilmente analizzabile proprio dall'angolo visuale del giornalismo inteso come moderna professione organizzata.

Quella italiana è, da tale punto di vista, una situazione del tutto particolare da quando il legislatore (del 1963) ha allineato il disciplinare giuridico del giornalismo (prima solo sindacale) a quello delle professioni intellettuali, antiche e nuove, dotate di un'Ordine associativo necessario, elevato ad ente pubblico a base di autonomia territorialmente differenziata, esponenziale del gruppo, per la tenuta dell'albo degli iscritti, con poteri disciplinari sugli stessi derivati dall'autonomia rappresentativa medesima e riconosciuti, negli effetti, dall'ordinamento generale dello Stato che vigila sul suo esercizio e appresta mezzi di tutela a garanzia finale delle posizioni giuridiche soggettive e a salvaguardia del sistema.

Benché allineato agli altri come disciplinare, sullo schema indicato (che prevede, peraltro, un titolo di accesso legittimante e un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo), il giornalismo è sostanzialmente anomalo, come attività regolata, rispetto a qualsivoglia professione riconosciuta e tipizzata dal legislatore. Una sua definizione legale, contenutisticamente parlando, non è stata neppure tentata, essendosi il legislatore limitato a definire il giornalista come colui che, iscritto all'albo corrispondente, esercita con esclusività l'attività spettantegli della quale non viene fornita una sia pur sommaria descrizione.

La rinuncia definitiva appare sintomatica. Invero, il giornalismo non è, come qualsivoglia esercizio professionalizzabile, un'attività rientrante in un settore definito di cultura, ma è, piuttosto, *metodo* di esternazione e comunicazione del pensiero applicabile ad ogni conoscenza, realtà ed espressione dell'uomo e dell'ambiente circostante, ad ogni azione, reazione, relazione o accadimento attuale, rilevante o meritevole di considerazione per la pubblica opinione.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo senso esso è strumento imprescindibile di consapevolezza collettiva e di partecipazione in una società organizzata e, specialmente, in una società «aperta» e democraticamente disponibile e protesa al confronto vigile sui valori di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia.

Mentre delle attività professionali è tipica l'esclusività riservata agli addetti, e, quindi, l'interdizione ai non addetti e ciò è reso possibile proprio dalla settorialità, specificità e isolabilità dell'area materiale di volta in volta presa in considerazione, che non viene mai a coincidere con l'esercizio di un diritto (extraprofessionale) di generale libertà a tutti consentito, per il giornalismo, stante la sua coincidenza con la più estesa e universalmente accessibile libertà di espressione, vale un discorso esattamente inverso: quello del «ritaglio», dal contesto libertario comune, di un modo di comunicare, cioè di fare attività rispondente a un compito che diviene funzione professionale nella misura in cui è esercitato da persone abitualmente inserite nel processo informativo e a tal fine iscritte in un albo, rese idonee dal superamento di un esame accertativo, e, soprattutto, sottoposte a un potere disciplinare dall'ente esponenziale pubblico (riconosciuto e attivato *ex lege*) del gruppo di appartenenza. A tali persone, che solitamente esercitano la loro attività mediante i mezzi di comunicazione di massa, si applica, infatti, un disciplinare che riserva loro abituali (= professionali) compiti redazionali, e, quindi, esclusività di selezionato e responsabile esercizio dell'informazione.

Sulla fondatezza costituzionale di tale disciplinare è sempre stata polemica, più o meno intensa, e sono stati sollevati e via via risolti dubbi (peraltro ricorrenti), in base alla considerazione che la moderna società organizzata considera l'informazione come suo presupposto fondante e che il diritto a ricevere informazione sistematica (diritto all'informazione) è corredo della personalità umana, presupposto, alla pari, del più antico e consolidato diritto di comunicare, ampiamente riconosciuto e costituzionalizzato (dalla rivoluzione francese in avanti), onde esso postula, per il suo soddisfacimento, una funzione informativa di *garanzia civile*, a beneficio della coscienza critica della collettività.

Se così stanno le cose ed è, nei termini appena sintetizzati, ricostruibile la fattispecie legale del giornalismo, ne consegue che lo stesso come professione esprime una condizione soggettiva materata di doveri particolari più che di ulteriori diritti differenziati, perché i diritti sono giuridicamente gli stessi che corredano la personalità singola e il potere di organizzazione-espressione di ogni individuo, nello Stato di diritto, mentre quelli sono peculiari della condizione professionale.

Appare, infatti, ininfluyente sul discorso giuridico la circostanza che la «corporazione» giornalistica disponga di fonti privilegiate e di flussi notiziali continui di informazione di base, nonché di mezzi, strumenti, strutture e tecnologie che ne facilitano enormemente l'acquisizione, elaborazione ed esternazione, molto spesso in tempo reale rispetto agli accadimenti (sino a stimolarli, e, al limite, a codeterminarli, e, persino, a provarli con l'uso della comunicazione «in diretta»), perché tutto ciò non modifica l'eguaglianza fondamentale dei diritti, ma costituisce unicamente una risorsa concreta e marciante del sistema informativo, frutto dell'evoluzione pratica e specialmente tecnologica della suddivisione del lavoro nella società odierna.

**2.** Sgombrato, pertanto, il campo di osservazione da preliminari ingombri teorici, con le cennate notazioni che sono rivolte a isolare dal contesto lo «spazio» regolato in cui si colloca il disciplinare dell'informazione dalla parte di coloro che fanno di essa professione attiva, e, come tale, per le ragioni anzidette, connotata dal legislatore alla stregua di ogni altra professione (anomalie a parte: come quella del titolo di studio non richiesto e sostituibile dal superamento di un'esame di cultura generale e della pluralità degli elenchi professionali e paraprofessionali ricompresi nell'astratta unitarietà dell'albo: professionisti, pubblicisti, praticanti, responsabili di testate speciali, ecc.), occorre soffermarsi sulla crisi alla quale è pervenuto, per cause diverse, ma concomitanti, il disciplinare in questione.

Le ragioni di crisi si sono addensate proprio in questi ultimi tempi di trionfale ingresso e invadenza dell'informazione provocatoria e spettacolare nella vita quotidiana, con la carta stampata, con l'audio e specialmente con il video (sinergie e concentrazioni editoriali, tendenziali a parte).

La prima ragione di disagio critico risiede nel disciplinare dell'accesso alla professione, sia dal punto di vista del titolo legittimante, sia da quello della selezione degli aspiranti.

A ben vedere, si tratta di un profilo indotto dalla mancanza (o impossibilità?) di giuridica definizione contenutistica della professione in sé, oggettivamente intesa, e non dei suoi principali operatori, formalmente individuati dal dato ricognitivo e abilitante dell'appartenenza all'albo (ufficiale) dei giornalisti.

Perché la definizione è mancata?

Essa era ed è difficile da reperire sul piano sostanziale di un'attività (di settore) dai ben definiti contorni, al contrario di quanto era ed è, invece, accaduto per le principali professioni intellettuali aventi un retroterra tecnico-scientifico e un retaggio di esperienze culturali e accademiche più o meno consolidato (dalla giurisprudenza alla medicina, dalle scienze sperimentali all'economia etc., sino alla statistica, alla psicologia etc.), riscontrabile in oltre trenta ipotesi di attività.

Nel contesto in cui si è mosso il legislatore del 1963, contesto che appare oggi datato, il giornalismo spettacolare dei *media* comunicativi di massa — e la definizione di merito potrebbe forse, oggi, essere solo *mediale* — non campeggiava ancora e la redazione presa a base come «palestra» e sede di esercizio della professione era prevalentemente quella dei giornali quotidiani a diffusione elitaria e di opinione, onde il giornalista si distingueva dal libero scrittore (pubblicista, in senso lato), più per la sua collocazione materiale nel posto di lavoro «dipendente» che per la formazione peculiare acquisita e richiesta dallo svolgimento del compito.

Fu così che si combinarono nel disciplinare giuridico la non-ricerca di un titolo di studio, l'accesso attraverso una preliminare e precaria assunzione di tirocinio del tutto discrezionale nel posto di lavoro (iscrizione al praticantato quasi per cooptazione, per scelta diretta dell'editore), il tirocinio medesimo di addestramento redazionale pro forma (equivalente a un periodo di lavoro sotto-pagato), e, dopo un certo tempo (18 mesi), un esame idoneativo di Stato articolato sulla stesura di un «pezzo» giornalistico di attualità su indicazioni plurime di oggetto (prova scritta) e su un colloquio generico comprendente, tra l'altro, elementari nozioni di diritto pubblico e legislazione sulla stampa, di economia e storia e tecnica del giornalismo (prova orale).

Il *modus vivendi*, così reperito, era destinato ad usurarsi con prorompente sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione e con il loro massiccio impiego, a causa dell'insostenibile monopolio editoriale dell'accesso e della sua contraddizione rispetto al diritto ad una libera e meritocratica scelta personale di percorso professionale da intraprendere; della sempre più evidente dequalificazione dei giovani, a fronte del bagaglio culturale di conoscenze di base richiesto dalla società civile agli operatori professionali; e, non ultimo, dall'insorgere di un giornalismo non scritto, ma soprattutto verbale ed anzi visuale, sviluppato per immagini telecinematografiche.

È stato proprio quest'ultimo profilo che ha determinato la crisi tecnica della normativa prevalentemente mirata al giornalista-scrittore e un notevole contrasto teorico-pratico di indirizzi culturali e giurisprudenziali sulla legge professionale in esame (n. 69 del 1963), e sul successivo regolamento di esecuzione (n. 115 del 1965 e s.m.), cui hanno fatto da sfondo questioni diverse, come quella delle scuole e dei corsi di giornalismo quali vie di accesso alternativo o integrativo alla professione e quella dell'*ubi consistam* dell'esame di Stato per l'accertamento dell'idoneità professionale, legata, a sua volta, all'individuazione di una congrua formazione di base degli aspiranti giornalisti. A parte, prende decisamente corpo, con l'avvento di un forte protagonismo informativo, la seconda ragione di crisi concernente la problematica, sempre più avvertita, ma non sufficientemente approfondita, della deontologia richiesta, nel pubblico e privato interesse, agli operatori, considerata nei suoi termini generali (fondamento, natura, tipologia dei doveri, sanzioni e garanzie di tutela in genere) e in relazione all'impiego, all'incidenza effettiva e all'appartenenza privata e pubblica, donde il corrispondente accreditalimento e affidamento per la comune opinione, dei singoli mezzi di comunicazione, anche in funzione delle tecniche adoperate (inchieste, trasmissioni in diretta ecc.).

3. Il tema dell'accesso, visto nella prospettata complessità, offre motivo di esame dei più recenti sviluppi di una controversia insorta in ordine alla tutela delle posizioni soggettive correlate alla (o implicate nella o incise dalla) normativa applicabile in materia e dalle decisioni di conseguenza adottate e si incentra sulla «formula» accolta dal disciplinare giuridico vigente e sulla verifica del suo raccordo e della compatibilità delle regole stabilite dal legislatore del 1963 con l'ordinamento generale.

Come è noto, in relazione al regolamento di esecuzione della legge professionale, il quale ha ammesso al praticantato giornalistico e al successivo esame di idoneità, parzialmente differenziato (prova tecnica in luogo di quella scritta), i tele-cine-foto-operatori (modifica n. 649 del 1976), si era determinato, in seno alla giustizia amministrativa, un eclatante contrasto giurisprudenziale fra il T.A.R. del Lazio (Sez. I, n. 678/81) e il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 945/83) che ha dato luogo alla duplice pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 1102/90 e ordinanza n. 84/90).

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La questione sostanziale appena decisa dalla Corte è così riassumibile, nei suoi essenziali termini.

Con la elaborata sentenza resa in elevato punto di diritto, l'organo regolatore della giurisdizione ha stabilito che all'editore spetta di tutelarsi dinanzi alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità avverso il regolamento di esecuzione della legge professionale, tutte le volte che esso, a suo avviso, abbia travalicato dai limiti derivanti dalla sua fonte superiore, e nella specie, abbia aperto l'accesso alla professione, nell'unitarietà dell'albo, ai telecine-foto-operatori precedentemente assunti dall'editore medesimo, in veste tecnica di fotografi e non in quella professionale di giornalisti.

Rovesciando sia l'assunto del T.A.R. — che aveva ritenuto, per assorbimento nella propria (asserita) giurisdizione sul denunciato regolamento, anche l'impugnativa degli atti preparatori e applicativi di iscrizione all'albo, emessi dall'Ordine professionale, e la cui cognizione non si negava che l'apposita legge riservasse al giudice ordinario specializzato (integrato con i due rappresentanti della professione) — sia quello (risultato cassato) del Consiglio di Stato — che risolveva in senso diametralmente opposto, dichiarando il difetto integrale di giurisdizione amministrativa, la cognizione anche in ordine alla legittimità del regolamento, da considerare quale atto presupposto dei provvedimenti adottati, e, quindi, disapplicabile solo dal loro esclusivo giudice — le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che entrambe le giurisdizioni coesistono in materia, secondo i principi ordinamentali (non «mobili»), quell'amministrativa, sulla verifica di legittimità del regolamento, e quella ordinaria (specializzata), sugli atti che ne fanno concreta applicazione.

Nel pronunciarsi in modo siffatto sulla giurisdizione, la Corte Suprema — posta «l'invalidità del prodotto normativo» come interpretato dal Consiglio di Stato — ha affermato che la posizione editoriale, a fronte del regolamento professionale giornalistico, ha consistenza di interesse legittimo — non sufficientemente tutelato in via disapplicativa (neppure ottemperabile) — in quanto la legge di ordinamento prende [si cita testualmente, fra virgolette, a stralcio] «.....in considerazione anche l'interesse materiale degli editori di giornali (e delle loro associazioni di categoria)...» e ciò sia perché l'interesse pubblico «.....inerente all'osservanza dei canoni di deontologia professionale del giornalista..... coinvolge l'interesse di chi della prestazione di lavoro giornalistico sia creditore; sia e soprattutto perché la finalità di associare i giornalisti ... lungi dall'escludere dal proprio orizzonte l'interesse degli editori ... lo chiama ancora una volta in causa connettendolo, sia pure dialetticamente, al potere pubblico, che di tale interesse deve costituire remora e misura, attraverso la garanzia che tale funzione di limite si dispieghi nell'alveo e in conformità dei precetti posti dalla legge....».

Con l'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, in pari data emessa, le Sezioni Unite hanno, poi, rilevato, con una egualmente elaborata pronuncia, come, a causa della contrattazione collettiva (esistente nel settore giornalistico), la modifica di *status* del lavoratore, operata dall'Ordine professionale, incida automaticamente sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, che dovrebbe (quella modifica) poterla contestare direttamente, sotto il profilo della sua validità, e non in via di mera disapplicazione (non soddisfattiva) della norma regolamentare causante. Diversamente, afferma il giudice della giurisdizione, si verserebbe in una situazione di carente tutela giurisdizionale, onde non appare manifestamente infondata, a fronte degli artt. 24<sub>1</sub> e 113<sub>2</sub> della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale derivante dal combinato disposto della legge sull'ordinamento professionale dei giornalisti (artt. 1, 26 ss., 60, 62, 63 e 64) in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen. del 1930, 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e 7<sub>3</sub> della legge sui T.A.R., nella parte in cui, letti in correlazione, escludono che il terzo (nel caso, l'editore), la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento di iscrizione nell'albo giornalistico di un proprio dipendente, possa impugnare o contestare la legittimità di tale atto dinanzi ad una qualsiasi istanza giurisdizionale.

4. Le importanti pronunce di cui trattasi, che arricchiscono il contesto giurisprudenziale da tempo esistente e sempre valutabile con estremo interesse in materia, sollevano indubbi problemi di vasta portata in più direzioni, a cominciare da quella — sottolineata in sentenza — dell'interesse perseguito dal legislatore nel dettare, oltre 25 anni or sono, l'ordinamento della professione giornalistica, per giungere all'altro — sottolineato nell'ordinanza — dell'effetto dispiegato dalle delibere professionali sulla sfera dei terzi.

Senza entrare, in questa sede di prima approssimazione, nel merito delle mai sopite questioni teoriche generate dal riparto di principio delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa, in ordine alle sue conseguenze, alle reciproche implicazioni e al coordinamento delle singole fattispecie che si profilano, su cui si è pure diffusa la

motivazione della Corte Suprema («effetto caducante» dell'annullamento, invalidità derivata meramente viziante, ecc.), sembra di poter avanzare qualche perplessità circa la ricostruzione da essa prospettata sui due punti salienti prima indicati.

Il legislatore del 1963, invero, sembra essersi mosso essenzialmente (se non esclusivamente) nella logica del rafforzamento della posizione «professionale» e della qualificazione degli operatori dell'informazione, a fronte del potere editoriale — come ebbe subito a riconoscere la Corte Costituzionale (sent. n. 11 del 1968) — per cui, in tesi, dalla realizzazione concreta e puntuale di tali obiettivi non dovrebbe mai derivare pregiudizio, ma, anzi, beneficio giuridico a terzi e specialmente alla controparte editoriale che è, in certo senso, il terzo più naturale e immediato.

L'ordinamento professionale ha strumenti di vigilanza e garanzia al suo interno per assicurare la corretta applicazione delle regole, e contempla espressamente misure di tutela esterna, ricollegabili e saldate all'ordinamento generale. Il profilo tutorio della materiale e corposa posizione economica editoriale, controparte, rispetto a quella giornalistica, va ricercato, non nello stravolgimento della disciplina, posta in essere dal legislatore, o nella interferenza fattuale sulla sua applicazione, ma, piuttosto, nell'eliminazione dell'automatismo contrattuale che non ha, di per sé, nulla a che vedere con la disciplina suddetta: automatismo che, nel radicale mutamento della qualifica professionale del lavoratore, vincola il datore di lavoro alla prosecuzione del medesimo rapporto in termini giuridici ed economici tuttavia mutati (subentro del contratto dei giornalisti a quello dei poligrafici).

È questo il tema da indicare e che resta da affrontare nelle sedi opportune, evitando che una questione essenzialmente contrattuale, estranea al disciplinare in esame, sebbene relevantissima in sé, di oneri aziendali, si rifletta negativamente sull'interesse generale alla progrediente qualificazione professionale di tutti i soggetti operanti nell'impresa giornalistica, secondo la legge che disciplina la funzione informativa e gli atti normativi e amministrativi che vi danno esecuzione ed applicazione.

Lo sviluppo del tema, correlato a posizioni di diritto soggettivo, più che di interesse legittimo, presuppone certamente un'approfondimento della particolare situazione in cui viene a trovarsi l'azienda editoriale per effetto dell'esistenza della legge sulla professione giornalistica e della disciplina del relativo ordinamento di settore: tale situazione pone ad essa azienda, per operare, obblighi di assunzione in un certo ambito di soggetti appositamente qualificati, ma non sembra possa dar titolo e legittimazione ad intervenire giuridicamente, con pregnanti conseguenze sulle relative qualificazioni, così come nessuna azienda potrebbe mai contestare il titolo di studio dei propri dipendenti (magari impugnando l'ordinamento e i programmi scolastici), laddove esso sia istituzionalmente conseguibile e regolato dal legislatore in un'ampia visione sociale degli interessi collettivi in giuoco.

La posizione del datore di lavoro è, e resta, in proposito, di mero fatto, mentre rileva, per contro, come potenzialmente contrastante con i canoni costituzionali, la palese soggezione del suo diritto, e quella aziendale, a un meccanismo contrattuale che, al di fuori della sua espressa volontà tiene fermo comunque il rapporto di lavoro, a prescindere dal contratto applicabile, secondo il tipo di prestazione del lavoratore, aggravando gli oneri economici che essa comporta in seno all'organizzazione.

Non è, dunque, all'acquisizione di una diversa (innegabile) qualifica professionale del lavoratore, successiva all'assunzione, che può opporsi il datore di lavoro, ma, semmai, alla continuità del rapporto originariamente instaurato, se e in quanto la prestazione non risponda più al suo attuale interesse.

5. La questione deontologica che campeggia anche nell'enunciato della sentenza della Cassazione conduce al cuore della problematica professionale del giornalismo, secondo quanto già sottolineato. E su essa conviene soffermarsi, anche a verifica della tesi esposta.

Se per ogni professione la deontologia è parte essenziale, sua componente intrinseca che ne connota il riconoscimento e l'esercizio, in quanto, in assenza, il rapporto professionale resterebbe privo di affidabilità morale e di conformità a un modello pratico di dignità comportamentale consono agli interessi dedotti, per il giornalismo la stessa è presupposto inscindibile e addirittura fondante (si direbbe, anche «tecnico») della professione, data la consistenza di essa, come attività ispirata a doveri specifici verso l'informazione, con la più generale libertà di comunicazione non finalizzata altro che a se medesima, cioè all'io individuale che la manifesta.

Lo speciale rilievo della deontologia giornalistica è stato da tempo pienamente avvertito, come si sa, dalla Corte Costituzionale, in sede di giustificazione del disciplinare della professione, a fronte dell'art. 21 della Costituzione, e va ancora ribadito perché è, forse, l'unico elemento pregnante su cui si regge la relativa costruzione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridica nel pubblico interesse. Esso, riferito al tema in oggetto, non ne muta, tuttavia, il fondamento e la natura di autotutela del gruppo che lo esprime in piena autonomia, e senza codeterminazioni di sorta, anche se per il giornalismo vale la considerazione che la deontologia come sistema di doveri ha il suo corrispettivo causale nei diritti che la collettività vanta all'informazione corretta e obiettivamente verificabile, secondo uno *standard* conforme al livello di civiltà, di democrazia politica e sociale e di volontà comune, raggiunti nel contesto organizzato.

Questo collegamento tra speciali doveri degli operatori e diritti pretensivi della collettività e dei singoli è da sottolineare decisamente ed è illuminante, altresì, per comprendere, nell'ambito informativo, la posizione del servizio (di cui trattasi) di *mano pubblica* e gli specialissimi doveri dei suoi addetti.

Non a caso è maturata in questi ultimi tempi, ed è stata appena realizzata, l'idea di una «carta dei diritti e dei doveri» dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo (accettata dalla struttura), la cui affidabilità presso la pubblica opinione dev'essere evidentemente massima, pari al suo costo e accreditamento, e, comunque, potenzialmente maggiore di quella degli organismi paralleli di tendenza, di *mano privata* (che pure si aprono a declaratorie consimili). Deve, al riguardo, notarsi che i c.d. codici deontologici non sono atti contrattuali, ma di autodisciplina, anche quando vengono siglati da una «controparte».

Prescindendo qui, siccome non direttamente riguardante la professione, dai problemi del finanziamento dell'impresa, del carico sociale del servizio pubblico, del regime concessorio e/o autorizzatorio, a livello nazionale e locale, dell'impresa informativa — legato alle risorse del canone erariale e/o della raccolta pubblicitaria (secondo possibili formule di escogitazione positiva che, tuttavia, si riflettono sul pluralismo delle «voci» e sull'occupazione ed espansione professionale, nonché su un «arcipelago» di situazioni giuridiche, comprese quelle del diritto di autore e di utenza della collettività all'integrità di rappresentazione e sequenza delle opere, sulla cui continuità gli inserti pubblicitari si situano e le eventuali sponsorizzazioni commerciali si riverberano) — la disciplina dei doveri e la loro particolare accentuazione di «servizio», non è riconducibile, per definizione, a prescrizioni di legge e ivi formalmente schematizzabile in maniera esaustiva.

Se la deontologia fosse compiutamente e rigidamente legificabile essa non assolverebbe il compito di autotutela che le spetta, ma sarebbe annoverabile tra le ordinarie fonti e regole del diritto, come eteronoma disciplina di situazione e di rapporti. Al contrario, la deontologia misura e regola il costume decisionale e comportamentale che gli appartenenti al gruppo, da questo, si vuole che mantengano nelle relazioni causate dall'esercizio della loro professione e il cui esito si riflette immediatamente sul prestigio, sulla credibilità sociale e sulla dignità dell'ente esponenziale, secondo le note formule legislative di riferimento. Non altro che questa autotutela significa la commisurazione della sanzione alla compromissione della dignità e del prestigio dell'Ordine, elevati a parametro di valutazione, sino al limite dell'incompatibilità con essi della permanenza legale dell'iscritto nel gruppo. In questo senso la tutela del «titolo» di giornalista, commessa dalla legge all'Ordine, non è difesa di una «tesserà»; ma di una «caratura» morale della professione!

Una volta dettato il criterio, il legislatore si ritrae per lasciare arbitro l'ente professionale nella configurazione della fattispecie lesiva contestata, dalla semplice ammonizione all'espulsione, attraverso una possibile e graduata gamma sanzionatoria, discrezionalmente apprezzabile ed applicabile, con visione anche «politica» del minimo etico da attestare e rivendicare.

La recezione degli effetti avviene nell'ordinamento generale, automaticamente, con la salvaguardia dell'impugnativa esterna e del vaglio delle pronuncie di autotutela dinanzi al giudice specializzato del contenzioso professionale, il quale, proprio perché specializzato nell'apposita composizione «mista», consapevolmente integrata, diviene competente a pronunciarsi in via esclusiva e definitiva. Ma se il parametro della dignità del gruppo è fornito *in apicibus* dal legislatore come bene da tutelare, la individuazione delle singole e concrete cause di attentato al suo valore sono rimesse al soggetto passivo del danno, che del giudizio medesimo è titolare. Ed ecco, allora, che tale giudizio si muove nell'ambito valutativo in cui si dispiega il diritto della società civile ad essere correttamente informata sui fatti e gli avvenimenti per essa rilevanti, all'altezza dei tempi e della sensibilità o tensione sociale, intervenendo anche per eliminare interferenze e confusioni di ruoli, ad esempio, fra informazione e pubblicità, fra informazione e prestazione di servizio «interessato» a ragioni preconcette o aliene rispetto alla fattispecie informativa da realizzare.

Quanto appena osservato rende, nelle sue linee generali, problematico il diretto coinvolgimento giuridico dell'interesse editoriale nella medesima direzione di tutela in cui si muove quello deontologico e qualificatorio della categoria giornalistica, espresso



dal proprio Ordine (ed anche dal pertinente sindacato) professionale. Sicché si rafforza, o, per lo meno, sembrerebbe rafforzarsi, la profilata tesi che la garanzia delle posizioni giuridiche «esterne», di stampo privatistico, sia naturalmente da ricercare sul terreno loro proprio, di scontro e di incontro degli interessi economici, anziché su quello ordinamentale e istituzionale, che resta estraneo e distante, secondo quanto prospettato in prima nota di commento delle pur magistrali e stimolanti pronunce della Suprema Corte, che riaccendono l'interesse della pubblica opinione e degli studiosi sulla «dialettica» (per dirla con la sentenza) dei rapporti tra l'interesse generale e le due essenziali componenti del processo comunicativo-informativo di cui la società moderna non può fare mai a meno.

La verità è che il complesso fenomeno dell'informazione non solo non è suscettibile di una disciplina «a senso unico», ma, nell'ambito delle diverse componenti pubblicitiche e privatistiche che debbono necessariamente coesistere, richiede una fitta trama di regole positive, di accordi negoziali e di indicazioni comportamentali, le quali, pur nell'unità del sistema, hanno distinti percorsi e distinta rilevanza, senza che possa determinarsi reciproca supplenza o scambio di ruolo fra le stesse.

*Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti***Deontologia e contratto:  
gli impegni prioritari dell'Ordine**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ha rilanciato negli ultimi mesi il problema dell'etica della professione. Questo è avvenuto con un serrato dibattito dello stesso Consiglio Nazionale a proposito di un ricorso presentato dal giornalista Paolo Panerai avverso la sanzione disciplinare dell'avvertimento, adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Successivamente il Consiglio Nazionale ha deliberato di aderire al Network nazionale di etica delle professioni e ha contribuito in maniera determinante alla formulazione della «Carta di Treviso» per l'informazione sui minori; la carta è stata materialmente estesa dal Consigliere Segretario Gianni Faustini con la cordiale collaborazione del prof. Alfredo Carlo Moro.

Per discutere e mettere a punto doverose scelte di autodisciplina è stato organizzato a Montesilvano, l'11 e 12 ottobre 1990, un Seminario di studi riservato ai consiglieri nazionali e ai Presidenti degli Ordini regionali.

Sono state infine rinnovate le cariche direttive del Comitato interprofessionale per la trasparenza della comunicazione.

In questa sede si dà conto, in sintesi, di alcuni indirizzi che sono venuti delineandosi.

A Montesilvano, in particolare — dopo la relazione introduttiva del Presidente dell'Ordine, Guido Guidi; di Gian Paolo Prandstraller su: «L'evoluzione della tutela deontologica da parte degli Ordini professionali»; di Carlo Gessa su: «I fondamenti giuridici della tutela deontologica del giornalista»; di Gianfranco Garancini su: «Per una più efficace azione da parte degli Ordini regionali»; e di Emilio Papa su: «La giurisprudenza professionale» — è stata presentata una casistica interessante da parte di alcuni Ordini, segnatamente Milano, Ancona, Roma e Venezia.

Concludendo il Seminario, il Segretario del Consiglio Nazionale, Gianni Faustini, ha affermato: «Le proposte emerse dal seminario possono venire sintetizzate in due filoni. Sul versante professionale si tratta di portare a termine la fase sperimentale di una piccola rete di scuole di giornalismo, di seguire i lavori della Commissione del Ministero dell'Università incaricata di predisporre la tabella degli insegnamenti in corsi di laurea in Scienza della Comunicazione, di decidersi a scrivere il regolamento per lo svolgimento del praticantato, regolamento che la legge affida all'Ordine, e di migliorare in ogni caso il praticantato stesso con una norma contrattuale, già preannunciata dalla FNSI, che prevede momenti di formazione teorica accanto alla pratica. Andranno altresì potenziate le iniziative di corsi di aggiornamento migliorando l'offerta su più aspetti. È in stampa la nuova edizione delle dispense, che saranno diffuse anche in video cassette. Sul versante più propriamente deontologico, il dibattito del seminario ha convenuto sull'inopportunità di un codice, in parte perché impossibile

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codificare tutto e per la possibile valenza ambigua di qualsiasi codice, non a caso rifiutato anche dai giornalisti inglesi e americani. Vanno però fissati alcuni punti. Bisogna dare degli indirizzi, creare occasioni e momenti per riflettere sulle conseguenze dei comportamenti giornalistici in termini etici per arrivare a regole specifiche che possono consolidarsi in comportamenti uniformi e quindi in giurisprudenza disciplinare».

Queste regole specifiche sono rappresentate finora da singoli protocolli, da carte aziendali e da una prima giurisprudenza dell'Ordine, anche se va riconosciuto che nei primi anni, dal 1966 al 1989, il Consiglio Nazionale ha discusso solamente 63 ricorsi; negli ultimi mesi è parso di notare una tendenza all'aumento del contenzioso disciplinare tanto che sono pendenti 15 ricorsi.

1. Il protocollo di intesa sulla pubblicità è stato già pubblicato in una precedente relazione presentata dal Garante al Parlamento.

2. La Carta di Treviso, che prevede anche un Comitato di Garanti come momento di verifica e controllo, è riportata nella documentazione allegata a questa relazione semestrale ad iniziativa della FNSI.

3. Le norme contrattuali sulla incompatibilità potranno venire integrate da una nuova formulazione, proposta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Si ricorda che le norme del contratto 1988-1990 prevedono espressamente: «Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposite indicazioni, dai testi giornalistici.

Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati da giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato».

Il testo delle nuove proposte è il seguente: «Si auspica altresì che il contratto rafforzi l'affermazione dell'incompatibilità tra ruolo del giornalista addetto all'informazione e quello responsabile di ufficio stampa, soprattutto quando si tratti di settori di comune competenza. Per mantenere credibilità e fiducia da parte dei lettori il giornalista deve infatti svolgere la funzione professionale senza cadere in conflitti di interesse onde è opportuno evitare il sospetto di uso interessato dei canali informativi.

L'informazione è valore e bene tutelati dalla Costituzione e l'autonomia professionale è la garanzia del lettore. La professione deve essere esercitata in maniera obiettiva e autonoma e tale esercizio non deve coesistere con incarichi che siano in contrasto con l'autonomia della testata o con gli interessi morali e materiali dell'azienda a cui si appartiene o confliggere con gli obiettivi interessi dell'informazione.

A tal fine va ricordato che l'Ordine dei Giornalisti, nelle proposte di modifica alla legge professionale, suggerisce le seguenti incompatibilità con l'esercizio esclusivo e autonomo della professione:

a) la qualità di imprenditore o di amministratore unico di società anche editoriali, la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma ed oggetto aventi scopo di lucro, eccezione fatta per le società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività giornalistica, la qualità di socio di cooperative aventi oggetto attività commerciale a scopo di lucro, con esclusione di quelle editoriali di giornalisti o a struttura mista;

b) lo svolgimento di attività editoriali, manageriali, commerciali, tecniche, di amministrazione, pubblicità e di tipografia, anche se svolte per organi di informazione qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;

c) la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, gli incarichi o le funzioni anche temporanee — esclusi quelli relativi all'esplicazione di attività didattiche presso scuole di giornalismo, professionali, universitarie o di specializzazione — che determinano contrasti di interesse con l'esercizio normale della professione ovvero incidono sul decoro e la dignità della categoria, oppure comportano un potere di controllo sull'esercizio professionale medesimo.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In attesa che la norma diventi legge, sarebbe opportuno che il contratto preveda, a garanzia dei lettori e per una trasparenza dell'esercizio professionale, che il giornalista che assuma funzioni anche giornalistiche o attività lavorative autonome esterne all'azienda debba darne informazione all'Ordine regionale competente, al direttore di testata e al CdR per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. Il Comitato di Redazione de «Il Sole-24 Ore» e il Direttore del quotidiano economico hanno sottoscritto un codice di autodisciplina già nel marzo del 1987 per la tutela della propria indipendenza e della attendibilità. Il codice regolamentava in particolare le attività finanziarie, le attività professionali esterne, i regali e i viaggi.

Lo statuto del quotidiano «Il Manifesto» è stato approvato nel dicembre 1989 e ritiene incompatibili le collaborazioni a uffici stampa o pubbliche relazioni; per la pubblicità si ribadisce che la provenienza dei messaggi deve essere sempre individuabile.

Una carta dei giornalisti dell'Azienda Mondadori Editori e società controllate è stata siglata il 5 aprile 1990 e oltre a dettagliare i diritti dei giornalisti conferma la politica di distinzione tra messaggi pubblicitari e informazione.

L'Assemblea dei giornalisti del quotidiano «La Repubblica» ha approvato una «Carta delle garanzie» che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un «Comitato dei garanti della testata». Tale comitato è chiamato ad esprimersi sul rispetto del protocollo sulla trasparenza pubblicitaria, a decidere su appelli dei lettori per «vedere tutelati i propri diritti alla riservatezza, alla presunzione di innocenza, alla rettifica pure in assenza di ricorso alla legge sulla stampa».

Infine, il Sindacato dei giornalisti RAI, USIGRAI, ha sottoscritto con l'azienda una «Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico». In particolare tale carta regola le incompatibilità, il rapporto tra informazione e pubblicità, prevede una tutela dei soggetti deboli ed una piena e sollecita applicazione del diritto di rettifica.

Si trascrivono qui gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

#### Incompatibilità

*Art. 16* — Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale.

Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale.

La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l'applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali.

Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell'assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale.

La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi, anche elettivi, che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI.

*Art. 17* — È fatto divieto per il giornalista di comparire in trasmissioni televisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6 ottobre 1976), fatto salvo l'inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

#### Informazione e pubblicità

*Art. 18* — All'interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazione può essere affidata a giornalisti; sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall'informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all'interno dei notiziari televisivi e radiofonici.

**Regali e donazioni**

*Art. 19* — I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e vacanze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l'attività redazionale.

In particolare, per quanto riguarda i viaggi all'estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.

**Tutela dei soggetti deboli**

*Art. 20* — I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e cultura diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l'anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca.

I giornalisti della RAI ritengono centrale il rispetto dei diritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e comunque la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari. L'assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l'avvenimento all'atto dell'incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della RAI si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, l'origine e la religione.

**Rettifica**

*Art. 21* — L'applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe direttamente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.

5. È infine in discussione in decalogo sull'etica dell'informazione scientifica.

6. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha aderito alla proposta del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di formulare una proposta legislativa per «un giuri per la lealtà dell'informazione».

7. Il Consiglio Nazionale ha chiesto di poter attivare un rapporto specifico con l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, al quale la legge Mammi affida nuovi compiti di verifica dei programmi trasmessi.

Il Consigliere Segretario, Gianni Faustini — che in argomento aveva scritto anche un saggio per la rivista «Problemi dell'informazione», n. 3, lug. set. 90, con una serie di indicazioni pragmatiche — ha ripetuto in più sedi che il Consiglio Nazionale è ben consapevole che la strada non è facile perché parte della categoria si accontenta di un profilo basso. «Dobbiamo comunque fare questo sforzo. È prevedibile che nessuna «carta» possa imporre comportamenti morali all'industria culturale e teniamo presente che quando si parla di nuove regole c'è come una reazione naturale, una sorta di rigetto, un *feed back* degli organismi sociali contro gabbie di leggi e di lacci perché troppo lunga è stata la battaglia per la libertà, ma la strada è obbligatoria e, quindi, bisogna continuare in questo sforzo di autodisciplina che è capacità di darsi delle regole nella libertà».

In sede di Assemblée nazionale del Coordinamento dei quattro organismi della categoria, tenutasi a Riva del Garda il 12 e 13 novembre, è stata suggerita l'opportunità di collazionare tutta questa serie di «scampoli» di regole deontologiche in modo da formulare autonomamente, da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, una «carta di intenti».

Questa proposta sarà tradotta in realtà nella prossima primavera.

### **Indicazioni e suggerimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per la piattaforma contrattuale in corso di elaborazione**

#### **Premessa**

Le proposte sono ispirate all'intento di potenziare l'autonomia e la libertà professionali sancite dall'art. 2 della legge ma anche la qualificazione, la professionalità e la responsabilità per una corretta informazione.

#### **Nuovo ruolo del direttore**

Il problema del rapporto fra i poteri dell'editore e quelli del direttore di testata assume sempre più rilevanza e centralità in relazione all'autonomia della professione.

Questa autonomia è oggi sempre più minacciata da un utilizzo delle tecnologie che limitano il pluralismo e il patrimonio informativo delle singole testate; più pressanti si fanno inoltre gli intrecci fra interessi finanziari e rapporti di poteri politico-economici, palesi od occulti, che nulla hanno a che vedere, nella stragrande maggioranza dei casi, con le reali esigenze e caratteristiche delle imprese editoriali.

In questo contesto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ritiene che il contratto nazionale di lavoro giornalistico debba introdurre nuove norme per tutelare la figura del direttore di testata e il suo ruolo di tutore dell'autonomia professionale dei singoli e del corpo redazionale.

Occorre apprestare nuove strutture contrattuali per una diversa definizione della figura professionale del direttore — quale custode istituzionale e garante dell'autonomia, della libertà e della dignità professionale individuale e collettiva del corpo redazionale e della espressione pluralistica di quanti vi operano — in relazione alla complessità dei ruoli e dei compiti giornalistici manageriali organizzativi che la nuova impresa editoriale oggi richiede e produce.

#### **Tutela dello status professionale**

L'Ordine dei Giornalisti rinnova in proposito la richiesta che il contratto stabilisca che l'attività dei Comitati di Redazione sia coordinata anche con gli Ordini regionali, allo scopo di garantire la migliore osservanza della normativa professionale (l'obbligo è già previsto dall'art. 34, primo comma, del CCNLG che fa riferimento alla tutela dei diritti morali e materiali dei giornalisti derivanti dal contratto e dalle norme di legge e che cita, in proposito, la legge 3 febbraio 1963 n. 69 e lo Statuto dei Lavoratori). L'osservanza dei diritti-doveri connessi alla normativa professionale (sotto il profilo della legittima acquisizione dello «status» professionale, ma anche per una corretta attuazione dei principi e dei valori deontologici che sono alla base dell'ordinamento, soprattutto a fronte dei più complessi problemi dell'informazione giornalistica e delle sue articolazioni) richiedono però un collegamento più organico e meno occasionale fra le rappresentanze sindacali redazionali e gli organi che esercitano i compiti previsti dall'ordinamento professionale vigente.

#### **Regolamentazione del praticantato**

Il praticantato attuale, anziché una scuola di formazione, costituisce di fatto un primo inserimento senza nessuna preparazione di base, senza nessuna attitudine, in un settore lavorativo quant'altri mai delicato e difficile. Per rendere questo apprendistato formativo è tempo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 41 del regolamento di esecuzione alla legge circa le modalità di svolgimento del praticantato.

Queste ultime, che potrebbero essere anticipate o comunque richiamate nell'accordo contrattuale, dovrebbero e potrebbero incidere sui seguenti temi:

- integrare l'apprendistato aziendale con corsi o stages di studio teorici in strutture formative riconosciute;
- rafforzare, anche con una sanzione, l'obbligo contrattuale già previsto della rotazione del praticante in più settori e servizi redazionali;
- affidamento del praticante a un tutore che lo segua e gli fornisca il necessario insegnamento;
- introdurre sistemi di selezione o di esami attitudinali (analoghi a quelli in atto per le borse di studio) per l'accesso al praticantato al fine di garantire la scelta di reali e autentiche professionalità;
- prevedere l'adozione di criteri non automatici o meccanici per individuare il numero dei praticanti (ma anche dei borsisti o di frequentatori di stages) ammessi nelle singole aziende, con conseguente abolizione della prescrizione del primo comma dell'art. 35 del vigente CCNLG, peraltro largamente inevasa (si potrebbe in proposito

far riferimento alle strutture redazionali ed organizzative delle aziende, alla non precarietà delle iniziative editoriali, alla presenza, in estrema sintesi, di strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa);

— infine, chiarire in sede contrattuale la natura giuridica del rapporto di praticantato, se lo stesso cioè vada considerato come un rapporto di lavoro subordinato perfetto o invece rapportato alla sua natura di apprendistato propedeutico alla formazione professionale e per questo provvisorio e transitorio (e, al limite, non retribuito).

### Riforma dell'accesso e scuole di giornalismo

L'attivazione delle prime scuole di giornalismo come strumento alternativo di accesso alla professione e, quindi, sostitutivo del praticantato, rappresenta una anticipazione della riforma dell'intero accesso da tanto tempo auspicata e getta la base di addestramento e di esperienza formativa delle nuove leve del giornalismo.

Ovviamente l'Ordine intende proseguire in questa azione riconoscendo soltanto quegli istituti di formazione che diano garanzie di serietà e regole e che vedano il coinvolgimento degli enti locali e regionali, delle associazioni sindacali ed editoriali e delle istituzioni culturali a livello universitario. È l'unico sistema per evitare il nascere selvaggio di strutture di formazione disancorate dalla realtà del mercato.

La novità, ovviamente, pone problemi di adeguamento e di coordinamento anche contrattuale investendo la competenza degli altri enti di categoria.

Il nuovo meccanismo che prevede l'accesso attraverso le scuole deve per questo essere gestito con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze giornalistiche. Solo così sarà possibile dare una vera svolta all'annoso problema dell'accesso verso nuovi modelli formativi e che valorizzino attitudini e sensibilità professionali e culturali.

In questa prospettiva è essenziale il contributo del Sindacato e anche degli Editori che vanno coinvolti, come auspica e prevede il quadro di indirizzi, alla gestione del problema.

Il nuovo contratto può, in proposito, essere un momento e una tappa fondamentale prevedendo:

1) un impegno degli editori perché agli allievi provenienti dalle scuole venga facilitato lo svolgimento del periodo di formazione pratica della durata, secondo quanto prevede il quadro di indirizzi, non inferiore a tre permanenze di una settimana ciascuna per il primo anno (mentre nel secondo sono necessari due stages di due mesi) presso i diversi *media*. Va ricordato che la formazione pratica presso le testate convenzionate non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

2) Finalizzazione delle borse di studio contrattualmente previste alle scuole riconosciute e destinazione delle relative risorse a queste nuove esperienze formative.

3) Impegno degli editori a privilegiare nelle assunzioni i giornalisti che abbiano svolto praticantato nelle scuole riconosciute dall'Ordine.

4) Impegno degli editori a non realizzare proprie scuole aziendali — che il più delle volte si traducono in forme di pre-praticantato privo di qualsiasi tutela contrattuale oppure in un deprecabile abusivo contrabbando sotto l'aspetto di una nuova formazione — e ad intervenire invece a favore delle iniziative che si stanno affacciando ad opera degli enti cui è affidata istituzionalmente la preparazione anche professionale.

5) Previsione contrattuale di coperture assicurative e contro gli infortuni degli allievi delle varie scuole (in collaborazione con la Casagit).

6) Riscatto *ex post* del periodo di formazione presso le scuole ai fini previdenziali così come avviene per il periodo di laurea.

### Contratti di formazione-lavoro

È noto che alcune aziende editoriali hanno instaurato contratti di formazione-lavoro per alcuni praticanti i quali, però, sono stati iscritti nel relativo registro avendo prodotto agli Ordini interessati la prevista dichiarazione di praticantato firmata dal direttore responsabile e nella quale non si fa alcun riferimento al rapporto a termine sottostante.

Occorre evitare che da parte degli editori si estenda surrettiziamente l'applicazione della legge n. 863 del 19 dicembre 1984, senza l'osservanza degli obblighi e delle modalità indicati dalla stessa.

I pericoli e le conseguenze sono evidenti: scomparsa del praticantato attuale e quindi abrogazione di fatto delle relative norme contrattuali che dettano, invece, precise tutele e condizioni; scaricare sulla categoria un costo sociale che è invece a carico della parte editoriale; sfruttamento di lavoro precario per più di 18 mesi aggirando la norma che prevede un periodo di prova limitato nel tempo.

Per scongiurare questi pericoli, il nuovo contratto dovrà: o stabilire la inapplicabilità nel settore dell'informazione dei contratti di formazione-lavoro (tale applicabilità era prevista dal contratto 1985-87 soltanto in termini di possibilità ed era subordinata alla approvazione di un progetto nazionale da discutersi con i Ministeri di Grazia e Giustizia e Lavoro e l'Ordine professionale) oppure fissare precise condizioni per

l'applicazione al settore (quali ad esempio l'osservanza delle norme professionali sul tirocinio, l'elaborazione da parte dell'Ordine, previa intesa raggiunta in sede nazionale tra le rispettive organizzazioni sindacali ed editoriali) di un progetto nazionale di formazione-lavoro da sottoporre alla approvazione preventiva del Ministero del Lavoro (progetto che dovrà indicare: le aziende interessate all'applicazione dell'istituto e, per ciascuna azienda, le motivazioni della richiesta rapportata agli organici in atto; il numero dei contratti da stipulare nell'arco di vigenza del progetto — quindi, numero chiuso preventivamente determinato —; le previsioni circa l'effettiva possibilità di convertire i contratti di formazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

### **Aggiornamento professionale**

Premesso che l'aggiornamento professionale del giornalista costituisce una esigenza imprescindibile della quale devono farsi carico le stesse aziende editoriali, il nuovo contratto, a giudizio dell'Ordine, dovrà individuare strumenti non occasionali ma metodici e sistematici di accrescimento della qualificazione professionale del giornalista.

A tale proposito, si rinnova la richiesta che il contratto migliori la previsione di utilizzazione triennale di permessi retribuiti per l'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi, seminari di studio, stages, promossi anche dalle organizzazioni della categoria (FNSI e Ordine). L'Ordine dei Giornalisti prospetta anche l'esigenza — assicurando la propria piena disponibilità — di individuare, attraverso il coinvolgimento delle strutture formative pubbliche e private, luoghi e strumenti permanenti di aggiornamento culturale e tecnico-professionale, anche in base alle esigenze già esistenti in altri Paesi europei.

### **Tutela sindacale e permessi retribuiti per i giornalisti dirigenti degli organismi di categoria**

Vicende anche recenti evidenziano la difficile situazione in cui vengono a trovarsi i giornalisti allorché sono eletti alle cariche direttive nazionali o regionali degli organismi di categoria. Il problema ha assunto recentemente maggiore rilevanza ed appare pertanto inammissibile che sia disconosciuto a questi soggetti il diritto sancito dall'art. 51 della Corte Costituzionale di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni elettive, pubbliche o private, alle quali sono chiamati dalla categoria e di conservare il loro posto di lavoro.

Tale situazione, impedendo agli eletti di assolvere con assiduità ed impegno il mandato ricevuto, si riflette negativamente sul funzionamento degli stessi organismi di categoria e sul perseguimento delle finalità ad essi demandate, soprattutto nell'attuale momento caratterizzato da radicali trasformazioni nel settore dell'informazione in cui una efficace presenza degli organismi stessi di categoria a salvaguardia delle rispettive competenze del corretto esercizio professionale appare più che mai necessaria.

Per questo si propone che il prossimo contratto di lavoro estenda la tutela sindacale di cui all'art. 34 anche ai dirigenti e ai componenti non solo del Sindacato ma degli altri organismi di categoria. Si propone altresì che sia meglio precisata l'estensione dei permessi sindacali retribuiti soprattutto quando gli stessi assumano cariche in seno a tali organismi.

In tal caso sarebbe opportuno prevedere l'autorizzazione per questi ultimi di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, sia pure entro determinati e differenziati tetti orari mensili più o meno elevati in relazione ai maggiori o minori impegni connessi alla carica ricoperta.

### **Pubblicisti**

Il problema dei pubblicisti è stato a lungo approfondito dall'Ordine allo scopo di ricondurre questa figura professionale, evitando quelle zone di incertezza e di ambiguità che oggi la caratterizzano, alla sua antica tradizione collegata all'origine stessa della diffusione del giornalismo.

La legge professionale, va ricordato, stabilisce che l'albo e l'Ordine sono unici per professionisti e pubblicisti. La Corte Costituzionale, per parte sua, con la sentenza del 1968 ha sottolineato questa unitarietà rendendo possibile ad entrambe le figure la direzione di qualsivoglia organo di stampa.

L'ultimo contratto ha fatto notevoli passi avanti su questa strada affermando il principio che a parità di prestazione deve corrispondere parità di retribuzione, a prescindere cioè dalla appartenenza a questo o a quell'elenco professionale, anche per evitare il plausibile tentativo degli editori di sfruttare la parte sindacalmente più debole anche a danno degli stessi professionisti.

I progetti di riforma della legge intendono confermare questa unicità e l'Ordine sta procedendo di fatto alla regolarizzazione e al passaggio nell'elenco dei professionisti di tutti i pubblicisti che lavorano a tempo pieno e che sono professionisti di fatto. Questa soluzione risponde ad un principio di equità e di uniformità di tutela e deve essere accompagnata, ove possibile, da norme contrattuali che siano di supporto e di



contributo ad una equilibrata definizione del problema che deve avere a base il principio della esclusività professionale quale unico spartiacque fra professionismo e pubblicismo.

L'Ordine, alcuni anni fa, ha condotto una anagrafe, sia pure parziale, dei pubblicitari. Sulla base delle indagini finora condotte in sede regionale si può ipotizzare che la percentuale dei pubblicitari a tempo pieno oscilla tra il 10% calcolato a Palermo, pensionati inclusi, e il 18% che emerge da uno studio di S. Martelli per l'Associazione stampa dell'Emilia-Romagna o tra il 10% che ritorna anche in una indagine condotta, sia pure con altre finalità, nel Friuli-Venezia Giulia e il 19% di Venezia; Pescara segnala un 11%; Firenze tra il 7% della carta stampata e il 27% del settore radio-tv. In assoluto, si andrebbe da 2.600 a 4.750 unità che potrebbero venir sottratte in base al 10% o al 18% dall'elenco pubblicitari e passate in quello professionisti.

Riteniamo che, a questo proposito, sia estremamente utile che nel contratto si costituisca una commissione (cui associare anche i rappresentanti dell'Ordine, dell'Inpgi e della Casagit che si affianchi alla commissione paritetica nazionale prevista dalla nota a verbale dell'art. 36) che possa meglio quantificare il fenomeno approfondendo anche i riflessi che potrebbero determinarsi sugli organismi di categoria per gli oneri che ne sono connessi.

Va inoltre precisato nella medesima nota a verbale che il rilascio dell'attestazione necessaria ai fini professionali per la regolarizzazione può avvenire anche presso organismi giornalistici che, pur non avendo i requisiti previsti dall'art. 34 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, rispondano però ai criteri e alle condizioni fissati dal Consiglio Nazionale e dalla Consulta dei Presidenti nel documento concernente appunto i nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 (all.).

Tutto ciò serve a rafforzare l'azione dell'Ordine nell'opera di regolarizzazione ma anche a fissare criteri che non siano di assoluto arbitrio e discrezionalità. La soluzione del problema, a giudizio dell'Ordine, riveste assoluta urgenza e priorità perché soltanto attraverso essa si riuscirà a liberare il dibattito sulla figura professionale del pubblicitario da un condizionamento di equità e di tutela e giungere ad un effettivo riconoscimento delle professionalità svolte a tempo pieno.

## Tutela della professione e nuove tecnologie

L'introduzione dei nuovi sistemi editoriali ha prodotto un processo di profonda trasformazione, non solo sugli aspetti strutturali dell'azienda ma anche sui modelli di organizzazione del lavoro e nel modo di essere del giornale e di fare giornalismo e di rappresentazione della notizia.

Sotto questi ultimi profili, l'ingresso delle tecnologie ha favorito la tendenza a modelli tecnico-organizzativi sempre meno flessibili a maggiori controlli, a mansioni fissate sempre più rigidamente per i cosiddetti regolatori del traffico informativo, alla parcellizzazione del lavoro redazionale, alla separazione sempre più marcata tra i vari settori e alla ricerca di una maggiore specializzazione.

Ne consegue che di fronte al maggior numero di fonti delle informazioni, alla maggiore rapidità di scrittura e di impaginazione la spinta in atto va verso non una valorizzazione del lavoro di équipe, ma verso la riduzione del tempo dedicato alla ricerca e al reportage, la maggiore dipendenza dalle agenzie e dagli archivi.

I giornalisti, per questi fenomeni, corrono il rischio di assumere una funzione più passiva che attiva, più strumentale che creativa, e si stanno trasformando sempre più in «impiegati del computer». Nello scenario delineato, inoltre, sta rinascendo una tendenza che, sotto altri profili, è già esistita nel passato: accanto a nuove figure professionali si rileva sempre più la nascita di «giornalisti manager», giornalisti cioè che alla funzione professionale aggiungono competenze economico-editoriali.

Aumenta nel contempo il ricorso ai collaboratori esterni, fenomeno preoccupante perché assume caratteri massicci e sistematici, ma soprattutto perché avviene senza avere forme di controllo, assistenza e guida professionale. Ci si avvia, insomma, ad una settorializzazione ed a un appalto all'esterno che minacciano quel carattere tipico del giornale quale «opera intellettuale collettiva».

Altre note sono le riflessioni, come quella, ad esempio, della «schiavitù» imposta ad interi settori redazionali costretti ormai a passare gran parte del loro tempo incollati al terminale, impegnati nella rielaborazione del materiale che arriva loro in linea. Cresce per costoro l'impossibilità concreta di arricchire, integrare o interpretare buona parte dei materiali e delle notizie che arrivano al giornale, con la conseguenza ovvia della disaffezione e del sedimentarsi di abitudini e di routines atipiche.

Quest'ultimo fenomeno va combattuto fissando contrattualmente il principio dell'alternanza per i giornalisti addetti al lavoro di «cucina» al video stabilendo altresì periodiche interruzioni con pause e cambiamenti di attività. E tutto ciò, va ribadito, al fine di salvaguardare e consentire a ciascun redattore la propria professionalità svilita da una continua e costante presenza al videoterminale che non gli consente di dedicarsi all'espletamento di servizi esterni o alla elaborazione di testi.

Per approfondire questi pericoli, ma soprattutto per predisporre analisi capaci di cogliere la interezza di questi processi di cambiamento, senza enfattizzazioni o demonizzazioni, si propone di costituire un osservatorio per la tutela della professionalità del giornalista accanto a quello già proposto per la tutela della salute.

L'osservatorio avrebbe il compito di elaborare riflessioni e strategie a difesa della professionalità e in definitiva della qualità dell'informazione attraverso l'esame e l'approfondimento:

- a) dei mutamenti indotti nella pratica della professione giornalistica dall'introduzione delle nuove tecnologie,
- b) delle condizioni nelle quali si esercita il mestiere nelle testate che utilizzano i nuovi sistemi editoriali,
- c) delle modificazioni nei confronti dei flussi di informazione che arrivano al giornale, nei flussi di comunicazione e nei rapporti interni, nei cambiamenti dei ruoli e delle figura professionali, nei livelli e nelle consuetudini della selezione e l'elaborazione delle notizie,
- d) delle trasformazioni nei modi di rappresentazione delle notizie.

### **Riconoscimento contrattuale del diritto d'autore giornalistico**

Il Consiglio condivide infine l'esigenza che, in attesa della auspicata riforma legislativa sul diritto d'autore, il contratto sancisca il principio del carattere creativo dell'opera giornalistica e della sua tutela anche sotto il profilo economico.

*Consiglio interregionale  
dell'Ordine dei Giornalisti di Lazio e Molise*

## **Trasformazione multimediali e nuovo assetto istituzionale della professione (\*)**

**SOMMARIO** — *Indirizzi di riforma dell'ordinamento professionale: accesso alla professione e scuole di formazione; strutture dell'ordine e nuove attribuzioni; libertà dell'esercizio professionale e controlli incompatibili. a) interdizione e sospensione dall'esercizio della professione; b) segreto professionale e segreto istruttorio: direzione responsabile dei giornali e dei periodici: pubblicisti: disciplina dell'esercizio professionale: compiti e strutture degli organismi professionali. La deontologia professionale. a) informazione e pubblicità; b) informazione e minori; c) informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo; d) informazione e spettacolo. Il giornalismo negli uffici stampa. L'esercizio della professione nella prospettiva del '92. Impegno di riforma globale per una «nuova primavera» del nostro sistema informativo.*

Il sistema dell'informazione attraverso un momento di grande rilievo per effetto della trasformazione tecnologica che fortemente incide sugli assetti strutturali dell'azienda editoriale, sui processi di traduzione dei fatti e delle notizie, sulle procedure di accesso ad esse, ma soprattutto sul modo di operare dei giornalisti e sulla loro condizione professionale. Tutti questi mutamenti sollecitano l'urgenza di una riflessione globale sulla natura del lavoro giornalistico di domani.

In questo quadro di trasformazioni multimediali si colloca l'esigenza e l'impegno di un nuovo assetto istituzionale della professione.

Riteniamo che vadano approfondite come garanzia del pluralismo le norme che consentono uno spazio di difesa dell'autonomia di corpi sociali contro il crescente potere di uno Stato sempre più forte e contro il vistoso ritorno del potere finanziario ed economico.

Insistere sulla «anomalia» di un Ordine che raccoglie soggetti che non sono «liberi esercenti dell'attività professionale in senso tradizionale» significa anche riproporre un criterio interpretativo tradizionale che ignora l'attuale tendenza della società che già trova fondati riscontri nella evoluzione giuridica ed economica legata alla crescente utilizzazione in forma subordinata delle capacità tecniche dei professionisti.

Su un piano generale, poi, va ricordato che le ragioni che determinano il riconoscimento professionale, da parte del legislatore, di un'attività intellettuale sono legate all'interesse della collettività cui si rivolge l'attività medesima e, quindi, alla tutela dei beni e valori su cui essa incide attraverso la qualificazione e la responsabilizzazione dei suoi addetti.

Anche per la professione giornalistica, ovviamente, la scelta che ha portato il legislatore alla sua disciplina non è stata certamente quella di professionalizzare, per così dire, la manifestazione del pensiero, ma quella di tutelare, a vantaggio della collettività, il settore dell'informazione intesa come comunicazione sociale al servizio della convivenza organizzata.

Certamente non possiamo ignorare che per gli ordinamenti professionali — e fra questi quello giornalistico — si apre un periodo di grandi innovazioni e di trasformazioni. Recenti indagini, infatti, rilevano che cadono i vecchi tabù corporativi, la visione chiusa del ruolo, il mantenimento comunque di uno *status*; si prefigurano sbocchi inesplorati: meno garantismo, ma più opportunità professionale legate al mercato che cambia. La delega perde terreno e, con essa, la funzione degli Ordini Professionali statici; il sindacato e le organizzazioni di categoria sono sempre meno rappresentativi, mentre si parcellizza la rappresentanza e si frammentano gli interessi da tutelare. C'è da chiedersi se, ancor oggi, per noi, questa scelta del legislatore rimanga valida.

(\*) La riforma dell'ordinamento professionale è da tempo fra i temi emergenti, e in questo contributo — redatto per il 3° Rapporto sui problemi dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio — il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Roma, Giuseppe Morello, aggiorna ed amplia i punti fissati da una ricognizione, compiuta dallo stesso Morello l'anno scorso quale Presidente del Consiglio Nazionale, delle indicazioni espresse e rilevate dal dibattito istituzionale e sindacale e da esperti nella puntualizzazione di indirizzi e criteri riformatori. Taluni riferimenti evidenziati dalla ricognizione di Morello sono già in essere; per altri sono al lavoro gruppi misti Ordine-FNSI.

Riteniamo di sì. In una società come la nostra, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche ecc.), il riconoscimento del giornalismo come attività professionale può e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività.

L'Ordine professionale, dicevamo, è connesso alla tutela dei destinatari che devono servirsi dell'attività professionale sia come singoli che come collettività sociale.

Oggi il giornalista è sempre più «inseguito da mille padroni», isolato nel difendere il diritto-dovere di informare; i condizionamenti del potere politico, di quello economico, di quello insinuante della pubblicità sono una realtà quotidiana della sua vita professionale. Il fenomeno richiederebbe un'analisi e una riflessione ben più ampia di quanto si possa fare in questa sede. Non bisogna però dimenticare questi aspetti e questi condizionamenti, ma, soprattutto, il fatto che la questione essenziale resta quella dell'autonomia professionale nel ridisegnare o ipotizzare strumenti nuovi di garanzia di questa autonomia che siano in grado di salvaguardare quel patrimonio di norme e di regole, irrinunciabili, ormai acquisite.

Di fronte alle nuove realtà emergenti nel mondo dell'informazione, che ogni giorno di più inducono a nuovi modelli e figure professionali, si rileva l'inadeguatezza dell'ordinamento professionale giornalistico costretto ad operare in una angustia istituzionale e normativa conseguente ad una legge che risale ormai a oltre 25 anni fa e che, pertanto, al di là dei suoi valori anche sindacalmente riconosciuti, è prevalentemente affidata ad una serie di automatismi che la fanno incapace di governare oggi l'evoluzione della professione nelle sue diverse articolazioni, carica di significati per l'epoca in cui è stata concepita, ma rigida e, talvolta, eccessivamente burocratica per intervenire in una dinamica prospettiva di realizzazione dei valori istituzionali, professionali e culturali che l'Ordine ha il compito di promuovere, garantire e custodire.

Per i nuovi scenari che si apriranno all'esercizio e alla qualificazione della professione di giornalista nei paesi della CEE con le scadenze del '92, le nostre rappresentanze istituzionali e sindacali sono fortemente consapevoli di questi appuntamenti e ritengono, quindi, necessaria e improcrastinabile una riforma dell'ordinamento professionale perché recuperi una nitidezza di raffigurazione che certamente oggi non possiede ma, soprattutto, perché garantisca al giornalismo un reale rafforzamento della sua autonomia e responsabilità in relazione al ruolo che esso svolge in una moderna società democratica.

A questo fine, l'Ordine nazionale a fine '88 e agli inizi dell'89 ha definito una serie di indirizzi e proposte che dovranno caratterizzare il progetto di riforma — «una legge di principi» — con il pieno coinvolgimento di tutti gli organismi della categoria, ad ogni livello di rappresentanza, per garantire trasparenza e democraticità di indicazioni e di decisioni; indirizzi e proposte che, vogliamo ricordarlo, sono stati illustrati nelle sedi istituzionali e di governo nonché al XX Congresso nazionale della Stampa Italiana di Bormio e alle forze politiche e parlamentari per stimolarne l'iniziativa istituzionale indispensabile a definire e coordinare processi legislativi che diano un quadro nuovo di certezze e di regole all'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La riforma, in particolare, intende fortemente valorizzare, predisponendo adeguati strumenti di tutela, il rango costituzionale delle motivazioni via via delineate e rilevate dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento dell'istituzione professionale.

Ecco, in rapida sintesi, i criteri e gli indirizzi delineati dall'Ordine per elaborare un progetto di riforma che, accanto ad un accesso più aperto e garantito e svincolato da ogni condizionamento, prevedono modifiche e integrazioni alle strutture istituzionali della professione per consentire maggiore efficacia di intervento, con particolare riferimento al piano deontologico ma anche una effettiva libertà nell'esercizio professionale eliminando ipoteche e controlli, anche normativi, incompatibili con la libertà di informazione.

## Indirizzi di riforma dell'ordinamento professionale

### I - Accesso alla professione svincolato da ogni condizionamento e aperto a ogni istanza

È un problema che oggi assume particolare rilievo assieme a quello di una adeguata e qualificata formazione tecnico-professionale e per il quale occorre agire in varie direzioni:

a) *ridefinizione* del tirocinio professionale come canale informativo e non solo come primo livello di inserimento nel mondo del lavoro giornalistico, individuando condizioni strutturali di esercizio affinché al praticante sia assicurata una ampia e articolata esperienza dell'intera professione giornalistica sia nei suoi aspetti più propriamente culturali sia in quelli tecnici e tecnologici; obbligatoria partecipazione del

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

praticante a corsi e seminari di preparazione e formazione tecnico-professionali promossi e realizzati dagli organismi di categoria;

b) *individuazione* con maggiore precisione e aderenza agli attuali sviluppi anche tecnologici del settore e alle nuove realtà emergenti (radio e televisioni private, piccoli periodici ed editoria specializzata, ecc.) delle aziende abilitate allo svolgimento del tirocinio giornalistico; *sostituzione* degli attuali criteri previsti dall'articolo 34 della legge n. 69 del '63 (struttura redazionale composta da almeno 4 o 6 giornalisti professionisti redattori ordinari) che, in quanto eccessivamente formali e oggettivi, sono, come l'esperienza ha dimostrato, facilmente cristallizzabili; proposta di sostituire tali criteri recependo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale che nel rilevare la necessità di «strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa» fa indirettamente affidamento all'intervento e all'accertamento ricognitivo e certificatorio dell'organo professionale fondato sul riscontro (soprattutto per quanto riguarda le nuove realtà e strutture, televisioni private e nuove strutture organizzative di formazione e di comunicazione) della consistenza delle strutture redazionali e organizzative delle varie aziende, la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto, la non precarietà delle iniziative editoriali, l'emissione di notiziari giornalistici di produzione propria, la registrazione delle testate giornalistiche dirette da iscritti all'albo professionale;

c) *previsione* di nuove vie alternative di accesso alla professione (ad es. borse di studio per l'avviamento alla professione, perfezionate sia per quanto riguarda la selezione che per quanto riguarda la destinazione finale, rispetto alle esperienze in atto) onde spezzare i condizionamenti oggi esistenti e la subordinazione alla volontà e alle scelte dell'imprenditore-editore, il più delle volte ispirate a criteri che sono i meno pertinenti, spesso occasionali, impropri, molte volte infedati a logiche clientelari, elitarie o amicali, anziché corrispondere ad autentiche credenziali tecnico-culturali o attitudinali o richiami vocazionali al mestiere;

d) *riconoscimento* di strutture di formazione e di accesso al giornalismo alternative al praticantato tradizionale al fine di ampliare il reclutamento delle nuove leve professionali attraverso sistemi più rispondenti e aperti, meglio collocati nella prospettiva delle nuove tecnologie, delle nuove strutture redazionali e dei nuovi strumenti operativi che richiedono, sin dalla prima fase dell'iter formativo, l'acquisizione sistematica di professionalità culturale di base tecnico-pratica specifica, elemento essenziale e primario del diritto al lavoro e di una sua nuova qualità; correlativamente attribuzione all'ordinamento professionale del compito di determinare «modelli di riferimento» didattici e tecnico-professionali ipotizzando, cioè istituti capaci di operare secondo una «diagonale didattica» in grado di realizzare una sintesi tra la formazione specificatamente professionale, (con testate-laboratorio interne, stages prolungati nelle aziende giornalistiche, diversificazioni delle esperienze in tutti i settori dei mass-media, qualificazioni tecnologiche ecc.) ed un approfondimento «finalizzato» del patrimonio culturale fornito dalla scuola, universitaria compresa;

e) *per realizzare* questi obiettivi, l'Ordine professionale negli anni '88-'89 ha formulato proposte sia di carattere operativo per il breve periodo, sia di riforma legislativa.

Le prime sono da collegare al «quadro di indirizzi» per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo e per un sistema nuovo di accesso alla professione alternativo all'attuale praticantato. In particolare, questi indirizzi e modelli di riferimento intendono privilegiare quegli istituti capaci di operare secondo una «diagonale didattica» in grado di realizzare una sintesi tra la formazione specificatamente professionale (con testate-laboratorio interno, stages prolungati nelle aziende giornalistiche, diversificazioni di esperienze in tutti i settori dei mass-media, qualificazioni tecnologiche ecc.) ed un approfondimento «finalizzato» del patrimonio culturale fornito dalla scuola, soprattutto dall'università con la quale si deve alimentare e sostenere un rapporto pieno di collaborazione nella prospettiva di realizzare con essa quelle strutture di formazione di qualificato livello nell'ambito dei nuovi ordinamenti didattici universitari.

*Immaginiamo, in proposito, iniziative di formazione realizzate con criteri e modalità tali da evitare il proliferare selvaggio di centri di formazione al giornalismo ingovernabili o clientelari, in certi casi con soli intendimenti mercantili, disancorati dal mercato del lavoro e dal suo vario esplicarsi nelle diverse realtà del Paese. Strutture formative interregionali, dunque, che programmino la domanda complessiva di formazione professionale e la gestione della risposta — dovrà essere questa la formula organizzativa da realizzare perché capace, a nostro giudizio, di evitare frammentazioni o visioni parziali, e, a volte, progetti paralleli e concorrenti — che operino ad un adeguato livello didattico ed istituzionale, che si accreditino con serietà e rigore nel mondo dell'informazione e delle sue istituzioni da promuovere d'intesa e in collaborazione soprattutto con istituzioni universitarie o di qualificato rilievo culturale, e con enti locali.*

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi indirizzi definiti dall'Ordine professionale, sono stati riflessi ed accolti nella proposta di legge (A.C. n. 3790) d'iniziativa dei deputati Azzolini (DC), Bodrato (DC), Veltroni (PCI), Aniasi (PSI), Sterpa (PLI), Tesini (DC), Dutto (PRI), Radi (DC), Silvia Costa (DC), presentata il 5 aprile 1989. L'elaborazione di questa proposta è stata assistita e sostenuta, con materiali e contributi dalla Presidenza e dalla Segreteria dell'Ordine nazionale. Nella prospettiva della riforma organica dell'ordinamento professionale, per una sua nuova legittimazione culturale e istituzionale, il nodo dell'accesso — come da lungo tempo sosteniamo e rileviamo — è parte centrale e improrogabile di tale riforma;

f) *revisione* del meccanismo degli esami di idoneità professionali per renderli più funzionali alle esigenze di accertamento selettivo e di verifica della idoneità, della preparazione e della esperienza professionale dei candidati alla luce della evoluzione degli strumenti e delle tecniche per «fare» e diffondere l'informazione.

## II - Strutture dell'Ordine che consentano prontezza ed efficacia di interventi superando condizioni di rigidità e residui burocratici

La riforma dovrà assicurare un migliore funzionamento ed una più efficace capacità di intervento da parte dell'organo professionale in considerazione delle attribuzioni conferitegli dalla legge soprattutto per quanto attiene il rispetto della personalità, della libertà e dell'autonomia del giornalista e la vigilanza sulla dignità professionale.

A tal fine, oltre alla titolarità e la rappresentanza degli interessi professionali e morali della categoria, occorrerà anche prevedere il potere di intervento dell'Ordine per la composizione delle controversie tra iscritti all'Albo e tra questi e singoli cittadini nel caso che tali controversie riguardino l'esercizio dell'attività professionale giornalistica (tale potere è riconosciuto al fine di realizzare un equo contemperamento fra le esigenze della libertà di informazione e quelle della reintegrazione e riparazione delle eventuali offese alla reputazione o alla dignità di un cittadino, nonché per promuovere quella fiducia fra stampa e lettori prevista quale essenziale dovere dall'art. 2 della legge, la determinazione con proprio regolamento dei principi e delle norme di comportamento che debbono essere osservate dagli iscritti all'Albo; la promozione e il coordinamento delle iniziative per migliorare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale dei giornalisti; la funzione consultiva sulle proposte e i disegni di legge concernenti la professione e la libertà di stampa).

## III - Effettiva libertà nell'esercizio della professione svincolandola da ipoteche e controlli incompatibili

Il processo di riforma della legge professionale, proprio perché l'Ordine si pone come un sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione deve in primo luogo investire anche l'esigenza di regole chiare di autodisciplina.

A questo proposito, pur consapevoli che il giudizio deontologico nasce soprattutto come espressione immediata e diretta del gruppo professionale, non si può però non rilevare che l'attuale disciplina non fornisce un sufficiente quadro di riferimento.

### a) *Interdizione e sospensione dell'esercizio della professione*

Correlativamente a tali proposte e alle finalità che le ispirano, si riafferma il principio dell'inapplicabilità alla professione giornalistica delle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione dall'esercizio professionale conseguenti a condanne per reati a mezzo stampa o di opinione e la eliminazione dell'automatismo della sospensione degli effetti della iscrizione all'albo quando l'ordine o il mandato di cattura nei confronti del giornalista sia emesso per reati a mezzo stampa o di opinione. L'applicazione di tali provvedimenti dovrebbe essere sostituita con la sospensione dall'albo pronunciata dall'organo professionale ove ne ravvisi le condizioni.

### b) *Segreto professionale del giornalista e segreto istruttorio*

Anche in questo settore la normativa attuale è tale da non favorire un effettivo esercizio della libertà di informazione.

È una problematica, questa dei segreti, professionale e istruttorio, ancora aperta al dibattito e alla riflessione della categoria, nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che pur prevede una fase di sperimentazione dei diversi istituti, vecchi e nuovi, disciplinati. A nostro giudizio, nel nuovo ordinamento penale il segreto professionale ha infatti una portata limitatissima, mentre il segreto istruttorio, se abolito nella vecchia struttura, mantiene però in vita numerose fasi processuali interdette alla funzione giornalistica.

#### IV - Direzione responsabile dei giornali e dei periodici

Un altro tema sul quale va richiamata l'attenzione del legislatore è quello della responsabilità penale del direttore di giornale per la pubblicazione di articoli costituenti reato: un tema da molti anni dibattuto e per il quale, se si esclude oggi ogni forma di responsabilità per il fatto altrui, rimangono pur sempre aperti una serie di problemi e di dubbi di legittimità in relazione agli artt. 2, 21 e 27 della Costituzione.

Numerose condanne, con la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti dei direttori di giornale oltre che degli autori degli articoli, evidenziano la inattualità e l'anacronismo di una norma, la sua non aderenza alla realtà ove si considerino le trasformazioni avvenute nei giornali, il numero delle rubriche delle pagine, la molteplicità delle edizioni e dei servizi, e il fatto che le notizie provengano da ogni parte del Paese e del mondo, per cui appare chiaro che è assolutamente impossibile al direttore — salvo casi limite — controllare la esattezza di tutte le notizie.

Questo significa ricadere di fatto in quella responsabilità obiettiva che è in aperto contrasto con l'art. 27 della Costituzione e, nel contempo, attribuire al direttore la figura e la funzione di censore preventivo nei confronti dell'opera dei suoi subordinati, in contrasto con la realtà della vita di un giornale, sempre più indirizzata ad un lavoro di équipe in cui il direttore assume il carattere di guida e di coordinatore.

Occorrerà, quindi, rivedere le norme relative a questo settore al fine di contemperare meglio le esigenze di tutela professionale e di preparazione tecnica con quelle della libertà di stampa.

#### V - Pubblicisti

La nuova legge, sulla base di una più precisa distinzione del giornalismo come professione dal giornalismo come collaborazione in un quadro normativo che delinea la figura unica professionale, dovrà tendere ad una diversa e più esigente identificazione della figura professionale del pubblicista.

A tal fine sarà necessario:

- definire le figure e i profili operanti nel pubblicismo;
- individuare nuove modalità, termini e regole per la iscrizione nel relativo elenco che dovrà essere subordinata anche all'accertamento della professionalità e qualificazione culturale e tecnica del pubblicista;
- richiedere il possesso di un titolo di studio (o in alternativa, il superamento di un esame analogo a quello di cultura generale).

Occorrerà infine prevedere anche una norma transitoria che riconosca il passaggio al professionismo dei pubblicisti che esercitano con continuità ed esclusività l'attività giornalistica contrattualizzata.

#### VI - Disciplina dell'esercizio professionale

In materia di esercizio professionale e tenuta dell'albo, si rendono necessari i seguenti provvedimenti:

- riconoscimento del potere ricognitivo e certificatorio d'ufficio dei Consigli regionali dell'Ordine;
- sostituzione del criterio della residenza con quello del domicilio professionale;
- migliore definizione dell'ambito di applicazione dei concetti di inattività e di esclusività professionale e individuazione delle attività incompatibili con l'esercizio normale della professione.

#### VII - Compiti e strutture degli organismi professionali

Per quanto riguarda i compiti e le strutture dei consigli regionali e del consiglio nazionale, al fine di assicurare un migliore funzionamento ed una più effettiva capacità di intervento, soprattutto per quanto attiene le attribuzioni concernenti la tutela della personalità, della libertà e dell'autonomia dei giornalisti nonché la vigilanza sulla dignità professionale, occorrerà:

- semplificare le procedure elettorali e introdurre un sistema che garantisca la più ampia rappresentanza degli iscritti e valorizzi sensibilità e qualificate esperienze presenti nel sistema informativo, sostituendo il principio della maggioranza assoluta con il principio della maggioranza relativa e prevedendo la riduzione degli scrutini;
- fissare nuove competenze dei Consigli dell'ordine concernenti la funzione di rappresentatività della collettività regionale dei giornalisti, la promozione di iniziative per migliorare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il potere di intervento per la composizione delle controversie fra iscritti all'Albo e tra questi e i singoli cittadini nel caso che tali controversie riguardino l'esercizio dell'attività professionale giornalistica;

— fissare la competenza del Consiglio Nazionale in materia di formulazione dei programmi degli esami, formazione e aggiornamento professionale, norme-quadro per il riconoscimento delle scuole di giornalismo, rappresentanza degli interessi professionali e morali della categoria, determinazione di principi e di norme di comportamento per gli iscritti, determinazione triennale delle tariffe dei compensi minimi per le prestazioni giornalistiche non regolate dal contratto di lavoro, costituzione di una sezione del Consiglio Nazionale e attribuzione alla stessa della competenza in ordine alla decisione dei ricorsi e delle istanze.

### La deontologia professionale

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Prof. Santaniello, in un suo stimolante e persuasivo contributo sui problemi dell'*etica della comunicazione*, rileva che il «tema della individuazione di valori etici acquista un particolare risalto ogni qualvolta venga in risalto la erogazione e la fruizione di beni immateriali. Quando si tratta di beni «oggettuali» o di mero consumo materiale, il problema, almeno in linea di massima non sorge; esso emerge invece quando si discute di quelle utilità che toccano da vicino la persona umana, il suo modo di essere, il suo patrimonio conoscitivo. Nei suoi magistrali «Principi di scienza della finanza» L. Einaudi parlava di beni «rivolti a soddisfare i bisogni nobili dell'uomo» e che, pertanto, si caricano di valori ideali, spirituali. Tra essi rientra indubbiamente la informazione, nelle sue varie forme e nei suoi diversi *media*, poiché essa di per sé non è un prodotto materiale, ma è sempre il frutto di una elaborazione intellettuale, di un apporto conoscitivo, di una ricerca anche soltanto notiziale. E l'esigenza di individuare criteri e canoni di comportamento si lega, oltre che alle caratteristiche intrinseche dell'informazione, anche al timore che i mezzi di comunicazione, nati per servire a una espansione della libertà dell'uomo, possano venire usati strumentalmente, al fine di determinare una manipolazione delle coscienze.

La difesa dell'autonomia che, soprattutto, nella coscienza e nella professionalità del giornalista trova il suo primo baluardo, va a nostro giudizio collocata in una disciplina deontologica più idonea e attrezzata.

Il processo di riforma, pur necessario, non è però sufficiente per quel «salto di qualità e di efficienza» che si chiede all'Ordine professionale, soprattutto se si vuole, e noi lo vogliamo, un potenziamento radicale della nostra istituzione come sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione, per la sua autonomia, indipendenza e professionalità, sostenuta e soggetta a regole chiare di autodisciplina.

Infatti l'ordine — lo ha sottolineato anche la Corte Costituzionale — deve in primo luogo porsi quale promotore e garante di un quadro di certezze e regole per quel che attiene ai doveri e ai diritti della professione giornalistica. L'efficacia delle norme professionali è limitata a causa delle lentezze procedurali: nei procedimenti disciplinari manca quel che normalmente si dice giustizia *requirente*.

L'ordinamento della professione giornalistica, del resto, ha «codificato» questa specifica, ma globale deontologia, laddove ha posto come valori da tutela, al centro di una informazione libera e critica, la persona e la verità sostanziale dei fatti.

Si tratta di valori fondamentali, che sono il presupposto stesso, lo scopo e la condizione di esistenza della professione giornalistica; valori da osservare in un contesto di lealtà e buona fede (come si esprime la norma-chiave contenuta nell'art. 2 della legge professionale). Ne seguono i corollari del dovere di rettifica delle notizie inesatte e della riparazione degli eventuali errori, intesi come specifici comportamenti imposti dalla etica «interna» della professione, a prescindere dalla reazione di soggetti lesi e dalla coalizione dell'ordinamento generale.

Nella prospettiva indicata si comprende come — a differenza che nelle altre professioni — deontologia e scienza professionale si compenetrino nell'informazione, nel senso che rispetto della verità e della dignità dell'uomo sono denominatore comune di entrambe, per cui non vi è «tecnicamente» informazione se non vi è verità e, al tempo stesso, in sua carenza, la deontologia è violata, come pure riguardo alla lesione della personalità altrui.

Il processo di riforma della legge professionale, proprio perché l'Ordine si pone come un sistema articolato di efficaci garanzie per chi esercita la professione, deve in primo luogo investire anche l'esigenza di regole chiare di autodisciplina.

A questo proposito, pur consapevoli che il giudizio deontologico nasce soprattutto come espressione immediata, e diretta del gruppo professionale, non si può però rilevare che l'attuale disciplina non fornisce un quadro di riferimento né per il comportamento deontologico dei singoli e della categoria né per l'effettivo esercizio di tale potere. Il codice di correttezza, contenuto nell'art. 2 della nostra legge, è troppo generico come parametro di giudizio mentre troppo discrezionale è il meccanismo sanzionatorio.



Di qui l'esigenza di definire proposte che investano entrambi i settori, e cioè:

- 1) Una riforma dell'art. 2 della legge che, nel ribadire il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica riconosca anche la loro libertà di opinione, il loro diritto, garantito per legge, al libero accesso alle fonti di informazione; l'adesione dei giornalisti italiani alla «*Déclaration de principe della Fédération Internationale des Journalistes*» (organismo al quale sono associati da alcuni anni anche i giornalisti italiani) *sur la conduite des journalistes*, approvata dal 2° Congresso mondiale tenutosi a Bordeaux nell'aprile 1954 e confermata con alcuni emendamenti dal 18° Congresso mondiale di Helsinki nel giugno 1986.
- 2) Diversa articolazione e snellimento del procedimento e del potere disciplinare (magari sotto forma di istituzione di un apposito organismo di garanzia anche all'interno degli Ordini regionali con funzioni istruttorie e di «giustizia referente»); azione ampia dei procedimenti sanzionatori, loro effettiva praticabilità, pubblicità e possibilità di partecipazione, in modi e forme da determinare convenientemente e con ogni garanzia; facoltà del Consiglio regionale, tenuto conto della gravità e notorietà dei fatti ascritti all'incolpato, di disporre la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività o della professione giornalistica; riconsiderazione dei poteri di iniziativa del Pubblico Ministero in materia disciplinare escludendo ogni automatismo conseguente all'iniziativa della Magistratura ordinaria.

#### a) *Informazione e pubblicità*

In questa prospettiva e su questa strada ci siamo mossi su un piano di concretezza. La domanda di moralità e di trasparenza del nostro esercizio professionale, che sempre più esigente avvertiamo anche all'interno della categoria, ci ha visto impegnati, insieme al Sindacato, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove iniziative di intervento come ad esempio quelle poste in essere sul problema dei rapporti fra informazione e pubblicità, principi poi recepiti nel nuovo contratto di lavoro.

In questa ottica abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere tutte le professionalità che operano nel settore per giungere ad una comune intesa che, senza porre divieti censori o preventivi, tipici dell'intervento legislativo, o ipotizzare meccanismi burocratici complessi praticamente impossibili a rendersi efficienti e praticabili, mirasse invece ad una diffusione orizzontale dei codici comportamentali multipli. Questa intesa, che comunque garantisce i rispettivi ambiti e valori professionali e deontologici, potrà consentirci in momenti e comuni luoghi di denunciare le zone d'ombra e di compromissione e di rivitalizzare, attraverso iniziative congiunte, la capacità di autotutela deontologica a garanzia dell'opinione pubblica e del lettore.

È nato così il *Comitato interprofessionale per la trasparenza della comunicazione* che vede riuniti rappresentanti degli organismi professionali e sindacali, dei pubblicitari e delle pubbliche relazioni, il cui compito è quello di ricevere segnalazioni o richieste di iscritti e sottoporle all'esame degli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie. Il Comitato ha pertanto un potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

Pensiamo, così, di aver attrezzato meccanismi più adeguati e strumenti capaci di dare risposte concrete ed efficaci alla domanda di garanzia quali tutori ed espressione primaria della deontologia professionale, mentre cresce esigente la domanda di moralità e di trasparenza del nostro esercizio professionale.

#### b) *Informazione e minori*

La stessa strada è stata ripercorsa nei confronti di un altro non meno delicato fenomeno: il rapporto cioè tra l'informazione e l'infanzia.

Giornali, televisione, radio parlano sempre più spesso di bambini ma non sempre nel modo più adatto a tutelare i loro diritti.

A tal fine, assieme al Sindacato, e aderendo ad esplicite richieste delle Associazioni interessate al problema, abbiamo costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare allo scopo di studiare i diversi problemi dell'informazione sui minori, da un punto di vista legale, psicologico, sociologico, pedagogico e della comunicazione. Obiettivo è stato quello di arrivare a stilare un documento di impegno dei giornalisti per sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese.

A tal fine è stata promossa anche una ricerca affidata da Telefono Azzurro, Ordine dei Giornalisti e Federazione della stampa a quattro gruppi di studio delle Università di Trento, Bologna, Roma e Torino, che ha consentito nel corso di un Convegno, a Treviso, di giungere alla definizione di un codice di autodisciplina in materia di rappresentazione dell'infanzia con l'approvazione della «Carta di Treviso».

Sulla base della ricerca, che ha riguardato oltre venti testate d'informazione esaminate su un arco di tre anni, e con l'ausilio di un Comitato allargato a magistrati, pedagoghi, psicologi, l'Ordine dei Giornalisti, d'intesa con il Sindacato, intende far crescere la cultura dell'infanzia all'interno della categoria ed apprestare strumenti che consentano una difesa del giornalista rispetto alle routine produttive e la riaffermazione dei diritti dei cittadini-minori rispetto alla loro immagine, alla loro identità, alla loro integrità e dignità di persona.

c) *L'informazione giornalistica nel servizio pubblico.*

A queste motivazioni si ricollega anche il giudizio positivo che assieme al Sindacato l'Ordine ha espresso nei confronti del documento approvato lo scorso anno dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contenente indicazioni e orientamenti sulla informazione del servizio pubblico.

Il richiamo alla responsabilità professionale e deontologica del giornalista come ai doveri di imparzialità dell'informazione e di trasparenza nelle nomine e nelle assunzioni del servizio pubblico, non può che trovarci consenzienti e sensibili. Ma è, al contempo, necessario anche ribadire da parte nostra l'imprescindibilità del ruolo dei direttori delle testate, in quanto sono essi, per la legge e per il contratto di lavoro, i garanti, al di là delle pur importanti responsabilità dei direttori di rete e del direttore generale, dell'autonomia delle testate e dell'indipendenza di queste; come pure del giudizio e delle decisioni sull'organizzazione del lavoro dei giornalisti del servizio pubblico.

Il documento è un contributo importante anche quando entra nel merito delle funzioni e del ruolo della informazione televisiva, pubblica e privata, nella società contemporanea, in un contesto che la rende centrale, soprattutto nei confronti dei minori e dei soggetti sociali più deboli.

I richiami alla correttezza dell'informazione, alla cura e alla rigorosità nell'elaborazione delle notizie, al pluralismo e al rispetto delle diverse posizioni dei differenti soggetti sociali e politici, come anche alla assoluta trasparenza nei rapporti con il mondo della pubblicità trovano l'Ordine professionale, ancora una volta, consenziente ed avvertito.

d) *Informazione e spettacolo*

Le telecamere nelle aule giudiziarie e il rispetto delle persone e, più in generale, il problema dell'intreccio tra l'informazione e lo spettacolo, evidenziato in recenti trasmissioni televisive, sono stati oggetto di iniziativa dell'Ordine professionale.

L'Ordine ha sottolineato che la specificità del mezzo televisivo esige la mediazione del giornalista il quale opera in piena autonomia ed iniziativa professionale le scelte, ne valuta i meccanismi di garanzie assumendone le relative responsabilità.

Sulla problematica aperta dal dibattito culturale e professionale sul rapporto informazione e spettacolo, apprezziamo le suggestioni espresse dal prof. Paolo Mancini in un contributo su «L'informazione verso lo spettacolo». L'informazione-spettacolo, rileva il prof. Mancini, non costituisce un problema in sé; ci sembra piuttosto rappresentare un mutamento, quasi naturale nella logica del mezzo, verso un modello giornalistico e televisivo nuovo. L'informazione-spettacolo non costituisce dunque un problema se non per gli squilibri che si creano rispetto alla resistenza che questo mutamento incontra e rispetto agli usi distorti e agli eccessi a cui si può essere sottoposto.

Qui sorge il vero dubbio. Per far fronte a questi ultimi rischi occorrerebbe infatti un sistema di regole legislative, professionali ed etiche che oggi manca. Non c'è una regolamentazione complessiva del sistema televisivo che delimiti, per il servizio pubblico e per la televisione commerciale, compiti, spazi, prerogative e divieti. Non ci sono regole che fissino in maniera chiara gli interventi delle fonti esterne, siano esse pubblicitarie o semplicemente informative.

Ma soprattutto manca una tradizione ed uno statuto etico consolidato, che stabilisca, in una sorta di «costituzione orale» sufficientemente condivisa, le regole del fare giornalistico che indichi le soglie spingersi oltre le quali significherebbe venir meno alla propria funzione di informatore, che indichi almeno parametri di riferimento generali ma certi.

**Il giornalismo negli uffici stampa**

Un altro settore di intervento dovrà riguardare il problema del giornalismo negli uffici stampa, la cui evoluzione professionale è testimoniata anche dalle cifre di iscrizione dei giornalisti all'INPGI e da quelle relative all'incidenza dei praticanti sulla composizione numerica dei quadri redazionali; cifre che dicono come il settore delle «imprese ed enti vari» — quindi gli uffici stampa — è aumentato negli ultimi cinque anni del 63,74% a fronte di un aumento di appena il 2,22% per l'intero comparto dei

quotidiani; i praticanti che lavorano in organi di stampa di imprese ed enti rappresentano il 35% della forza lavoro addetta, il che dimostra il notevolissimo incremento in questo settore se si ricorda che nei quotidiani l'analoga percentuale è appena dell'11% e nei periodici del 14%.

In questo settore, l'esigenza che più urge è quella di una disciplina giuridica che precisi le funzioni e i compiti specifici degli uffici stampa. Lo ha sottolineato lo stesso Consiglio Nazionale nel parere espresso due anni fa al Ministero di Grazia e Giustizia sulla proposta di legge n. 328, di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 2 luglio 1988. In tale parere, il Consiglio ha rilevato la necessità di una regolamentazione degli uffici stampa e si è pertanto espresso positivamente sulla proposta Cristofori perché, eliminando incertezze e remore sul requisito previdenziale, favorisce l'affidamento degli uffici stampa ad operatori qualificati professionalmente.

Noi riteniamo, e lo abbiamo sempre ripetuto, che gli uffici stampa devono essere considerati ormai alla stregua delle altre forme di espressione della professione giornalistica, riconoscendo a coloro che operano in questo campo, con la piena qualificazione giuridica dell'ordinamento, un preciso ruolo nel processo democratico di sviluppo della società.

Sia il professionista dell'ufficio stampa di un ente pubblico o di una azienda privata sia il professionista di un grande quotidiano o del servizio radiotelevisivo oggi hanno la stessa funzione di ricerca e trasmissione della notizia nel rispetto dell'interesse pubblico, sia pure con modi e strumentazione diversa. Al contrario degli operatori della comunicazione (per l'immagine, per il marketing, ecc.) che mirano in prevalenza al consenso del pubblico sul prodotto finito di una azienda, convogliando le abitudini inconscie, le preferenze e i meccanismi mentali del consumatore, le finalità perseguite dall'ufficio stampa dovrebbero essere ben diversa cosa proponendosi non solo di informare ma anche di fornire al management dell'azienda, nei momenti di scelte strategiche l'indispensabile informazione circa i riflessi che tali scelte possono avere sul mondo dei mass media.

La professionalità di chi opera in un ufficio stampa, seriamente concepito e organizzato, è proprio qui: trasformare la notizia in una notizia che interessi il pubblico; trasmettere, comunicare la realtà dell'ente o dell'azienda all'opinione pubblica.

Tutto ciò ci deve spingere ad operare fortemente, a superare le attuali carenze e confusioni attraverso l'adozione sul piano legislativo di una disciplina che restituisca agli uffici stampa le caratteristiche loro proprie del lavoro giornalistico, che attraverso il loro affidamento ad operatori qualificati bandisca ogni forma di improvvisazione e diletantismo e che conduca ad una significativa difesa della professione giornalistica superando certe forme di abusivismo professionale ormai non più tollerabili perché contrastanti con quella responsabilizzazione della stampa intesa quale servizio pubblico essenziale allo sviluppo di una società moderna e democratica.

### L'esercizio della professione nella prospettiva europea del '92

L'appuntamento del '92, favorendo anche la promozione di una unità non solo culturale, ma anche professionale europea, influirà certamente sul futuro della professione giornalistica imponendo ai vari Stati membri di adeguare le loro norme e i loro statuti al fine di eliminare eventuali ostacoli alla libera circolazione.

I mutamenti prevedibili nel settore dell'informazione riguarderanno sicuramente gli assetti produttivi delle aziende, gli sviluppi tecnologici, le strategie pubblicitarie e di marketing, i rapporti e le sinergie tra i vari mezzi di informazione.

Meno rilevanti saranno invece i contraccolpi sull'esercizio della professione giornalistica e la sua disciplina che in Italia — ma anche in altri paesi come ad esempio il Belgio — è regolata per legge e la cui gestione è affidata all'autogoverno dei giornalisti stessi, cioè l'Ordine.

Il 1992, quindi, recherà per la nostra professione poche novità. In tutto il MEC ci sono giornalisti a tempo pieno e *free lance*; in tutto il MEC si entra nella professione dopo un periodo di pratica e, in molti Paesi, c'è anche il riconoscimento del titolo professionale.

Avremo di sicuro maggiori interrelazioni che nel nostro settore già esistono: i cittadini CEE possono, se vogliono, svolgere il praticantato in Italia o in altro Paese CEE e chiedere di esami di idoneità professionale e di essere iscritti nel nostro Albo.

In futuro poco di più cambierà. Le proposte di direttiva che noi conosciamo tendono tutte a riconoscere l'equiparazione dei cittadini che esercitano la professione nello Stato membro di acquisizione e che sono titolari di un titolo professionale conseguente ad un periodo di formazione tecnico-pratica ai cittadini con lo stesso titolo che li ospitano.

Quindi, comparabilità di formazione professionale e di titoli di garanzie per i cittadini-utenti, che non escludono peculiarità e differenze improntate alle diverse modalità di preparazione e di esperienze professionali.

Su un piano generale, per giungere al traguardo dell'Europa '92, emerge, allora, la necessità di una politica dell'informazione — come da tempo autorevolmente sollecita a fare con ogni tempestività e con l'accorta adozione di fattori equilibranti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria — idonea a governare l'evoluzione ed orientare le trasformazioni tecnologiche, produttive e culturali verso sbocchi che valorizzino le potenzialità di diffusione del sapere e dell'informazione, tutelino un sostanziale pluralismo di valori nella comunicazione sociale e riducano i rischi di emarginazione dei settori più deboli della società. Proprio perché il comparto dell'informazione costituisce il sistema nervoso centrale di una società complessa, il suo governo a livello comunitario richiede una forte capacità progettuale che sia congrua rispetto a tutti gli aspetti culturali e di garanzia democratica che la questione comporta.

I punti di svolta della nuova fase collegata alla prospettiva europea sono caratterizzati dai seguenti elementi innovatori:

a) *gli attori*: nuovi protagonisti pubblici e privati entrano nelle funzioni sia di produzione, sia di programmazione e di trasmissione dei messaggi informativi;

b) *le regole del gioco*: nuovi quadri legislativi e nuove regole nazionali e internazionali vengono in rilievo al fine di una diversa organizzazione del sistema dei mass-media;

c) *il pubblico*: una parte crescente di pubblico passa dalla situazione di polo meramente ricettivo a quella di soggetto interattivo nel sistema comunicativo; e da un tipo di pubblico indifferenziato si passa a una pluralità diversificata secondo aree geografiche, specificità culturali, particolari esigenze informative.

A voler trarre una riflessione di sintesi da tutti questi aspetti, può dirsi che l'obiettivo da realizzare attraverso l'integrazione comunitaria è di maggior inserimento dei *media* nei mezzi di comunicazione sociale nei circuiti democratici.

Per ciò che concerne la prospettiva professionale, limitandoci qui all'aspetto giuridico-istituzionale, ricordiamo il ddl, n. 2148, presentato al Senato l'8 marzo 1990 dal Presidente del Consiglio Andreotti relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE. Tale disegno di legge, in particolare, prevede, all'art. 9, che «i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli artt. 33 e 35 della legge professionale del 3 febbraio 1963, n. 69. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 della legge predetta».

### **Impegno di riforma globale per una «nuova primavera» del nostro sistema informativo**

I settori per i quali si sono prospettate le esigenze di riforma per appropriate sollecite decisioni legislative possono così distinguersi: *da un lato* le norme che specificatamente si riferiscono alla stampa e all'esercizio della professione giornalistica, che ha per «oggetto esclusivo l'esercizio di una libertà costituzionale»; — *dall'altro* quelle norme che invece incidono sulla libertà di tutti, anche se principalmente vengono in considerazione per i giornalisti ed in genere per coloro che scrivono per la stampa.

Consapevoli che la libertà di stampa costituisce lo strumento tipico di un sistema democratico e che, conseguenzialmente, non può esistere una vera democrazia senza una stampa libera, assistita da una adeguata ed indispensabile tutela normativa che sia prevalente sulle altre esigenze del sistema non connesse a necessità primarie dello Stato, l'Ordine professionale auspica che il legislatore affronti il problema di una globale revisione della normativa sulla stampa e dei codici penali e di procedure nella parte attinente all'informazione. Si tratta, infatti, di norme che, nel quadro dei valori costituzionali, sono ormai indifferibili perché superate e del tutto inadeguate rispetto alla dinamica assunta da mezzi di comunicazione di massa.

Sono questi i nodi, vecchi e nuovi, che debbono essere sciolti al più presto perché anche in tema di libertà di stampa si possa giungere — come ha ricordato il Presidente della Repubblica — ad una «nuova primavera».

A ciò dovrà tendere la riforma organica dell'ordinamento professionale allo scopo di potenziarne le funzioni e gli strumenti per qualificare culturalmente e tecnicamente il giornalismo, responsabilizzarne il comportamento alla stregua di fondamentali regole di correttezza nonché consolidarne l'autonomia e la libertà di fronte ai poteri e ai condizionamenti posti.

Abbiamo inteso assolvere, con la ricognizione del lavoro di indirizzo riformatore, ad un impegno che consideriamo prioritario assecondando una linea di approfondimento e di analisi sui temi più rilevanti per un nuovo ordinamento della professione e sulle urgenze di ipotesi di soluzione, con ogni proficuo ascolto per arricchire di motivazione e di giudizi diversi punti di vista che saranno preliminarmente sottoposti alla valutazione degli enti di rappresentanza della professione per una riflessione

comune e per il necessario confronto e concerto ai fini delle più adeguate soluzioni istituzionali. Solo così possiamo misurare, riteniamo, la validità delle diverse proposte e gestire le mediazioni che si renderanno necessarie, persuasive, equilibrate.

Quello che interessa ormai è, soprattutto, l'assecondare un'autentica e limpida volontà riformatrice e su di essa convergere insieme, intorno alle possibilità, all'attualità di scelte, identificando un'inizio, una gradualità, un tempo, ma soprattutto una coerenza.

È questo il modo più serio per valorizzare le profonde radici delle nostre realtà e per difendere un patrimonio insopprimibile per la nostra categoria, punti di riferimento e di garanzia, che sono, nei rispettivi campi, il Sindacato unitario, l'Ordine professionale, previdenziale, assistenziale che, con gli strumenti di autogoverno e di decentramento posti a base e garanzia del nostro sistema unitario, sono al servizio del giornalismo italiano e del suo rapporto con la società civile e le istituzioni.

Per tutto questo insieme di responsabilità e di impegni, anche riflettendo sulla lunga e difficile strada da percorrere, sarà necessario avere sempre l'occhio all'esperienza vissuta insieme, ai diversi livelli di responsabilità istituzionale e di lavoro; una esperienza che, evitando separatezze orgogliose e mediocri appiattimenti, si alimenti e si costruisca quotidianamente guardando al domani e guardando al meglio, sempre stimolati dalla natura, dai fini e dalle peculiarità del nostro impegno istituzionale e professionale.

Un'impegno di lavoro che richiede il più serio vincolo di solidarietà e di collaborazione, capacità di iniziativa e di proposta nuova, ma soprattutto il recupero e la valorizzazione — in uno spirito unitario e di ampio interesse istituzionale e di forte connotazione ideale e progettuale — delle condizioni e dei collegamenti più opportuni perché arricchiscano, oltre ogni legittimo confronto di posizioni e di proposte, le attitudini ad operare insieme attorno alle occasioni che l'esperienza associativa e istituzionale porta con sé per dare risposta agli interrogativi, alle aspirazioni e alle comuni esigenze della professione.

*Federazione Italiana Editori Giornali***Pubblicità e  
sistema radiotelevisivo:  
l'opinione degli editori**

La Federazione Italiana Editori Giornali ritiene utile portare a conoscenza dell'intero Parlamento, grazie alla pubblicazione della relazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, la propria posizione espressa in seno alla Commissione Paritetica RAI-FIEG, prevista dalla legge n. 103 del 1975 e tenutasi il 15 novembre 1990. Tale presa di posizione assume rilevanza non tanto per l'oggetto specifico della riunione — la fissazione, cioè, del limite massimo di introiti pubblicitari della RAI per gli anni 1990 e 1991 — quanto per il giudizio che essa esprime sulla legge di disciplina del sistema radiotelevisivo recentemente entrata in vigore.

In particolare viene riconfermata la valutazione negativa degli editori a causa della mancata tutela, da parte della legge, delle esigenze della libera stampa, contro le precise e ripetute indicazioni formulate in proposito dalla Corte Costituzionale.

**Commissione paritetica FIEG-RAI - 15 novembre 1990  
Intervento dei rappresentanti della FIEG**

A) La convocazione della Commissione Paritetica RAI-FIEG prevista dalla legge 103 del 1975 suscita vivo imbarazzo dovuto ad una serie di ragioni che possono così riassumersi:

1. La commissione Paritetica era uno strumento previsto dalla legge 103 del 1975 al fine di contenere gli aumenti delle entrate pubblicitarie del mezzo televisivo (in quel periodo gestito esclusivamente dalla RAI) entro limiti compatibili con le esigenze della stampa. Obiettivo dei lavori della Commissione Paritetica e della successiva determinazione da parte della Commissione di vigilanza era, infatti, come stabiliva la stessa legge, la garanzia dell'«equilibrato sviluppo» dei due mezzi.

Il successivo ingresso sul mercato delle televisioni commerciali, libere di agire senza alcun vincolo, aveva, già negli anni scorsi, ridotto l'importanza delle determinazioni della Commissione Paritetica in quanto esse, soggetti operanti nel mercato televisivo erano divenute, di per sé, inidonee ad assicurare il raggiungimento dell'equilibrio tra stampa e TV nel suo complesso.

Già negli anni scorsi, quindi, la partecipazione della FIEG ai lavori della Commissione Paritetica era, ritualmente, preceduta dalla manifestazione del disappunto di poter solo discutere delle entrate pubblicitarie della RAI e di non poter in alcun modo influire né sulle entrate né — cosa ancora più grave — sulle condizioni di vendita degli spazi pubblicitari da parte delle televisioni commerciali.

L'auspicio, puntualmente ripetuto in tutte quelle occasioni, era quello del più sollecito avvento di una disciplina legislativa del settore che garantisse la stampa attraverso strumenti adeguati alla nuova situazione del mercato.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La previsione — più che la speranza — di una disciplina di tale tipo era fondata sulla necessità affermata dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 225 del 1974 e ripetuta, praticamente, in tutte le successive sentenze, che «attraverso una adeguata limitazione della pubblicità televisiva si eviti il pericolo che la televisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di una specifica tutela».

La sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 nel riproporre testualmente la sopra citata affermazione, la arricchiva con la considerazione che «è necessario realizzare, in attuazione del disegno costituzionale, un equilibrio delle risorse dei diversi settori dell'informazione e garantire effettivamente, anche in tal modo, "il massimo di pluralismo" informativo. Questa esigenza vale a maggior ragione oggi, perché le risorse finanziarie che, attraverso la pubblicità, affluiscono al settore della stampa sono inferiori a quelle che sostengono il settore televisivo nel suo complesso».

Se la mancanza di una legge e la conseguente assenza di ogni limitazione della pubblicità delle televisioni commerciali rendeva inapplicabile nell'immediato tale dettato costituzionale, si riteneva — a giusto titolo — che l'approvazione della legge avrebbe sanato, finalmente, tale carenza.

La legge n. 223 del 6 agosto 1990, ha, invece, completamente disatteso tale indicazione, fissando per le televisioni commerciali limiti di affollamento che sono piuttosto degli incentivi allo sviluppo, visto che sono di fatto superiori a quelli che esse stesse avevano liberamente accettato in una contrattazione con gli utenti.

Anche per quanto riguarda la RAI il meccanismo di determinazione degli introiti pubblicitari previsto dalla nuova legge è completamente sganciato da ogni obiettivo di salvaguardia della stampa, perseguendo solo l'obiettivo dell'equilibrio tra le diverse componenti del sistema televisivo.

La stampa è stata, così, completamente ignorata sia nella sostanza che nella forma.

Nella sostanza, in quanto si è adottata una disciplina che consente una offerta pubblicitaria televisiva esorbitante ed agevola, quindi, quella politica di «svendita» degli spot che fa sì che sugli schermi italiani vengano trasmessi più spot che in tutto il resto dell'Europa messa insieme e ad un prezzo bassissimo.

Facendo il confronto con la Gran Bretagna, ad esempio, ci si accorge che in Italia le televisioni trasmettono il 400 per cento di spot in più e incassano il 33 per cento in meno delle televisioni inglesi. Il costo medio degli spot inglesi è, quindi, 8 volte quello italiano.

Nella forma, perché è stata eliminata ogni ipotesi di partecipazione della stampa a determinazioni che comunque riguardino la pubblicità televisiva.

La stampa, in conclusione, nella legge sulla televisione puramente e semplicemente è stata dimenticata e, con essa, è stata contemporaneamente dimenticata l'esigenza della garanzia delle sue entrate pubblicitarie che deriva dalla Costituzione, secondo quanto afferma la Corte Costituzionale che, della Costituzione, è l'interprete supremo.

In tale situazione, chiamare la stampa a collaborare a decisioni che, comunque, prescindono dalla tutela dei suoi interessi è, a dir poco, paradossale perché è chiedere alle vittime di un'ingiustizia — e di ingiustizia si tratta se è vero che il dettato costituzionale, nella interpretazione della Corte, è stato disatteso — di collaborare con i suoi autori perché l'ingiustizia stessa vada meglio in porto.

2. Se poi si guarda alle ragioni per cui, malgrado l'approvazione di una legge che la abolisce, la Paritetica viene ancora convocata, i motivi di perplessità aumentano invece di diminuire. E qui è necessario un passo indietro.

La legge 6 agosto 1990, n. 223 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») stabilisce all'art. 8 comma 16 il seguente nuovo sistema di fissazione del «tetto» pubblicitario RAI: il «tetto» sarà fissato, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e varrà per l'anno successivo; la fissazione avverrà sulla base delle previsioni sull'andamento del gettito pubblicitario radiotelevisivo dell'anno in corso disponibili al momento della decisione; nell'anno successivo, disponendo del consuntivo sull'andamento reale della pubblicità nell'anno precedente, si constaterà se il «tetto» stabilito sarà risultato minore o superiore a quello che avrebbe dovuto essere e si procederà ai necessari conguagli.

Come si vede, tale sistema elimina ogni competenza della Commissione Parlamentare di vigilanza, elimina la commissione paritetica RAI-FIEG, elimina la necessità di tener conto degli andamenti della stampa: elimina, insomma, tutto quello che era previsto dall'art. 21 della legge n. 103 del 14 aprile 1975 che, infatti, viene esplicitamente abrogato.

Questo sistema è però a termine, in quanto alla data del 31 dicembre 1992 (comma 17 art. 8), su suggerimento del Garante, la norma dovrà essere stata già modificata.

Il sistema stesso però non è ancora entrato in vigore in quanto la stessa legge (comma 2 art. 33) rinvia al 6 agosto 1991 l'entrata in vigore dell'art. 8.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1990, quindi, il nuovo sistema non è applicabile perché non è ancora entrato in vigore; nel 1991 sarà applicabile dall'agosto, ma la delibera dovrà essere assunta entro giugno e quindi non sarà applicabile; nel 1992 finalmente sarà applicabile, ma poiché entro il dicembre di quell'anno dovrà essere cambiato, l'eventuale decisione assunta entro il giugno 1992 e riguardante il 1993 non entrerebbe mai in vigore, perché nel frattempo — se la legge verrà rispettata — sarà stato adottato un nuovo sistema.

Sostanzialmente, quindi, il nuovo sistema previsto dalla legge non è, per effetto della stessa legge, mai applicabile.

È difficile immaginare un pasticcio più confuso ad ennesima riprova di quanto questa legge, proclamata «di sistema», sia poco sistematica e addirittura poco legge. Può la stampa accettare di vedere risorgere un suo diritto di intervento solo per effetto di errori commessi dal legislatore? La risposta degli editori è negativa.

3. Ma, ammesso che si accetterebbe di ignorare sia il quadro legislativo nel quale si colloca il problema, sia i motivi che determinano la inopinata sopravvivenza di un sistema ad onta della sua esplicita abrogazione, quale ruolo la FIEG potrebbe concretamente esercitare in questa vicenda?

Ed anche qui occorre fare un passo indietro. Nel novembre del 1988 la Commissione Paritetica di vigilanza decise un radicale cambiamento di metodo rispetto a quanto stabilito dall'art. 21 della legge 103 del 1972 stabilendo che per la determinazione degli introiti pubblicitari RAI dovesse assumersi «come valore di riferimento, il valore percentuale medio di crescita dell'intero settore della pubblicità, stampa e radiotelevisivo» e che pertanto la commissione paritetica RAI-FIEG — integrata con i rappresentanti dell'UPA, dell'ASSAP e della Federazione delle radiotelevisioni private — dovesse assolvere all'incarico di determinare per conto della Commissione Parlamentare, i proventi pubblicitari dell'intero settore radiotelevisivo e della stampa».

Questa indicazione suscitò vive critiche proprio in seno a questa commissione in quanto si riteneva — e non senza fondamento — che la Commissione Parlamentare di vigilanza, in sede di applicazione della legge, non potesse cambiare una norma di legge. I rappresentanti della FIEG invitarono ripetutamente l'autorità politica che presiedeva la Commissione Paritetica, di farsi essa interprete presso la Commissione Parlamentare delle perplessità sollevate dalla sua delibera. Ma nessun chiarimento fu offerto e la Commissione Parlamentare nel 1989 assunse una deliberazione che, fissando per il 1989 un aumento del «tetto» RAI pari al tasso di inflazione dell'anno, si scostava sia da quanto previsto dalla legge, sia da quanto essa stessa aveva previsto nel 1988.

Detto tutto ciò, secondo quali regole si dovrebbe oggi decidere?

Secondo quelle fissate nella legge del 1975, secondo quelle fissate dalla Commissione Parlamentare nell'88, secondo quelle applicate dalla Commissione Parlamentare nell'89?

Se si dovesse rispettare il quadro fissato dalla Commissione Parlamentare nell'88, ci si dovrebbe limitare a fare una sorta di rassegna delle stime sull'andamento del mercato pubblicitario, che più rapidamente ed efficacemente può fare un funzionario della Commissione Parlamentare di vigilanza o della Presidenza del Consiglio, senza bisogno di convocare una commissione così autorevole quale è questa.

In conclusione se, come sembra, ci si deve limitare a dare veste solenne ad un lavoro di mera ricognizione di dati, gli editori credono non sia né utile né opportuno essere coinvolti in una attività che non appartiene loro.

4. L'ultimo rilievo riguarda, infine, la incidenza reale che, comunque, le decisioni della Commissione Paritetica potrebbero avere sulla situazione di fatto. Sarebbe, in ogni caso, una incidenza minima.

Innanzitutto perché siamo a novembre inoltrato del 1990 e stiamo decidendo del tetto 1990. Non è certo difficile prevedere che, ancora una volta, la decisione della Commissione di vigilanza sarà di ratifica di quanto sarà già avvenuto, per la pratica impossibilità di cancellare espansioni che, in assenza di determinazioni da parte di chi era tenuto ad assumerle, sono già state operate.

La «fictio» del parere di questa Commissione diventa così una «fictio» al quadrato o al cubo. Ci si chiede un parere che la nuova disciplina non prevede più; ci si precisa che non deve essere un parere ma un mero accertamento; ce lo si chiede quando, comunque, esso non serve a niente proprio perché ciò che dovrà essere deciso è già avvenuto.

In secondo luogo, perché, trattandosi di decisioni che riguarderebbero in ogni caso le variazioni percentuali di una quantità che è, comunque, inferiore ad un terzo dell'intero fatturato pubblicitario televisivo, esse avrebbero scarsa incidenza sulla stampa, che sarebbe chiamata a fare da arbitro su una questione che — nella situazione presente — di fatto e di diritto riguarda solo la componente pubblica e privata della televisione. Anche sotto tale profilo l'associazione degli editori sarebbe chiamata ad esercitare un ruolo che non è il suo, essendo il suo non quello di favorire l'uno o l'altro, ma di difendere la stampa. È questo è formalmente e sostanzialmente impedito.



B) Si crede, a questo punto, di aver sufficientemente dimostrato le ragioni per le quali gli editori non ritengono possibile assicurare alcuna collaborazione, in seno alla Commissione Paritetica RAI-FIEG, alla determinazione di ipotesi di incrementi pubblicitari per la RAI.

Resta da spiegare perché, malgrado tale convinzione, i rappresentanti della FIEG siano intervenuti a questa riunione. Lo hanno fatto innanzitutto per il rispetto dovuto a chi li ha convocati e, poi, perché ritengono di avere il dovere di non perdere alcuna occasione per manifestare al potere politico — Governo e Parlamento — i pericoli gravi che la stampa corre per effetto della troppo prolungata latitanza legislativa, alla quale è seguita una disciplina che disattende le fondamentali indicazioni della Corte Costituzionale.

Il «pericolo dell'inacidimento di una delle tradizionali fonti di finanziamento della stampa» — ipotizzato dalla Corte Costituzionale — si sta puntualmente verificando.

Ancora una volta gli editori dicono che è necessario intervenire e subito. E sperano che non si risponda, ancora una volta, che non si può, per poi dire, tra poco, che si ignorava l'esistenza del problema.

Ciò che bisognerebbe fornire alla Commissione Parlamentare è non un parere per la fissazione di un «tetto» che è stato già costruito prima di essere progettato, ma elementi per la riflessione sui pericoli di una disciplina che minaccia la sopravvivenza della libera stampa, e per la sua conseguente modifica.

## **Federazione Nazionale della Stampa Italiana**

# **Linee per un'ipotesi di piattaforma**

### ***I capitoli della piattaforma***

(Estratti)

Come per il precedente rinnovo contrattuale, appare opportuno suddividere le richieste da avanzare agli editori per la modifica del testo contrattuale in capitoli, che meglio possano delimitare e chiarire il significato complessivo della linea di politica sindacale che la Federazione intende perseguire con questo rinnovo. Il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, che sarà il primo degli anni '90, dovrà tenere conto del fatto che le mutate esigenze del settore dell'informazione impongono un salto di qualità in senso professionale e un'accurata articolazione delle norme, che tenga conto delle varie realtà della categoria.

I grandi giornali, i grandi gruppi editoriali, i piccoli giornali di provincia, i periodici a grande e a media diffusione, le testate specializzate, le agenzie di stampa, le emittenti radiotelevisive, gli uffici stampa, sono facce di una stessa realtà, che hanno un minimo denominatore comune, ma che sono estremamente diversificate.

Di qui l'esigenza, largamente sentita dalla categoria, di fissare norme differenziate articolate sia per l'organizzazione del lavoro sia per i trattamenti retributivi, e di impegnare seriamente le aziende editoriali nel miglioramento dei processi produttivi e della qualità dei giornali.

Norme nuove, quindi, e chiare, articolate in una piattaforma che tenga conto soprattutto delle richieste di tutte le componenti della categoria.

A tal fine i capitoli principali della piattaforma potrebbero essere i seguenti:

*Autonomia e poteri; Diritto d'autore e professionalità; Accesso e praticantato; Socialità; Organizzazione del lavoro; Struttura della retribuzione.*

### **Autonomia e poteri**

In questo capitolo dovrebbero essere inserite le richieste di modifica degli articoli 6 (direttore) e 34 (comitato di redazione), ma si dovrebbe prevedere anche un nuovo articolo o una nuova modifica dell'*art. 1*, cioè in apertura del testo contrattuale, che si chiarisca come la prestazione giornalistica, anche se data in regime subordinato, sia sempre una prestazione professionale di rilievo sociale che deve essere garantita da autonomia e vincolata alla deontologia professionale.

L'*art. 2* della legge istitutiva dell'ordine professionale pone al giornalista, e solo a lui, obblighi deontologici inderogabili che ne fanno, se non l'unico soggetto legittimato a fare informazione (la libertà di stampa è diritto costituzionale che appartiene a tutti i cittadini), certo l'unico soggetto tenuto a garantire che l'informazione data rispetti la verità sostanziale dei fatti. Ciò significa che il giornalista assume su di sé la responsabi-

lità della correttezza dell'informazione, una responsabilità che diviene sempre più ampia quanto più i singoli mezzi di informazione incidono sull'opinione pubblica. La crescita di responsabilità del giornalista comporta, inevitabilmente, una crescita contestuale di professionalità, che deve trovare riconoscimento nel contratto collettivo. È, infatti, il contratto di lavoro la sede nella quale devono essere riaffermati ed esaltati i contenuti professionali della prestazione giornalistica. Di questo dobbiamo essere consapevoli e convinti se vogliamo che il nostro obiettivo resti quello del contratto professionale, abbandonando definitivamente la logica del contratto impiegatizio. Abdicaremmo al nostro ruolo se rifiutassimo di tutelare la valenza professionale del lavoro del giornalista. Ma un contratto professionale significa, ovviamente, una valutazione distinta delle diverse professionalità e dei diversi livelli di responsabilità. Se la professionalità è una delle gambe sulle quali marcia la responsabilità, l'altra non può essere che l'autonomia, un'autonomia che deve essere tanto più forte e garantita, quanto più in alto è il livello di responsabilità del giornalista. Non possiamo non tener presente che il livello di responsabilità è definito non solo dal grado gerarchico che un giornalista ricopre nell'organizzazione del lavoro aziendale, ma anche dalla dimensione e dalla funzione rivestite dal singolo organo di informazione. Nessuno, infatti, può negare che negli organi di informazione di proprietà pubblica, l'interesse editoriale coincide con l'interesse della collettività. Ciò significa che in queste testate esiste, di fatto, una maggiore responsabilità del giornalista, cui deve corrispondere maggiore professionalità e maggiore autonomia.

Alla luce di questo quadro di valutazione si potrebbe, allora, specificare, proprio nell'*art. 1*, la separazione fra attività economico-imprenditoriale, sfera di competenza dell'editore e gestione dell'informazione, affidata al corpo redazionale nella sua interezza. A rafforzare questa distinzione dei ruoli si potrebbe richiamare, nello stesso articolo, quanto già la legge (legge 3 febbraio 1963, n. 69) dispone sulla responsabilità, e quindi sulla necessità di autonomia professionale del giornalista. In particolare, il richiamato *art. 2* della legge laddove si sancisce il diritto *insopprimibile* dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, limitata all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, e l'obbligo *inderogabile* al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Obblighi e diritti, insopprimibili e inderogabili, posti, come è evidente, a garanzia dell'interesse della collettività e che, pertanto, non possono trovare limitazioni o condizionamenti in quell'obbligo di lealtà che il lavoratore subordinato deve avere nei confronti del proprio datore di lavoro, e che è requisito essenziale, nella generalità dei casi, del rapporto di lavoro subordinato.

Ma la difesa dell'autonomia professionale delle redazioni e dei singoli giornalisti passa da una riflessione sulla figura del direttore.

Nella evoluzione della norma contrattuale relativo al direttore (*art. 6*) si è inteso attribuire ad una figura tipicamente giornalistica il ruolo di garante della autonomia della testata nei confronti della redazione, del pubblico, e della stessa proprietà editoriale.

Il contratto collettivo pone in capo al direttore prerogative e poteri relativi all'organizzazione del lavoro, che nell'ordinamento giuridico generale sono propri dell'imprenditore.

La peculiarità della figura del direttore trova il suo fondamento giuridico extra-contrattuale nell'*art. 57* del codice penale, che chiama il direttore, e non l'editore, a rispondere del mancato controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, in relazione ai reati commessi a mezzo stampa, che impone al direttore l'obbligo di procedere alla pubblicazione delle rettifiche, nonché nell'*art. 33* della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine professionale, che dà al direttore, e non all'editore, il potere di certificare l'inizio del praticantato giornalistico.

Questo quadro giuridico-contrattuale estramamente rigoroso e garantista ha un suo momento di debolezza nel sostanziale rapporto di subalterità che lega il direttore alla proprietà editoriale. La possibilità, infatti, per l'editore di poter recedere «*ad nutum*» dal rapporto di lavoro con il direttore, invocando il venir meno del rapporto fiduciario, vulnera la costruzione di poteri che al direttore fanno capo, come l'esperienza recente dimostra con preoccupante frequenza.

Di qui la tendenza degli editori a considerare i direttori alla stregua di qualsiasi altro dirigente aziendale, appropriandosi di questa figura, che appare sempre più come un *alter ego* dell'editore, tanto che da più parti si sollevano dubbi sulla figura giornalistica del direttore sino a chiedere una sua esclusione dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Su questo aspetto occorre, tuttavia, procedere ad una riflessione più attenta.

Le strade per «rafforzare» la posizione del direttore possono essere diverse. Si potrebbe, per esempio: escludere per il direttore la qualifica dirigenziale ed equipararlo a quella di tutti gli altri dipendenti, con riconoscimento della giusta causa e del

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustificato motivo di cui alla legge n. 604/1966; oppure estendere al direttore la disciplina prevista da CCNL dei dirigenti che prevedono in caso di ingiustificato licenziamento il pagamento di consistenti cifre di risarcimento.

Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di esaltare la funzione del direttore quale «*primus inter pares*» della redazione, mettendo in risalto l'esistenza del rapporto fiduciario che lega il direttore alla redazione. L'interrogativo che si deve porre è di come recuperare la prevalenza di tale funzione, eliminando o, comunque, attenuando la condizione di soggezione del direttore nei confronti dell'editore. Su questa linea il contratto ha già realizzato un significativo passo avanti allorché nell'art. 6 si è stabilito, a partire dal contratto del 1982, che gli accordi tra direttore ed editore devono essere integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale. È un passaggio che deve essere ulteriormente rafforzato creando una efficace cornice di garanzie, perché il direttore possa esercitare liberamente il suo mandato senza interferenze editoriali.

Si dovrebbe, in altri termini, prevedere che tutti gli accordi tra editore e direttore relativi alla conduzione informativa del giornale siano non solo comunicati al corpo redazionale ma anche pubblicati nella loro interezza sul giornale e depositati presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Gli accordi devono anche prevedere la durata dell'incarico.

Con questa disposizione l'editore esercita il suo potere imprenditoriale di scelta e di indirizzo, al momento della nomina del direttore, e vincola tali scelte nel tempo e negli obiettivi.

Si restituisce così integralmente al direttore, per l'intero periodo del suo mandato, il potere di guida del giornale per quanto attiene la politica informativa e alla conseguente organizzazione del lavoro giornalistico.

Il deposito degli accordi tra editore e direttore presso il Garante avrebbe, peraltro, un significato non solo simbolico, qualora si prevedesse la possibilità di adire l'autorità di garanzia in caso di conflitti interpretativi sugli accordi stessi.

Ovviamente, rimane in piedi il problema di come funzione editoriale e funzione informativa possano scindersi in quei giornali in cui editore e direttore si identificano nella stessa persona fisica.

Il problema è stato posto nell'ultimo rinnovo contrattuale con la nostra richiesta di prevedere che quando il direttore assuma incarichi amministrativi nell'ambito dell'azienda nasce l'obbligo di nominare un condirettore cui attribuire i compiti e le responsabilità previsti dall'art. 6.

Un rafforzamento delle garanzie della posizione del direttore costituisce l'architettura sul quale reggere le conseguenti garanzie professionali per il complesso redazionale, quale prodotto intellettuale collettivo, e per il singolo giornalista.

Il secondo aspetto è quello dell'autonomia e dei poteri della redazione.

Per anni il sindacato si è esercitato nella ricerca di momenti di rafforzamento del corpo redazionale individuandoli in un diritto di voto nei confronti del direttore nel momento del suo insediamento. La norma contrattuale prevede che il direttore, quale primo atto dal suo insediamento porti il programma politico ed editoriale concordato con l'editore a conoscenza del corpo redazionale. Su questa disposizione contrattuale si è costruita l'usanza aziendale di procedere al cosiddetto «gradimento». Questo gradimento ha valore puramente morale. Non può, infatti, impedire l'assunzione dell'incarico da parte del direttore designato.

Una analisi attenta delle esperienze che il sindacato ha realizzato, anche di recente, in alcune aziende in occasione della nomina di nuovi direttori dimostra come il diritto di voto al momento dell'insediamento abbia valore puramente formale.

Quindi, il rafforzamento dei poteri del corpo redazionale non passa attraverso l'esaltazione del «gradimento» al momento della nomina del direttore, ma prevedendo occasioni di verifica in momenti successivi. Il «gradimento» o, comunque una manifestazione di fiducia o sfiducia al direttore, se avviene quando il direttore ha già realizzato il suo programma, o lo sta realizzando (dopo sei mesi? un anno dopo la sua nomina? a metà mandato? periodicamente?), acquista un significato politico-sindacale ben maggiore.

Un'altra ipotesi da prendere in esame potrebbe essere la previsione che la sfiducia della redazione rappresenti «giustificato motivo» per la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, venendo meno uno degli elementi «fiduciari» del rapporto stesso, che è, per le caratteristiche giuridiche richiamate, a differenza del normale rapporto imprenditore-dirigente, un rapporto che si basa su un doppio elemento fiduciario: direttore-editore, direttore-redazione.

Un'ulteriore sottolineatura di questo rapporto fiduciario direttore-redazione potrebbe essere individuato prevedendo che al momento della nomina del direttore e della pubblicazione degli accordi e del programma o, comunque, quando il corpo redazionale esprime la sfiducia al direttore, ogni singolo redattore può esercitare il diritto di recesso, in base all'art. 32 del contratto (clausola di coscienza).

Sempre in tema di poteri del corpo redazionale deve essere affrontato il nodo della «partecipazione», sul quale il sindacato, non solo il nostro, si è da molto tempo esercitato nella ricerca di soluzioni idonee. A questo tema abbiamo dedicato nei mesi scorsi un seminario con la partecipazione di qualificati esperti di diritto del lavoro e di problemi aziendali, raccogliendo, tra gli altri, i contributi di Gino Giugni, di Tiziano Treu e di Roberto Zaccaria. Se si escludono le soluzioni orientate verso la cogestione delle imprese, l'obiettivo della partecipazione resta quello di assicurare al corpo redazionale tutte le informazioni che riguardano la vita delle aziende garantendo la possibilità di esprimere al riguardo il proprio parere. Già oggi il contratto, negli articoli 30 e 34, prevede obblighi di comunicazione per l'editore, limitati, però ad alcune decisioni imprenditoriali. Si dovrebbe allargare questo obbligo a tutta l'attività dell'azienda. Le vie a disposizione non sono molte. È ipotizzabile una normativa che garantisca l'accesso del corpo redazionale all'azionariato aziendale? Questa è, ovviamente, una soluzione limitata alle aziende editoriali costituite in società per azioni e con problemi, anche giuridici, diversi a seconda che si tratti di società per azioni quotate o meno in borsa. Se si esclude la via dell'azionariato è ipotizzabile, comunque, una presenza dei giornalisti dell'azienda nei consigli di amministrazione, ovvero nei collegi dei sindaci, tenendo presente, però, che il collegio dei sindaci è sostanzialmente organo di verifica contabile.

Il nodo della partecipazione ha, evidentemente, diversi modi di essere, culturalmente e anche politicamente, avvicinato e considerato, modi diversi che appartengono più alla cultura europea che non a quella italiana, con tutte le naturali difficoltà che questo ritardo italiano comporta, tuttavia il nodo politico che, comunque, il tema stesso della partecipazione sollecita è urgente, attuale e forte. Perché, indipendentemente dalle strade tecniche che si volessero seguire, qui il problema politico è già comunque di grande attualità.

### Accesso a praticantato

Il problema dell'accesso rappresenta da sempre uno dei nodi più difficili da sciogliere e sul quale ci siamo esercitati a lungo. La nostra categoria soffre di una strana anomalia data dal fatto che pur essendo una categoria professionale, per accedervi occorre sempre il benestare di un editore. Senza una assunzione come praticante è impossibile diventare giornalisti. In pratica, nonostante la proclamata autonomia e autoregolamentazione della categoria, le chiavi dell'accesso rimangono nelle mani di altri. Un tentativo di modificare questa realtà è stato realizzato con la previsione in contratto di borse di studio per favorire l'accesso dei giovani. I risultati sono stati positivi (in questi giorni si stanno realizzando le selezioni per l'assegnazione di 35 borse che partiranno dal prossimo mese di gennaio), ma hanno modificato solo lievemente il meccanismo dell'accesso che resta quello della chiamata a discrezione dell'editore, basti pensare che per le prove di esame professionale i candidati superano il numero di 500 a sessione. Occorre allora pensare ad una modifica radicale del meccanismo. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha creato le condizioni per la nascita di scuole di giornalismo che consentano l'acquisizione del titolo professionale. L'iniziativa è certamente lodevole e il sindacato non ha mancato di assicurare il suo sostegno. Bisogna, però, chiarire se il nostro obiettivo è che la via delle scuole diventi l'unica via di accesso alla professione o se la dobbiamo considerare una via aggiuntiva. In ogni caso non è possibile pensare a scuole di giornalismo che non vedano il coinvolgimento degli editori. Di conseguenza il sindacato deve affrontare in sede di rinnovo contrattuale questo problema, anche in considerazione del fatto che molte aziende editoriali hanno realizzato iniziative aziendali di borse di studio, ottenendo così, in molti casi, una legalizzazione dell'abusivato. Ecco, allora, che ci si pone un altro interrogativo: favorire o vietare le scuole aziendali? È un ulteriore nodo che dobbiamo sciogliere affrontandolo in sede contrattuale.

Strettamente legato al problema dell'accesso è quello della *regolamentazione del praticantato*. Un problema che riguarda, ovviamente, anche l'Ordine professionale, ma che costituisce un passaggio estremamente importante dell'impianto contrattuale.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di un maggior controllo del praticantato attraverso l'assunzione di misure atte a garantire al praticantato l'originaria funzione formativa, sia pratica che teorica.

L'ipotesi, sulla quale si sta discutendo con l'Ordine professionale, potrebbe essere quella di prevedere, nell'ambito del periodo di praticantato, un periodo di frequenza obbligatoria a corsi di formazione teorica presso strutture formative riconosciute dalla FNSI e dal CNOG.

Si potrebbe, inoltre, prevedere che il praticante deve essere seguito da un *tutor* scelto dal direttore.

Si pone il quesito se il periodo di formazione teorica debba aggiungersi ai diciotto mesi attualmente previsti per il praticantato o se debba esservi ricompreso.

## Diritto d'autore

Strettamente legato al tema della professionalità è il capitolo sul diritto d'autore, una materia che richiede, ovviamente, interventi in sede legislativa, ma sulla quale è possibile individuare un percorso normativo nell'ambito contrattuale. È in questa sede, infatti, che occorre individuare tutti quei passaggi che possono meglio qualificare il rapporto di lavoro giornalistico come rapporto di natura professionale e non impiegatizia.

In questo senso è possibile operare su alcune specifiche norme contrattuali, per esempio:

sull'*art. 8 (rapporti plurimi)* relativo all'esclusiva, un'argomento già affrontato nel precedente rinnovo contrattuale, purtroppo senza alcun esito positivo, ma che occorre ridiscutere. L'esclusiva non può più continuare ad essere uno strumento nelle mani dell'editore. In quanto limitativa dell'esercizio della professionalità deve essere «contrattata» caso per caso tra editore e giornalista;

dell'*art. 14*, sulla cessione articoli, che deve essere anch'essa, contrattata caso per caso e che deve prevedere un analogo diritto di cessione per il giornalista e, comunque, il venir meno della clausola di esclusiva qualora ci sia cessione di articoli da parte dell'editore;

dell'*art. 9*, sulle modifiche degli articoli, che deve garantire ad ogni giornalista il diritto di decidere sulla pubblicazione o meno del suo pezzo, firmato o no, nel caso vi siano state apportate modifiche;

dell'*art. 32*, clausola di coscienza, che deve trovare applicazione in ogni caso di conflitto sull'esclusiva, sulla cessione e sulle modifiche degli articoli.

Sempre in tema di diritto d'autore deve essere sancito il «diritto alla firma», ovvero il diritto di ogni redattore di vedere pubblicati gli articoli di propria produzione con la propria firma.

## Socialità

In questo capitolo dovrebbero essere accorpate le richieste di natura assistenziale e previdenziale.

Tema centrale resta quello della *pensione integrativa* sul quale sino ad oggi ci siamo mossi con estrema cautela suggerita dall'incertezza del quadro legislativo e dall'ondeggiamento della politica governativa su tale materia.

Allo stato attuale esistono, comunque, alcuni strumenti che ci possono consentire di procedere sul terreno della previdenza integrativa.

In particolare, l'allegato *g)* del contratto in vigore, che si intitola «accordo per prestazioni previdenziali integrative», la cui gestione è affidata all'INPGI, e che, sotto forma di integrazione pensionistica, regola l'erogazione della vecchia «indennità fissa», a totale carico degli editori. Sino ad oggi, in realtà, la normativa è stata utilizzata per erogare al termine del rapporto in forma capitaria la cifra accantonata a nome del singolo giornalista nel corso del rapporto, secondo il vecchio schema dell'indennità fissa. La formula della rendita vitalizia, sia pure prevista nell'accordo, non è mai stata utilizzata perché risulta, allo stato attuale, decisamente svantaggiosa rispetto alla liquidazione in forma capitaria.

Un altro strumento che il sindacato si è dato è quello del «Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani», che gestisce gli accantonamenti realizzati con l'accordo 19 aprile 1987, e che sino ad oggi si è limitato a reinvestire il patrimonio accumulato.

Nello stesso capitolo devono essere ancora una volta riproposti i temi dell'*assicurazione infortuni* e della responsabilità civile. L'articolo 38 del CNL deve essere radicalmente modificato perché è inadeguato sia sul piano economico sia su quello normativo e su quello sociale. Un'assicurazione di carattere privato che in origine costituiva un trattamento di favore per la categoria offre oggi prestazioni inferiori perfino a quelle garantite ai lavoratori INAIL. Ciò senza contare il fatto che sono sempre più diffuse polizze integrative in favore dei dipendenti stipulate a carico delle aziende per contratto aziendale o per iniziativa del singolo datore di lavoro.

È sempre più sentito anche il problema della copertura dei rischi da *responsabilità civile* verso terzi cui sono soggetti i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale. La nostra precedente richiesta si articolava su due punti: garantire contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa tutti i giornalisti per i reati commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica alla dipendenza della propria azienda e riconoscere la copertura delle spese legali, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, relative a fatti connessi all'esercizio dell'attività professionale.

A queste richieste gli editori si sono sempre fermamente opposti, tra l'altro sostenendo l'impossibilità tecnico-giuridica di procedere tramite una copertura assicurativa. Il problema non risolto nei precedenti contratti, continua periodicamente a riproporsi. La Federazione della Stampa ha chiesto ad alcune compagnie di assicurazione di verificare la possibilità di una polizza collettiva per i giornalisti. Da tale studio è

emerso innanzitutto che è possibile realizzare una polizza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione giornalistica. Inoltre, che è possibile considerare tale polizza — come quella per l'assicurazione infortuni — nell'ambito del contratto collettivo di lavoro con una unica compagnia di assicurazione, realizzando così costi decisamente contenuti.

## Organizzazione del lavoro

Il capitolo sull'organizzazione del lavoro investe principalmente l'art. 7 (orario di lavoro), l'art. 11 (qualifiche e mansioni), l'art. 12 (corrispondenti) e l'art. 36 (pubblicisti).

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, già nel precedente rinnovo fu posto il problema di una maggiore flessibilità oraria mediante la previsione di un orario complessivo mensile. La materia deve essere ripresa, al fine di consentire un'articolazione dell'orario, ordinario e straordinario, più aderente alle esigenze di lavoro dei singoli settori, delle singole realtà editoriali, e delle specifiche mansioni di ogni singolo giornalista.

In questo quadro deve essere ripreso il discorso sull'orario di lavoro del giornalista addetto al DESK.

Si può immaginare un video terminale senza una persona che lo utilizza e lo fa funzionare? Dunque la tecnologia «redazionalizza». Per loro specifica struttura le macchine trasformano il giornalista in un operatore — qualificato finché si vuole — ma sempre con le mani sulla tastiera. Questa tendenza è assecondata dalle aziende editrici che per ragioni economiche preferiscono riciclare le figure professionali di cui è ricca la nostra categoria aprendo loro le porte del desk. In pratica e per esemplificare: il cronista diventa redattore.

La logica dell'impresa dice che non è coerente investire miliardi in macchinari senza sfruttarli in massima misura. Non è conveniente pagare una giornata di lavoro per un collega che frequenta la questura piuttosto che il palazzo del Tribunale in cambio di un pezzo di sessanta righe che occupa dieci centimetri quadrati di una pagina. Molto più utile, molto più «produttivo» tenerlo con lo stesso stipendio al VDT dove di righe ne macina a centinaia licenziando intere pagine di giornale.

Il risultato è che il desk si gonfia (molto più delle redazioni «di cucina» dei giornali pre-tecnologia) pur rimanendo ampiamente e gravemente al di sotto delle reali necessità di organico. Molti giornalisti dietro le macchinette e pochi a cercare le notizie, per vedere i fatti, controllarli, descriverli.

Il ruolo che un tempo era riservato al cronista finisce per essere affidato al «collaboratore», figura, ormai popolare nei giornali, che lavora secondo vari livelli di abusivato.

L'affollamento del desk e il ritirarsi in trincea dalle cronache dimostra che questa organizzazione del lavoro mostra insufficienze e pericoli.

Affrontare questa situazione significa articolare diversamente il lavoro del desk.

Soluzioni facili, probabilmente, non ce ne sono e le esperienze straniere, che pure hanno conosciuto i VDT prima di noi non ci aiutano.

In Inghilterra è prevista una «pausa» di alcuni minuti per ora, ma i colleghi inglesi questa pausa, di fatto, non la fanno.

In occasione del precedente rinnovo fu avanzata la possibilità di prevedere un orario giornaliero ridotto per questa fascia di colleghi. La proposta fu scartata perché la commissione riteneva, allora, che una soluzione di questo tipo avrebbe «condannato» al desk una parte della redazione, con il risultato, facilmente constatabile, che i colleghi sono stati ugualmente «condannati» al desk senza alcun sollievo di orario.

Il problema del desk deve assumere, per tutta la categoria, un'importanza strategica centrale nel rinnovo contrattuale perché è attraverso di esso che passa la discriminante tra professione e impiego. È necessario, in altri termini, rompere la ghettizzazione alla quale sono condannati i colleghi addetti al desk e che finirebbe per rendere irreversibile la divisione all'interno della categoria, deprofessionalizzando, alla fine, tutti coloro che lavorano nelle redazioni. Scartata l'ipotesi di prevedere pause orarie rigide per chi lavora al desk, perché significherebbe introdurre un controllo editoriale sui tempi di permanenza e di lavoro al desk del singolo giornalista, le soluzioni da individuare potrebbero essere diverse e, comunque, cumulabili tra loro. Si potrebbe, per esempio, prevedere la riduzione dell'orario di lavoro, in termini giornalieri o mensili. Si potrebbe anche ipotizzare un limite orario giornaliero di permanenza al desk, con riduzione, o meno, dell'orario complessivo. Si potrebbe prevedere il diritto del giornalista al desk di individuare autonomamente e sulla base delle personali esigenze di lavoro i tempi di pausa. Una tutela più adeguata della professionalità del giornalista addetto al desk si potrebbe, inoltre, perseguire con la previsione, obbligatoria, di un limite settimanale di giorni (3, 4?) di operatività al desk riservando gli altri

giorni al lavoro esterno. Deve, comunque, essere garantito al giornalista al desk il diritto-dovere deontologico di verificare le fonti delle informazioni oggetto del suo lavoro.

Queste soluzioni, ipotizzate, possono essere previste singolarmente, ma possono anche essere considerate globalmente come un'organica richiesta di misure a salvaguardia della professionalità dei redattori.

In tema di orario di lavoro appare, inoltre, necessario procedere ad una *risrittura della norma relativa all'indennità compensativa* per quelle qualifiche e mansioni non tenute al rispetto dell'orario di lavoro. La misura dell'indennità oggi non è più adeguata alla prestazione richiesta, ma soprattutto il «mansionario» previsto dalla norma non risponde adeguatamente alle modificate condizioni e organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda l'*art. 11* si pone l'obiettivo di procedere nella linea tracciata con il precedente contratto di un allargamento della scala parametrica. Il raggiungimento di questo obiettivo ci consentirebbe di risolvere per altra via un problema che viene posto da più parti in relazione allo scongelamento degli scatti di anzianità. In molte redazioni si presentano, infatti, casi di colleghi con alta ed identica anzianità. Di questi, quelli con qualifica superiore che hanno avuto lo scongelamento degli scatti, hanno finito per avere un retribuzione più bassa rispetto ai colleghi rimasti nella categoria inferiore. Sembra difficilmente percorribile la via dello scongelamento dei superminimi individuali derivanti dall'operazione di scongelamento degli scatti, un allargamento della fascia parametrica risolverebbe anche questo problema.

Il problema principale dell'*art. 11* resta, tuttavia, quello della *definizione delle mansioni*, di fatto inesistente. La norma contrattuale è sempre stata estremamente vaga al riguardo, non casualmente. Le modalità di svolgimento del lavoro giornalistico erano, infatti, tali da non consentire una chiara definizione delle mansioni. Oggi, le diverse realtà redazionali (quotidiani, periodici, agenzie) hanno mansionari diversi che rispondono alle proprie peculiarità di settore, mentre la crescente specializzazione professionale richiede sempre meno quella mobilità di settore e di mansioni che caratterizzavano in precedenza il lavoro giornalistico. Tutto questo è fuori dal contratto ed è normato da accordi aziendali, quando esistono, o nella maggior parte dei casi, da prassi aziendali e discrezionalità editoriali.

Rientra nel capitolo sull'organizzazione del lavoro l'*articolo 12 relativo ai corrispondenti*, che copre una realtà estremamente vasta ed eterogenea, cresciuta parallelamente allo sviluppo dell'informazione locale e alla introduzione di nuove tecnologie. La norma, nell'attuale scrittura, è ormai obsoleta ed assolutamente inadeguata. Si dovrebbe procedere ad una sua completa riformulazione che tenga conto di diversi parametri: non più il numero di abitanti, ma l'intensità della prestazione, l'importanza, dal punto di vista informativo, del luogo da cui avviene la corrispondenza, lo spazio che l'informazione locale ha nell'economia della testata.

Occorre allargare le «maglie» dell'applicazione contrattuale agli artt. 2, 12 e 36, prevedendo un «quadro di interventi» maggiormente adeguato al nuovo e mutato sistema dell'informazione. Il lavoro nero e lo sfruttamento, che ancora regnano, deve essere combattuto a tutti i livelli. È impensabile che si possano realizzare quotidiani regionali sul lavoro nero e sullo sfruttamento di colleghi fuori da qualsiasi normativa contrattuale.

Per quanto riguarda l'*art. 36*, ferma restando l'esigenza, in base al principio che a parità di prestazione debba corrispondere parità di retribuzione, che la retribuzione minima dei pubblicisti *part-time* deve essere proporzionata a quella corrispondente al redattore ordinario, viene da più parti avanzata la richiesta di prevedere la possibilità di realizzare contratti *part-time*, non solo nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza, ma anche nelle aree comprensoriali e in altre realtà redazionali da individuare.

### Salvaguardia della salute

Il problema della salvaguardia della salute acquista sempre maggiore centralità nel confronto sindacale con gli editori all'interno delle singole aziende. Il nostro contratto già contiene un importante presidio normativo a tutela dell'integrità fisica dei colleghi, che lavorano nelle testate dove sono stati introdotti nuovi sistemi produttivi a tecnologia avanzata, cioè, nella quasi totalità delle aziende. In particolare nell'ultimo rinnovo contrattuale di prevede la costituzione di un comitato paritetico con il compito di raccogliere e coordinare studi e ricerche di carattere medico ed ergonomico. Uno strumento, quindi, di raccolta di documentazione, che oggi appare del tutto insufficiente. Gli studi e le ricerche che ci provengono da tutto il mondo sono, infatti, molto contraddittorie tra loro. L'Università di Atlanta sostiene che l'uso del video-terminale è causa di emicranie, ma la ricerca è stata condotta sulle cassiere dei supermercati. Dall'Illinois arrivano notizie tranquillizzanti: solo chi ha carenze oculari congenite è soggetto a rischio, per gli altri, non esiste alcun problema di salute.



E potremmo continuare all'infinito. Si tratta sempre di indagini parziali o settoriali che interessano categorie che hanno scarse affinità con il lavoro giornalistico. Occorrono, quindi, indagini personalizzate sul lavoro giornalistico condotte su ampia campionatura di giornalisti. Di qui la necessità di trasformare l'attuale commissione in un osservatorio permanente che non si limiti a recepire studi provenienti dall'estero, ma che sia promotore di un'indagine particolareggiata sugli effetti dell'uso del videoterminale nel lavoro dei giornalisti italiani.

### *Carta di Treviso*

FNSI e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano e superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi nella convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:
  - che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza»;
  - che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
  - che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
  - che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
  - che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

FNSI e Ordine dei giornalisti, consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il: «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate....».

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese, la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con «Telefono Azzurro», il seguente protocollo d'intesa:

- a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
- b) la tutela della personalità del minore si estende anche — tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti — a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
- c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore — esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi — si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca — con inchieste speciali, dibattiti — la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.

FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

- a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante dalla legge sul sistema radiotelevisivo;
- a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con «Telefono Azzurro», insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa — sentiti anche costituendo gruppi di lavoro — tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa.

*Unione Stampa Periodica Italiana*

## **Piccole editrici e Registro nazionale della stampa**

Rispetto al precedente documento dell'USPI, allegato alla Relazione al Parlamento del Garante della radiodiffusione ed editoria del primo semestre 1990 non c'è molto da aggiungere. La categoria, infatti, continua a non vedere esiti accettabili all'incognita dell'IVA e ad una sua soluzione comunitaria, alla prospettiva di una nuova legge dell'editoria che salvaguardi veramente le imprese di piccolo e medio capitale dall'invadenza delle grandi concentrazioni editoriali, alla richiesta di aggiornamento della legge istitutiva dell'Ordine Professionale dei Giornalisti arenatasi sulla strada delle buone intenzioni.

Dove poi la categoria subisca una inesplicabile penalizzazione è nel campo della distribuzione postale che dal 1° gennaio 1991 registra una nuova grave impennata tariffaria, mentre il servizio continua a peggiorare a livelli di incredibile inefficienza che paralizzano qualsiasi politica degli abbonamenti.

L'USPI, fin dal suo precedente Congresso nazionale del 1987, auspicò l'affidamento del servizio di distribuzione dei periodici ad un'azienda a partecipazione statale che potesse recuperare accettabili livelli di efficienza sfuggendo ai lacci della contabilità di Stato e del contratto di pubblico impiego.

La proposta non solo è attuale, ma è drammaticamente urgente poiché se non si giungerà in tempi brevi ad una soluzione politico-legislativa (lo stesso Ministro delle Poste sarebbe orientato per l'affidamento di tutto il servizio postale — non affidato ai privati — ad un Ente autonomo) le altre cinquemila testate che non possono permettersi di raggiungere le edicole, soprattutto per gli alti costi di distribuzione, dovranno inevitabilmente cessare le pubblicazioni, con buona pace del pluralismo.

Dopo questo forse troppo lungo preambolo, l'USPI vorrebbe limitare il presente documento di lavoro ad una «modesta proposta» che trae origine da una delle nuove competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria: la tenuta del Registro Nazionale della Stampa.

Le aziende editoriali di piccolo e medio capitale, tradizionalmente associate all'USPI, vogliono che il nuovo Ufficio del Garante non mortifichi la filosofia dell'ordinamento editoriale che è preordinata non solo a porre precisi limiti alle espansioni multimediali ma anche a sostenere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piccole e medie testate che alimentano il pluralismo e, in definitiva, la libertà di stampa.

In una intervista ad «OG Informazione», il mensile del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Garante prof. Santaniello, riferendosi ai periodici, ha opportunamente evidenziato un passaggio: quello di «mettere a calcolo quei tipi di periodici che contribuiscono a fare opinione, di informazione generale e di attualità, mentre andrebbero tenuti fuori gli innumerevoli tipi di stampa periodica a carattere nomotematico o scientifico o professionale ecc.». È proprio a favore di questo vasto comparto del settore che l'USPI da tempo reclama che per le piccole imprese editrici, le procedure di iscrizione al Registro Stampa del Tribunale, siano semplificate, ai fini delle provvidenze e delle riduzioni tariffarie postali e telefoniche.

L'attuale farraginosa (e costosa) procedura e la documentazione da produrre furono, infatti, stabilite guardando alle grandi case editrici (dotate di legali e commercialisti, nonché di libri paga e bilanci miliardari) e quindi mal si presta ad essere applicata all'editore di piccolo o medio capitale. Spesso questo paladino del pluralismo, dell'informazione locale, della cultura specializzata, pubblica una sola testata, la cui tiratura non supera le 10.000 copie, non dispone certo di giornalisti a tempo pieno ma anzi cumula nella sua persona le figure del proprietario, del direttore responsabile, dell'amministratore e del capo redattore!

In attesa di una nuova legge per l'editoria che semplifichi l'iscrizione al R.N.S. per le piccole imprese e l'esecuzione da tale iscrizione per gli editori delle riviste di elevato valore culturale, l'USPI chiede che in sede di regolamento di attuazione della legge che disciplina le nuove competenze del Garante, siano rese più praticabili le procedure e le certificazioni richieste dall'attuale normativa se — come ha testualmente affermato lo stesso prof. Santaniello, nella richiamata intervista — «il regolamento di attuazione, come dice appunto la dizione formale, è qualcosa di più del semplice regolamento di esecuzione. È tale cioè da poter dare un contenuto maggiormente applicativo e una maggiore capacità attuativa alla norma di legge. Queste, essendo fonte primaria, sono per forza di formulazione prevalentemente generale».

L'USPI, in particolare, propone che lo stesso Ufficio del Garante predisponga un modello di domanda recante una serie di autocertificazioni da rendere con le classiche crocette e da sottoscrivere sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa.

L'USPI chiede, infine, che — attraverso una procedura informatica — le nuove iscrizioni siano evase sollecitamente, e non in molti mesi come oggi avviene, e che se la documentazione risulti incompleta le domande non siano messe a dormire ma l'editore ne sia subito informato per evitargli i danni economici di un lungo ed inesplicabile silenzio.

Non passa giorno che l'USPI non sia interessata ad una domanda di iscrizione inevasa, ad una certificazione tardiva, ad un documento smarrito: c'è da augurarsi che la funzione di garanzia dispieghi le sue ali anche terra terra, soffiando sulla polvere del vecchio Registro.

## **ALLEGATI**

PAGINA BIANCA

## Allegato n. 1

## Contributi ai quotidiani

N	Editore	Testata	Contributo
<b>Ex art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416</b>			
<b>1981</b>			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	41.221.000
<b>1982</b>			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	49.939.000
<b>1983</b>			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	(1) 34.012.000
<b>1984</b>			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi	68.350.000
<b>1985</b>			
1	GAV Pubblicità S.r.l.	L'Agenzia di Viaggi (1.1/19.10)	60.822.000
<b>Ex art. 8 della legge 25 febbraio 1987, n° 67</b>			
<b>1987</b>			
1	Soc. Veneta Editrice-S.V.E. S.p.A.	Messaggero Veneto	802.500.000
2	Ed. ce La Stampa S.p.A.	La Stampa Stampa Sera	3.755.082.000 1.295.615.000
<b>Ex art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n° 67</b>			
<b>1988</b>			
1	Editoriale Quotidiani Veneti di G. Mondadori e Associati S.p.A.	Mattino di Padova Nuova Venezia Tribuna di Treviso	2.900.000.000
2	Ed. ce Il Tirreno S.r.l.	Tirreno	3.500.000.000
3	Ed. le Stampa Triestina S.p.A.	Primorski Dnevnik	1.900.000.000
4	Investeditor S.p.A.	Giornale di Bergamo Oggi	1.756.602.000
5	SEDINT S.p.A.	Progresso Italo-Americano	2.100.000.000
6	La Ragione S.p.A.	Voce Repubblicana	1.119.656.000
7	L'Unità S.p.A.	L'Unità	5.300.000.000
8	Edisalento S.r.l.	Quotidiano	1.900.000.000
9	S.E.P.-Soc. Edizioni e Pubblicazioni S.p.A.	Secolo XIX	4.700.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

N	Editore	Testata	Contributo
10	S.E.A. S.p.A.	Corriere Adriatico	1.900.000.000
11	Soc.Ed.ce Il Popolo - La Discussionione - Ed.ni Cinque Lune S.r.l.	Il Popolo	2.100.000.000
12	Soc.Europea di Edizioni S.p.A.	Giornale	5.300.000.000
13	EDIME S.p.A.	Mattino	5.000.000.000
14	Athesiadruk S.r.l.	Dolomiten	2.100.000.000
15	ESEDRA S.p.A.	Il Fiorino Giornale d'Italia	3.100.000.000
16	La Nuova Sardegna S.p.A.	Nuova Sardegna	3.300.000.000
17	Coop. Ed.le 28 Luglio a r.l.	Brescia Oggi Nuovo	1.900.000.000
18	SE.GE.SA. S.p.A.	Il Giorno	5.500.000.000
19	Ed.ce Romana S.r.l.	Il Tempo	4.400.000.000
20	Unione Sarda S.p.A.	Unione Sarda	3.700.000.000

(1) 1° semestre.



## Allegato n. 2

## Contributi ai periodici

N.	Editore	Testata	Contributo
<b>Ex art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416</b>			
<b>1981</b>			
1	Ed.ce Sindacale Italiana - ESI S.r.l.	Assistenza Sociale C.G.I.L. Sindacato Scuola Diritti dei Lavoratori Lotte Agrarie Rassegna Sindacale Rassegna Sindacale Quaderni	1.063.000 9.865.000 651.000 1.357.000 11.848.000 1.156.000
2	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.740.000
3	New International Media S.r.l.	Musica Viva Pubblicità Domani	4.022.000 1.142.000
4	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	32.386.000
<b>1982</b>			
1	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale Rassegna Sindacale Il Lavoro Ravennate Tabloid C.G.I.L. Siena Sindacato Proposta C.G.I.L. Pagine Sindacali Lavoro nei Trasporti Lotte Agrarie Diritti dei Lavoratori C.G.I.L. Sindacato Scuola Rassegna Sindacale Quaderni ETLI C.G.I.L. Notiziario Assistenza Sociale Mondo Operaio	108.000 60.020.000 662.000 (1) 3.338.000 (2) 648.000 (2) 235.000 (2) 308.000 14.234.000 8.131.000 1.589.000 39.464.000 3.506.000 1.584.000 2.298.000 43.491.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	L'Agricoltura Italiana	228.000
3	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa		
4	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.901.000
5	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	30.614.000
6	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	555.000
7	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	58.253.000
8	European Language Institu- te	Gosse Juvenis Jeunes Kid Kinder Ragazzi Teen Tot	10.638.000
9	New Internazionale Media S.r.l.	Pubblicità Domani Musica Viva	1.490.000 7.482.000
10	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	35.688.000
<b>1983</b>			
1	Ed.le Olimpia S.p.A.	Nuovissima Enciclopedia Pratica della Caccia	21.441.000
2	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale Rassegna Sindacale Il Lavoro Ravennate	213.000 75.758.000 779.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Siena Sindacato	1.348.000
		Proposta C.G.I.L.	758.000
		Lavoro	1.344.000
		Pagine Sindacali	795.000
		Lavoro nei Trasporti	11.121.000
		Lotte Agrarie	8.418.000
		Diritti dei Lavoratori	1.729.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	39.756.000
		ETLI C.G.I.L. Notiziario	(1) 7.266.000
		Assistenza Sociale	2.712.000
		Sindacato Moderno	360.000
		I Nuovi Trasporti	951.000
		Telepost	(2) 689.000
		Sindacato Marche	785.000
		Il Dibattito	53.000
		Lavoro e Territorio	608.000
		Il Lavoratore Alimentarista	631.000
		Primo Maggio	1.875.000
		FISAC Note	11.056.000
		IRES C.G.I.L. Marche	607.000
		Sindacato e Territorio	(2) 99.000
		Formula 80	(2) 1.149.000
		IS Produrre Informazione e Spettacolo	1.925.000
3	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	33.227.000
4	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa	L'Agricoltura Italiana	(2) 127.000
		Studi Novecenteschi	140.000
		Lavoro Critico	(2) 74.000
		Italianistica	(2) 175.000
		Atti della Fondazione G. Ronchi	369.000
		Rivista Italiana di Studi Napoleonici	(1) 172.000
		L'Ingegnere	768.000
		Ingegneria Nucleare	384.000
5	Centro Italiano Femminile	Cronache ed Opinioni	1.632.000
6	BEMA Ed.ce S.r.l.	Modulo	13.090.000
7	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	(2) 44.424.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	566.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	38.672.000
10	European Language Institute	Adulescens	
		Chico	
		Gosse	
		Juvenis	
		Jeunes	
		Kid	
		Kinder	27.537.000
		Mosse	
		Muchaco	
		Ragazzi	
		Rainbow	
		Teen	
		Tot	
11	La Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	40.539.000
12	Ed.le BM Italiana S.r.l.	Scuola e Insegnanti	(2) 4.958.000
13	New International Media	Pubblicità Domani	4.030.000
		Musica Viva	14.334.000
14	La Voce del Popolo	La Voce del Popolo	(2) 16.294.000
<b>1984</b>			
1	EDIESSE S.r.l.	Unità Sindacale	48.000
		Rassegna Sindacale	69.965.000
		Il Lavoro Ravennate	263.000
		Siena Sindacato	1.495.000
		Proposta C.G.I.L.	459.000
		Pagine Sindacali	374.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Lavoro nei Trasporti	9.345.000
		Lotte Agrarie	8.883.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	40.081.000
		Assistenza Sociale	3.226.000
		Sindacato Moderno	559.000
		I Nuovi Trasporti	1.456.000
		Telepost	1.532.000
		Sindacato Marche	870.000
		Il Dibattito	480.000
		Lavoro e Territorio	1.190.000
		Il Lavoro	1.932.000
		Il Lavoratore Alimentarista	406.000
		Primo Maggio	2.452.000
		FISAC Notizie	2.333.000
		IRES C.G.I.L. Marche	754.000
		Sindacato e Territorio	358.000
		Formula 80	2.381.000
		IS Produrre Informazionee Spettacolo	307.000
		Arti Visive	276.000
		Bollettino Filtea	1.342.000
		Contatto	739.000
		IRES Materiali	823.000
		Notiziario INCA	686.000
		Sindacato e Lavoro	545.000
		Voce dei Lavoratori	588.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	34.742.000
3	Giardini Ed.ri e Stampatori in Pisa S.r.l.	Lavoro Critico	376.000
4	Coop. Ed.le Parmense Soc. Coop. a r.l.	Vita Nuova	3.238.000
5	Sindacato Pensionati Italiani C.G.I.L.	Il Pensionato d'Italia	(1) 66.510.000
6	BEMA Ed.ce S.r.l.	Isolare CTA	942.000
		Impermealizzare	592.000
		Verniciature & Decorazioni	3.073.000
		In Laterizio	13.788.000
		Modulo	11.289.000
7	Ed.ni Dedalo S.p.A.	Quaderni Medievali	576.000
		Ricerca e Informazione	2.413.000
		Quaderni di Storia	551.000
		Monthly Review	748.000
		Piccolo Hans	874.000
		Sapere	14.776.000
		Controspazio	2.464.000
		Inchiesta	1.397.000
		Bozze	1.155.000
		Cinema Nuovo	1.401.000
		Agorà Duemila	4.620.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	592.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	86.402.000
10	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	123.510.000
11	S.C.E.R.P.A. Ed.ce S.n.c.	Check Up Incontri	(1) 23.349.000
12	Ed. Maria Ausiliatrice	Maria Ausiliatrice	10.280.000
13	Ed.ce Crisalide S.r.l.	Caravan Notizie	(2) 6.640.000
14	Aerobic Shape S.r.l.	Aerobic Shape	16.716.000
15	Ed.ni Il Sole 24 Ore S.p.A.	Economia e Tributi	20.148.000
16	New International Media S.r.l.	Pubblicità Domani	3.520.000
		Musica Viva	15.582.000
		Nuova Cucina	16.543.000
17	Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	43.789.000
18	Ed.le Crotonese S.r.l.	Il Crotonese	3.499.000
19	Il Pensiero Scientifico Ed.re S.r.l.	Aggiornamenti in Ematologia	642.000
		Clinica e Laboratorio	446.000
		Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva	476.000
		Ematologia Clinica	921.000
		Endocrinologia Cl.e Metabol.	916.000
		Gastroenterologia Clinica	623.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Haematologica	1.498.000
		Italian Journal of Biochemistry	479.000
		Medicina ed Informatica	2.401.000
		Medicina Illustrata	354.000
		Microcircolazione Oggi	841.000
		Neonatologia Clinica	485.000
		Oncologia Clinica	929.000
		Ortopedia Clinica	381.000
		Ostetricia e Ginecologia	866.000
		Pneumatologia Clinica	351.000
		Progressi in Patologia Cardiovascolare	2.866.000
		Prospett. Psicoanalitiche nel Lavoro	409.000
		Psicologia Clinica	339.000
		Radiologia Clinica	601.000
		Recenti Progressi in Medicina	4.524.000
		Reumatologia Clinica	299.000
		Rivista dell'Infermiere	862.000
		Rivista di Neurologia	329.000
		Rivista di Psicoanalisi	1.492.000
		Rivista di Psichiatria	372.000
		Terapia Moderna	1.705.000
		Trasfusione del Sangue	487.000
		Urologia Clinica	496.000
20	Pragma Ed. ce S.r.l.	Cinquemattoni Edra	(2) 1.814.000
21	Minerva Medica S.p.A.	Bollettino SIFO	473.000
		Chirurgia del Piede	516.000
		Europa Medicophysica	674.000
		Gazzetta Medica Italiana	589.000
		Giornale di Emodinamica	576.000
		Giornale Italiano di Chemioterapia	219.000
		Giornale Italiano di Dermatologia	1.943.000
		International Angiology	5.799.000
		Italia Medica	1.271.000
		Journal Nuclear Medicine Allied Science	295.000
		Journal of Cardiovascular Surgery	4.685.000
		Journal of Neurosurgical Sciences	153.000
		Journal of Sports Medicine and Physical	965.000
		Medicina dello Sport	3.817.000
		Medicina Sociale	173.000
		Minerva Aerospaziale	74.000
		Minerva Anestesiologica	2.934.000
		Minerva Angiologica	764.000
		Minerva Cardioangiologica	1.253.000
		Minerva Chirurgica	3.629.000
		Minerva Chirurgica del Mediterraneo Latino	63.000
		Minerva Dietologica e Gastroenterologica	379.000
		Minerva Endocrinologica	616.000
		Minerva Ginecologica	1.694.000
		Minerva Medica	9.523.000
		Minerva Medicolegale	229.000
		Minerva Oftalmologica	151.000
		Minerva Ortognatodontica	319.000
		Minerva Ortopedica	1.214.000
		Minerva Pediatrica	3.752.000
		Minerva Pneumologica	422.000
		Minerva Psichiatrica	234.000
		Minerva Riflessoterapeutica	149.000
		Minerva Stomatologica	2.984.000
		Minerva Urologica	460.000
		Otorinolaringologia	641.000
		Panminerva Medica	213.000
		Radiologia Medica	7.464.000
		Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicomatica	60.000
		Rassegna sulla Sperimentazione Organizzativa	1.345.000
		Riforma Medica	373.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Rivista di Cardiologia Prevent. e Riabilit.	219.000
		Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale	553.000
		Rivista Italiana di Pediatria	5.582.000
<b>1985</b>			
1	EDIESE S.r.l.	Anziano nelle Marche	77.000
		Rassegna Sindacale	66.997.000
		Siena Sindacato	161.000
		Proposta C.G.I.L.	286.000
		Pagine Sindacali	246.000
		Pagine Sindacali Lombardia	571.000
		Lavoro nei Trasporti	9.799.000
		Lotte Agrarie	7.171.000
		C.G.I.L. Sindacato Scuola	25.120.000
		Assistenza Sociale	5.303.000
		Sindacato Moderno	581.000
		I Nuovi Trasporti	2.006.000
		Telepost	2.156.000
		Sindacato Marche	277.000
		Lavoro e Territorio	209.000
		Lettere Sinistra 80	121.000
		Lotte Unitarie	1.124.000
		Meta	6.656.000
		Primo Maggio	1.185.000
		IRES C.G.I.L. Marche	161.000
		Formula 80	2.801.000
		Informafiom	6.879.000
		Arti Visive	714.000
		Bollettino Filtea	3.444.000
		Contatto	1.729.000
		IRES Materiali	566.000
		Notiziario INCA	1.085.000
		Sindacato e Società	83.000
		Università Progetto	7.032.000
		Voce dei Lavoratori	424.000
2	Ed.ce Avanti S.p.A.	Mondo Operaio	55.289.000
3	Coop. Ed.le Parmense a r.l.	Vita Nuova	1.569.000
4	Sindacato Pensionati Italiani C.G.I.L.	Il Pensionato d'Italia	147.888.000
5	BEMA Ed.ce S.r.l.	Isolare CTA	1.040.000
		Impermealizzare	926.000
		Verniciature & Decorazioni	2.368.000
		In Laterizio	5.698.000
		Modulo	8.898.000
6	Ed.ni Dedalo S.p.A.	Quaderni Medievali	669.000
		Ricerca e Informazione	1.671.000
		Quaderni di Storia	458.000
		Monthly Review	876.000
		Piccolo Hans	652.000
		Sapere	16.202.000
		Controspazio	4.267.000
		Inchiesta	743.000
		Bozze	1.205.000
		Cinema Nuovo	1.671.000
		Agorà Duemila	908.000
7	Ditta Indiv.le di Italo Carlo Sesti	Scena Illustrata	(1) 689.000
8	Assoc.ne Scuola Notizie	Scuola Notizie	413.000
9	Ed.ni Commercio Soc. Coop. Ed.le a r.l.	Il Giornale dei Commercianti	88.401.000
10	Il Focolare	Il Focolare	557.000
11	Diletto & Co. S.p.A.	Bar Giornale	197.895.000
12	S.C.E.R.P.A. Ed.ce S.n.c.	Check Up Incontri	15.352.000
13	Omnia S.r.l.	La Nuova Provincia	42.153.000
14	Ed. Maria Ausiliatrice	Maria Ausiliatrice	10.584.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
15	Ed.ce Crisalide S.r.l.	Caravan Notizie	22.782.000
16	Ed.ni Il Sole 24 Ore S.p.A.	Economia e Tributi	140.846.000
17	CESIL S.r.l.	Leadership Medica	(2) 13.408.000
18	Panini S.p.A.	Critica d'Arte	10.512.000
19	New International Media Ed.le a r.l.	Pubblicità Domani Musica Viva Nuova Cucina	3.569.000 16.560.000 11.960.000
20	Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini	Frate Indovino	46.126.000
21	Ed.le Crotonese S.r.l.	Il Crotonese	4.179.000
22	Il Pensiero Scientifico Ed.re S.r.l.	Aggiornamenti in Ematologia Clinica e Laboratorio Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva Ematologia Gastroenterologia Clinica Italian Journal of Biochemistry Medicina ed Informatica Medicina Tropicale Neonatologia Clinica e Ostetricia Microcircolazione Oggi Progressi in Patologia Cardiovascolare Progressi in Radiologia Prospett. Psicoanalitiche nel Lavoro Psicologia Clinica Quaderni di Tecnica e Gestione dei Servizi Recenti Progressi in Medicina Ricerca Pratica Rivista dell'Infermiere Rivista di Neurologia Rivista di Psicoanalisi Rivista di Psichiatria Terapia Moderna Trasfusione del Sangue	250.000 125.000 297.000  776.000 907.000 242.000 1.117.000 195.000 277.000 624.000 873.000 122.000 473.000 151.000 191.000  12.163.000 3.263.000 488.000 225.000 746.000 292.000 1.544.000 299.000
23	Pragma Ed.ce S.r.l.	Cinquemattoni Edra	4.607.000
24	Minerva Medica S.p.A.	Bollettino SIFO Chirurgia del Piede Europa Medicophysica Gazzetta Medica Italiana Giornale di Emodinamica Giornale Italiano di Dermatologia International Angiology Italia Medica Journal Nuclear Medicine Allied Science Journal of Cardiovascular Surgery Journal of Neurosurgical Sciences Journal of Sports Medicine and Physical Medicina dello Sport Medicina Sociale Minerva Anestesiologica Minerva Angiologica Minerva Cardioangiologica Minerva Chirurgica Minerva Dietologica e Gastroente- rologica Minerva Endocrinologica Minerva Ginecologica Minerva Medica Minerva Oftalmologica Minerva Ortognatodontica Minerva Ortopedica Minerva Pediatrica Minerva Pneumologica Minerva Psichiatria Minerva Stomatologica Minerva Urologica	434.000 696.000 447.000 545.000 651.000 2.673.000 1.178.000 1.649.000 683.000  6.557.000 403.000 679.000  4.693.000 139.000 3.335.000 452.000 1.073.000 3.629.000 617.000  183.000 2.413.000 7.776.000 126.000 346.000 1.972.000 3.223.000 426.000 330.000 4.553.000 763.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Otorinolaringologia	664.000
		Panminerva Medica	203.000
		Radiologia Medica	14.419.000
		Rassegna sulla Sperimentazione Organizzativa	1.661.000
		Riforma Medica	341.000
		Rivista di Cardiologia Prevent. e Riabilit.	95.000
		Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale	467.000
		Rivista Italiana di Pediatria	8.548.000
		Rivista Italiana di Biologia e Medicina	1.806.000
25	Ditta Indiv.le Aldo Primorano	Alè Roma	1.353.000
		Alè Taranto	939.000
		Alè Catanzaro	1.227.000

(1) 1° semestre

(2) 2° semestre

## Ex art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

## 1987

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Ciao 2001	500.000.000
		Hallo	500.000.000
		H.M.	465.209.000
		Music	483.125.000

## 1988

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Big Parade	327.561.000
		Ciao 2001	500.000.000
		H.M.	500.000.000
		Music	476.738.000
		Top	346.911.000
2	Coop. Ed.le Nuova Alba a r.l.	Alba	500.000.000
3	Coop. Libera Stampa a r.l.	Noi Donne	500.000.000
4	S.E.P.I. S.r.l.	Retrospective Politiche Borghese	800.000.000
5	Soc. Ed.le ed Attività Culturali S.r.l.	Opinione	364.762.000

## 1989

1	Athena 2001 Soc. Coop. a r.l.	Big Parade	332.767.000
		Blu	326.412.000
		Blu Jeans	236.717.000
		Ciao 2001	500.000.000
		Hallo	500.000.000
		Hit	268.472.000
		H.M.	500.000.000
		Jumbo Poster	272.178.000
		Metal Poster	320.712.000
		Music	496.562.000
		Pop Corn	285.207.000
		Top	349.282.000
		Top Magazine	309.879.000

## Ex art. 10 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

## 1986

1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	4.356.000
2	Associazione Universale S. Antonio	Difesa del Popolo	46.904.000
3	Opera Pia della Dottrina Cristiana	Ticino	10.867.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N	Editore	Testata	Contributo
<b>1987</b>			
1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	5.641.000
2	Opera Pia della Dottrina Cristiana	Ticino	11.310.000
3	Soc. Coop. Monregalese S.r.l.	Unione Monregalese	16.814.000
4	Coop. Firenze 2000 S.r.l.	Toscana Oggi	41.027.000
5	Diocesi di Trieste	Vita Nuova	2.362.000
6	La Vita Cattolica S.r.l.	Vita Cattolica	9.318.000
7	Athesiadruk	Volksbote Katholiches Sonntagsblatt	10.170.000 15.702.000
8	Opera Odorico da Pordenone	Il Popolo	11.078.000
9	Ordinario Diocesano di Gorizia	Voce Isontina	2.939.000
10	Ed.ni Meridionali S.p.A.	Sport Sud Sport Mezzogiorno	34.156.000 26.175.000
11	Maria SS. Ausiliatrice	Il Ponte	1.830.000
12	Stampa Diocesana Novarese	Azione Cittadino Olegnese Eco di Galliate Informatore Monte Rosa Nuova Campana di S.Agabio Popolo dell'Ossola Ricreo Sempione Verbano	1.716.000 1.042.000 760.000 2.694.000 838.000 375.000 945.000 686.000 1.418.000 1.374.000
13	Ediluce S.r.l.	Luce	7.034.000
14	Opera S. Pio X	Vita del Popolo	17.823.000
<b>1988</b>			
1	Opera Diocesiana S. Anselmo	Cittadella	6.254.000
2	Coop. Firenze 2000 S.r.l.	Toscana Oggi	42.099.000
3	Diocesi di Trieste	Vita Nuova	7.236.000
4	La Vita Cattolica S.r.l.	Vita Cattolica	36.031.000
5	Athesiadruk	Volksbote Katholiches Sonntagsblatt	32.150.000 53.870.000
6	Giornil S.r.l.	Giornale dei Militari	19.483.000
7	Opera Odorico da Pordenone	Il Popolo	37.970.000
8	Ordinario Diocesano di Gorizia	Voce Isontina	10.534.000
9	Ed.ni Meridionali S.p.A.	Sport Sud	116.956.000
10	S.E.I.P. - Soc. Ed.ce Il Popolo - La Discussione - Ed.ni Cinque Lune S.r.l.	La Discussione	54.314.000
11	Maria SS. Ausiliatrice	Il Ponte	8.874.000
12	Stampa Diocesana Novarese	Azione Cittadino Olegnese Eco di Galliate Informatore Monte Rosa Nuova Campana di S.Agabio Popolo dell'Ossola Ricreo Sempione Verbano	5.271.000 3.466.000 2.663.000 9.779.000 2.443.000 1.211.000 3.033.000 2.273.000 4.514.000 5.066.000
13	Ediluce S.r.l.	Luce	26.383.000
14	Opera S. Pio X	Vita del Popolo	62.989.000



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Allegato n. 3

## Agevolazioni creditizie

N.	Impresa	Finanziamento	Contributo annuo a carico dello Stato
<b>Ex art. 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67</b>			
1	S.E.G.I.S.A. Soc.Ed.ce "Il Giorno" S.p.A.	L. 10.000.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 762.000.000
2	S.E.I.P. Soc. Ed.ce Il Popolo-La Discussione-Ed.ce Cinque Lune S.r.l.	L. 5.534.061.000 per anni 15 - Centrobanca	L. 412.287.000
3	Soc. Ed.ce Esedra S.p.A.	L. 2.241.771.000 per anni 10 - ISVEIMER	L. 167.011.000
<b>Ex art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67</b>			
1	Centro Ed.le Dehoniano S.r.l.	L. 418.790.000 per anni 8 - I.M.I.	L. 28.373.000
2	Nuova Ed.le Provincia Pavese S.p.A.	L. 266.575.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 18.180.000
3	Galbiati Angelo - ditta individuale	L. 237.778.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 16.216.000
4	Gaspari Guido e Figlie di Gaspari Pisana & C. S.n.c.	L. 278.400.000 per anni 10 - IMER	L. 18.986.000
5	I.P.S.O.A. S.p.A.	L. 5.610.467.642 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 382.633.000
		L. 4.359.479.000 per anni 5 - Spei Leasing S.p.A.	L. 297.316.000
6	Ragalzi Giacomo - ditta individuale	L. 227.430.000 per anni 7 - Mediocredito Ligure	L. 15.851.870
7	Agenzia Golzi S.r.l.	L. 500.000.000 per anni 10 - Centrobanca	L. 34.850.000
8	Bettio Enrico - ditta individuale	L. 200.000.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 13.940.000
9	Giannini & C. S.a.s.	L. 120.000.000 per anni 6 - Centrobanca	L. 8.364.000
10	Ag. Giornali Ferrarese S.a.s. di Ferrarese Franco, Angelo & C.	L. 118.160.000 per anni 10 - Mediocredito Piemontese	L. 8.235.000
11	Rotocalcografica Internazionale S.p.A.	L. 5.457.516.000 per anni 7 - Mediocredito Lombardo	L. 380.388.000
12	Canalini Cav. Mario di F. e G. Canalini S.n.c.	L. 450.000.000 per anni 7 - Interbanca	L. 31.365.000
13	Ag. Giornali Mercatanti di Mercatanti Elvia & C. S.n.c.	L. 141.235.000 per anni 10 - Mediocredito Umbria	L. 9.844.000
14	Arte della Stampa S.r.l.	L. 378.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lazio	L. 26.346.000
15	Ag. Colombi Distrib. Giornali di Colombi Egidia, Valeria e Bruno Minorini S.n.c.	L. 200.000.000 per anni 10 - Mediocredito Lombardo	L. 13.940.000
16	Ribera Ed.re di Almerico Ribera & C. S.a.s.	L. 52.150.000 per anni 4 - Innofit Leasing Operativo Italia Innofit S.p.A.	L. 3.634.000
		L. 3.339.000 per anni 2 - Locafit Locazione Macchinari Industriali	L. 232.000
17	Ag. Molino S.a.s. di V. Molino & C.	L. 570.300.000 per anni 10 - Mediocredito Piemontese	L. 38.637.000
18	S.E.G.E.A. Soc.Ed.ni Giornali e Affini	L. 7.080.528.307 per anni 10 - IMER	L. 493.512.000
19	Centro Informazione Sanitaria S.r.l.	L. 106.700.000 per anni 8 - Mediocredito Lombardo	L. 7.255.000
<b>Variazioni di precedenti concessioni - Legge 416/1981</b>			
1	Polidori Moreno - ditta individuale	L. 153.296.000 per anni 10 - Mediocredito Toscano	L. 14.486.000

## Contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale

Allegato n. 4

### GRUPPO I

#### Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria, Tecnica

Contributo medio per rivista L. 4.530.000

AGRICOLTURA MEDITERRANEA	4.000.000
ALTA FREQUENZA	7.000.000
ANNALI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA	7.000.000
ATA-INGEGNERIA AUTOMOTORISTICA	7.000.000
COSTRUZIONI	4.000.000
DATA MANAGER	4.000.000
E.E.E.	4.000.000
ECONOMIA MONTANA	4.000.000
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI	4.000.000
ELETTROTECNICA (L')	4.000.000
ENERGIA ELETTRICA (L')	4.000.000
GEORGOFILI (I) - Atti dell'Acc. economico agraria dei Georgofili	10.000.000
GR - GENIO RURALE	4.000.000
HEAT AND TECHNOLOGY	4.000.000
INFORMAZIONE ELETTRONICA	4.000.000
INNOVAZIONE, IMPIANTI, PRODUZIONE	4.000.000
ITALIA AGRICOLA (L')	4.000.000
MECCANICA MODERNA	4.000.000
MI - MICOLOGIA ITALIANA	4.000.000
PIXEL COMPUTER GRAPHICS CAD/CAM E IMAGE PROCESSING	4.000.000
PORTI MARE TERRITORIO	4.000.000
PROGETTISTA INDUSTRIALE (IL)	4.000.000
QA - LA QUESTIONE AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI AGRONOMIA	4.000.000
RIVISTA DI INGEGNERIA AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DELL'AGRICOLTURA	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI ECONOMIA DEI TRASPORTI	4.000.000
SISTEMI & IMPRESA (già Sistemi e Automazione)	4.000.000
SISTEMI URBANI	7.000.000
TECNICA ITALIANA	4.000.000
TERRA E SOLE	4.000.000
TERRA E VITA	4.000.000
XY - DIMENSIONI DEL DISEGNO	4.000.000
ZOOTECNICA E NUTRIZIONE ANIMALE	4.000.000

Segue: Allegato n. 4

## GRUPPO II

## Scienze giuridiche e amministrative

Contributo medio per rivista L. 5.418.000

ANNUARIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	4.000.000
ARCHIVIO GIURIDICO	10.000.000
BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO	7.000.000
CASSAZIONE PENALE	4.000.000
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE (LA)	4.000.000
COMUNITA' INTERNAZIONALE (LA)	7.000.000
CONSIGLIO DI STATO (IL)	7.000.000
DEMOCRAZIA E DIRITTO	7.000.000
DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI	7.000.000
DIRITTO D'AUTORE (IL)	4.000.000
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	4.000.000
DIRITTO DEL LAVORO (IL)	4.000.000
DIRITTO DELL'ECONOMIA	7.000.000
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA (IL)	7.000.000
DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO	4.000.000
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE (IL)	4.000.000
DIRITTO E PRATICA DELL'ASSICURAZIONE	4.000.000
DIRITTO E PRATICA NELL'AVIAZIONE CIVILE	4.000.000
DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA	7.000.000
DIRITTO E SOCIETA'	4.000.000
DIRITTO ECCLESIASTICO	7.000.000
DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA' COMMERCIALI (IL)	4.000.000
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO	7.000.000
FORO AMMINISTRATIVO (IL)	7.000.000
FORO ITALIANO (IL)	10.000.000
FUNZIONE AMMINISTRATIVA (LA)	4.000.000
GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI	4.000.000
GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA	4.000.000
GIURISPRUDENZA COMMERCIALE	4.000.000
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE	10.000.000
GIURISPRUDENZA DI MERITO	4.000.000
GIURISPRUDENZA ITALIANA	4.000.000
GIUSTIZIA CIVILE	7.000.000
GIUSTIZIA E COSTITUZIONE	4.000.000
GIUSTIZIA PENALE (LA)	4.000.000
IN IURE PRAESENTIA	4.000.000
INDICE PENALE (L')	4.000.000
IUSTITIA	4.000.000
JUS	4.000.000
LABEO	7.000.000
LAVORO 80	4.000.000
LAVORO E DIRITTO	7.000.000
LEGALITA' E GIUSTIZIA	4.000.000
LEGISLAZIONE PENALE	4.000.000
MASSIMARIO DEL FORO ITALIANO	4.000.000
MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA	4.000.000
MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO	4.000.000
MASSIMARIO PENALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	7.000.000
MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA	7.000.000
NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA (LA)	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue: Allegato n. 4*

NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA	4.000.000
NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE (LE)	4.000.000
NUOVO DIRITTO AGRARIO	4.000.000
POLITICA DEL DIRITTO	4.000.000
QUADERNI COSTITUZIONALI	7.000.000
QUADRIMESTRE	4.000.000
QUESTIONE GIUSTIZIA	4.000.000
RASSEGNA DELL'ARBITRATO	4.000.000
RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE	4.000.000
RASSEGNA GIURIDICA DELL'ENERGIA ELETTRICA	4.000.000
RASSEGNA PARLAMENTARE	4.000.000
REGIONI (LE)	4.000.000
RESPONSABILITA' CIVILE E PREVIDENZA	4.000.000
RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO	7.000.000
RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	4.000.000
RIVISTA DEL NOTARIATO	4.000.000
RIVISTA DELLE SOCIETA'	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO CIVILE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE	4.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE	10.000.000
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE	4.000.000
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE	7.000.000
RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO	4.000.000
RIVISTA DI POLIZIA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO	10.000.000
RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI	7.000.000
RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO	7.000.000
RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE	4.000.000
RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA	4.000.000
RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DEL LEASING	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE	7.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE	10.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO	10.000.000
RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	4.000.000
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (I)	7.000.000

## GRUPPO III

**Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica****Contributo medio per rivista L. 5.075.000**

1985 LA MUSICA	4.000.000
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA	4.000.000
ARCHITETTURA (L')	10.000.000
ARCHITETTURA STORIA E DOCUMENTI	4.000.000
ARIEL	7.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

ARTE CRISTIANA	4.000.000
ARTE LOMBARDA - Nuova Serie	4.000.000
ARTE MEDIEVALE	4.000.000
ARTE VENETA	10.000.000
BIANCO E NERO	4.000.000
BIBLIOFILIA (LA)	4.000.000
BIBLIOTECA TEATRALE	4.000.000
BIBLIOTECARIO (IL)	7.000.000
BIBLIOTECHE OGGI	4.000.000
BOLLETTINO DEI MUSEI COMUNALI DI ROMA	7.000.000
CARROBBIO (IL)	4.000.000
CARTELLINA (LA)	4.000.000
CASABELLA	7.000.000
CASTELLO DI ELSINORE (IL)	4.000.000
CINEMA NUOVO	4.000.000
D'ARS	4.000.000
DOMUS	10.000.000
EDILIZIA SCOLASTICA CULTURALE	4.000.000
FRONIMO (IL)	4.000.000
GIORNALE DELL'ARTE (IL)	7.000.000
GIORNALE DELLA MUSICA (IL)	4.000.000
ICOMOS - INFORMATION	4.000.000
KERMES	4.000.000
LOTUS INTERNATIONAL	7.000.000
METAMORFOSI - Quaderni di architettura	4.000.000
MICHELANGELO OGGI	4.000.000
MUSICA	4.000.000
MUSICA DOMANI	4.000.000
NUOVA RIVISTA MUSICALE	7.000.000
NUOVI ANNALI DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI	7.000.000
ORGANO (L')	4.000.000
PREMIO VALENTINO BUCCHI	4.000.000
RAGGUAGLIO LIBRARIO (IL)	4.000.000
RASSEGNA	4.000.000
RICERCHE DI STORIA DELL'ARTE	4.000.000
RIVISTA D'ARTE	4.000.000
RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO	4.000.000
RIVISTA DI STUDI POMPEIANI	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI MUSICOLOGIA	7.000.000
SIPARIO	4.000.000
STORIA DELL'ARTE	4.000.000
STORIA DELLA CITTA'	4.000.000
STORIA URBANA	4.000.000
STUDI MUSICALI	10.000.000
STUDI VERDIANI	4.000.000
TEATRO E STORIA	4.000.000
URBANISTICA	7.000.000
VENEZIA ARTI	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

## GRUPPO IV

## Letteratura, Filologia, Linguistica

Contributo medio per rivista L. 5.605.000

AEVUM	7.000.000
ALBERO (L')	4.000.000
ALIGHIERI (L')	4.000.000
ANTEREM	4.000.000
ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO	4.000.000
ATTI DELL'ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE "LA COLOMBARIA"	7.000.000
AUTOGRAFO	4.000.000
BELFAGOR	10.000.000
BERENICE	4.000.000
BOLLETTINO DELL'ATLANTE LINGUISTICO MEDITERRANEO	4.000.000
CRITICA LETTERARIA	4.000.000
CULTURA NEOLATINA	10.000.000
DIOGENES	7.000.000
ESPERIENZE LETTERARIE	4.000.000
FILOGIA E CRITICA	7.000.000
FRANCOFONIA	4.000.000
GALLERIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI FILOGIA	4.000.000
GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA	10.000.000
HENOCH	4.000.000
IDEA	4.000.000
IMMAGINE RIFLESSA (L')	4.000.000
IN FORMA DI PAROLE	4.000.000
INCONTRI LINGUISTICI	4.000.000
INDICE DEI LIBRI DEL MESE (L')	4.000.000
INTERPRES	4.000.000
ITALIA DIALETTALE (L')	4.000.000
ITALIA MEDIOEVALE E UMANISTICA	4.000.000
ITALIANISTICA	4.000.000
ITALIANO E OLTRE	7.000.000
LAES	7.000.000
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	4.000.000
LETTERE ITALIANE	10.000.000
LETTURE	4.000.000
LINEA D'OMBRA	7.000.000
LINGUA E STILE	7.000.000
LINGUA NOSTRA	10.000.000
MAIA	4.000.000
MATERIALI E DISCUSSIONI PER L'ANALISI DEI TESTI CLASSICI	4.000.000
MEDIOEVO LATINO	10.000.000
MICROMEGAS	4.000.000
MISURE CRITICHE	4.000.000
MUSEUM CRITICUM	4.000.000
NUOVA ANTOLOGIA	10.000.000
NUOVA CORRENTE	4.000.000
NUOVE EFFEMERIDI	7.000.000
OGGI E DOMANI	7.000.000
ORPHEUS	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

PAGINE DELLA DANTE	4.000.000
PARAGONE	10.000.000
QUADERNI DELLA BRIANZA	4.000.000
QUADERNI DELLA FONDAZIONE FRANCO ANTONICELLI	7.000.000
QUADERNI DI SEMANTICA	7.000.000
QUADERNI IBERO AMERICANI	7.000.000
QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA	7.000.000
QUADERNI UTINENSIS	4.000.000
RASSEGNA DELLA LETTERATURA ITALIANA (LA)	10.000.000
RASSEGNA ITALIANA DI LINGUISTICA APPLICATA	4.000.000
RESINE	4.000.000
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE	4.000.000
RIVISTA DI FILOLOGIA ED ISTRUZIONE CLASSICA	10.000.000
RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA	4.000.000
RIVISTA DI LETTERATURE MODERNE E COMPARATE	4.000.000
RIVISTA DI STUDI UNGHERESI	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI DIALETTOLOGIA	4.000.000
RUSSIA	7.000.000
STRUMENTI CRITICI	7.000.000
STUDI CLASSICI E ORIENTALI	4.000.000
STUDI DI LETTERATURA FRANCESE	4.000.000
STUDI FRANCESI	7.000.000
STUDI ISPANICI	4.000.000
STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA	10.000.000
STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA	4.000.000
STUDI LINGUISTICI ITALIANI	4.000.000
STUDI MEDIOLATINI E VOLGARI	7.000.000
STUDI NORDICI	4.000.000
STUDI NOVECENTESCHI	7.000.000
STUDI ROMANI	7.000.000
STUDI SECENTESCHI	4.000.000
STUDI VENEZIANI	7.000.000
TAVERNA DI AUERBACH (LA)	4.000.000
TEXTUS	4.000.000
TRACCE	4.000.000
VELTRO (IL)	4.000.000
VERRI (IL)	10.000.000

## GRUPPO V

**Filosofia, Psicologia, Religione, Scienze dell'Educazione**

Contributo medio per rivista L. 5.709.000

AESTHETICA PREPRINT	4.000.000
ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE	10.000.000
ANNALI DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELLA UNIVERSITA' DI SIENA	4.000.000
ARCHIVIO DI FILOSOFIA	10.000.000
ASPRENAS	4.000.000
AUT - AUT	4.000.000
BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI VICHIANI	10.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue: Allegato n. 4*

BOLLETTINO FILOSOFICO	4.000.000
CANNOCCHIALE (IL)	7.000.000
CITTA' DI VITA	4.000.000
CIVILTA' CLASSICA E CRISTIANA	4.000.000
COMMUNIO	4.000.000
CONCILUM	4.000.000
CONTRIBUTO (IL)	4.000.000
CRISTIANESIMO NELLA STORIA	4.000.000
CULTURA (LA)	10.000.000
CULTURA E SCUOLA	4.000.000
DIALOGOS	4.000.000
DISCORSI	4.000.000
ELENCHOS	7.000.000
EPISTEMOLOGIA	4.000.000
ETA' EVOLUTIVA	4.000.000
FILOSOFIA	10.000.000
FILOSOFIA E TEOLOGIA	4.000.000
FILOSOFIA OGGI	4.000.000
FONDAMENTI	4.000.000
GIORNALE CRITICO DELLA FILOSOFIA ITALIANA	10.000.000
GIORNALE DI METAFISICA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA	7.000.000
HUMANITAS	7.000.000
IDEE	4.000.000
INTERSEZIONI	7.000.000
LAURENTIANUM	4.000.000
METAPHOREIN	4.000.000
NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES	10.000.000
NUOVA CRITICA (LA)	4.000.000
NUOVO AREOPAGO (IL)	4.000.000
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA	4.000.000
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI	4.000.000
PAIDEIA	10.000.000
PARAMITA	4.000.000
PENSIERO (IL)	4.000.000
PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA (I)	7.000.000
PROTESTANTESIMO	7.000.000
PSICOLOGIA CONTEMPORANEA	4.000.000
RASSEGNA DI CULTURA E VITA SCOLASTICA	4.000.000
RASSEGNA DI PEDAGOGIA	4.000.000
RASSEGNA DI PSICOLOGIA	4.000.000
REGNO (IL)	4.000.000
RELIGIONI E SOCIETA'	4.000.000
RICERCHE DI PSICOLOGIA	4.000.000
RIFORMA DELLA SCUOLA	7.000.000
RINASCIMENTO	10.000.000
RIVISTA CISTERCENSE	7.000.000
RIVISTA DI ESTETICA	7.000.000
RIVISTA DI FILOSOFIA	10.000.000
RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	10.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA	10.000.000
RIVISTA ROSMINIANA	4.000.000
SALESIANUM	4.000.000
SAPIENZA	4.000.000
SAPIENZA DELLA CROCE (LA)	4.000.000



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

SCUOLA DEMOCRATICA	4.000.000
SCUOLA E CITTA'	10.000.000
SCUOLA E DIDATTICA	4.000.000
SCUOLA ITALIANA MODERNA	7.000.000
SCUOLA MATERNA	4.000.000
STUDI KANTIANI	7.000.000
STUDIA PATAVINA - Rivista di scienze religiose	4.000.000
TEOLOGIA	4.000.000
TEORIA	7.000.000
VITA E PENSIERO	10.000.000

## GRUPPO VI

## Scienze chimiche, fisiche e matematiche

Contributo medio per rivista L. 6.200.000

ANNALES TECTONICAE	4.000.000
ANNALI DI CHIMICA	7.000.000
ARCHIMEDE	7.000.000
ATLANTE	4.000.000
ATTI DELLA SOCIETA' DEI NATURALISTI E MATEMATICI DI MODENA	10.000.000
BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE MINERARIA SUBALPINA	4.000.000
BOLLETTINO DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA	4.000.000
BOLLETTINO DI ZOOLOGIA	10.000.000
CALCOLO	7.000.000
CONCHIGLIA (LA)	4.000.000
CULTURA E NATURA	4.000.000
GAZZETTA CHIMICA ITALIANA	10.000.000
GEOGRAFIA	4.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY	4.000.000
LINGUAGGIO ASTRALE	4.000.000
MATEMATICA E LA SUA DIDATTICA (LA)	4.000.000
NUNCIUS	10.000.000
NUOVO CIMENTO (IL)	10.000.000
OASIS	4.000.000
RASSEGNA CHIMICA	4.000.000
RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA	10.000.000
RIVISTA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZA DELLA ALIMENTAZIONE	4.000.000
RIVISTA DI ANTROPOLOGIA	10.000.000
RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE	4.000.000
SCIENZE (LE)	4.000.000
SCIENZE (LE), LA MATEMATICA ED IL LORO INSEGNAMENTO	4.000.000

Segue: Allegato n. 4

## GRUPPO VII

## Scienze mediche e biologiche

Contributo medio per rivista L. 7.074.000

ACTA DIABETOLOGICA LATINA	10.000.000
ACTA MEDICA AUXOLOGICA	10.000.000
ACTA MEDICA ROMANA	10.000.000
ACTA MEDICA VETERINARIA	7.000.000
ACTA NEUROLOGICA	7.000.000
ACTA TOXICOLOGICA ET THERAPEUTICA	7.000.000
ANNALI DI OTTALMOLOGIA E CLINICA OCULISTICA	4.000.000
ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA	10.000.000
ANNALI ITALIANI DI MEDICINA INTERNA	10.000.000
ARCHIVIO DI PSICOLOGIA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA	10.000.000
ARCHIVIO ITALIANO DI ANATOMIA ED EMBRIOLOGIA	7.000.000
ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA NEFROLOGIA ANDROLOGIA	7.000.000
AUDIOLOGIA ITALIANA	4.000.000
BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY	10.000.000
BOLLETTINO CHIMICO FARMACEUTICO	7.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE	10.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' MEDICO CHIRURGICA DI MODENA	10.000.000
BOLLETTINO DI OCULISTICA	10.000.000
BULLETIN OF MOLECULAR BIOLOGY AND MEDICINE	10.000.000
CARDIOLOGIA PER IMMAGINI	4.000.000
CERVELLO E L'INTEGRAZIONE DELLE SCIENZE (IL)	4.000.000
CERVIX (THE)	10.000.000
CHIRURGIA (C.E.A.)	4.000.000
CHIRURGIA DEL PIEDE	7.000.000
CHRONOBIOLOGIA	7.000.000
CLINICA DIETOLOGICA (LA)	7.000.000
CLINICA E TERAPIA CARDIOVASCOLARE	7.000.000
CLINICA OCULISTICA E PATOLOGIA OCULARE	10.000.000
CLINICA TERAPEUTICA (LA)	7.000.000
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY	10.000.000
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY	10.000.000
CONNECTIVE TISSUE DISEASES	4.000.000
CORTEX	10.000.000
DISEASES OF THE ESOPHAGUS	10.000.000
ECOLOGIA DELLA MENTE	7.000.000
EPATOLOGIA	7.000.000
EUROPA MEDICOPHYSICA	7.000.000
EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY	10.000.000
FARMACO (IL)	10.000.000
FORMAZIONE PSICHIATRICA	7.000.000
FUNCTIONAL NEUROLOGY	10.000.000
GIORNALE DI CHIRURGIA (IL)	10.000.000
GIORNALE DI MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	4.000.000
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA	4.000.000
GIORNALE DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI CHEMIOTERAPIA	10.000.000
GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI ONCOLOGIA	4.000.000
GIORNALE ITALIANO DI SENOLOGIA	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO	10.000.000
HAEMATOLOGICA	10.000.000
HUMAN EVOLUTION	4.000.000
IGIENE E SANITA' PUBBLICA	4.000.000
IMMUNOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE	7.000.000
INTERNATIONAL ANGIOLOGY	10.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTHROPOLOGY	4.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY	7.000.000
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS CARDIOLOGY	10.000.000
INTERNATIONAL SURGERY	10.000.000
ITALIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY (THE)	7.000.000
ITALIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY (THE)	10.000.000
ITALIAN JOURNAL OF MEDECINE (THE)	7.000.000
ITALIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES (THE)	10.000.000
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY	10.000.000
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH	10.000.000
JOURNAL OF FOETAL MEDICINE	4.000.000
JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY	4.000.000
JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES	4.000.000
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES (THE)	4.000.000
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS (THE)	4.000.000
JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY AND PATHOLOGY	10.000.000
LANCET (THE)	10.000.000
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE AND BIOLOGY	10.000.000
MEDICINA DELLO SPORT	4.000.000
MEDICINA E MORALE	4.000.000
MEDICINA RIVISTA DELL'E.M.I.	4.000.000
MICROBIOLOGICA	10.000.000
MINERVA CHIRURGICA	7.000.000
MINERVA GINECOLOGICA	4.000.000
MINERVA MEDICA	7.000.000
MINERVA MEDICO-LEGALE/ARCHIVIO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE	4.000.000
MINERVA ORTOGNATODONTICA	4.000.000
MINERVA PEDIATRICA	4.000.000
NEW TRENDS IN CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY	10.000.000
NEW TRENDS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHIATRY	10.000.000
NEW TRENDS IN OPHTHALMOLOGY	7.000.000
ORIZZONTI DI CHIRURGIA	4.000.000
PANMINERVA MEDICA	7.000.000
PATOLOGIA E CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA	7.000.000
PEDAGOGIA MEDICA	4.000.000
PERSPECTIVES IN ENT IMMUNOLOGY	7.000.000
PRESSE MEDICALE (LA)	4.000.000
PROSPETTIVE PSICOANALITICHE NEL LAVORO ISTITUZIONALE	4.000.000
PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA ANALITICA	4.000.000
QUADERNI DI SANITA' PUBBLICA	4.000.000
QUADERNI ITALIANI DI PSICHIATRIA	7.000.000
RADIOLOGIA MEDICA	7.000.000
RASSEGNA GERIATRICA	7.000.000
RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA	10.000.000
RECENTIA MEDICA	10.000.000
REUMATISMO	7.000.000
RIABILITAZIONE E APPRENDIMENTO	7.000.000
RICERCA E PRATICA	10.000.000
RICERCA IN CLINICA E IN LABORATORIO (LA)	7.000.000
RIVISTA DI BIOLOGIA E BIOLOGY FORUM	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Segue: Allegato n. 4*

RIVISTA DI NEUROLOGIA	7.000.000
RIVISTA DI NEUROSCIENZE PEDIATRICHE / JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES	10.000.000
RIVISTA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	4.000.000
RIVISTA DI PSICHIATRIA	4.000.000
RIVISTA DI SESSUOLOGIA	4.000.000
RIVISTA DI ZOOTECNIA E VETERINARIA	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE	7.000.000
RIVISTA ITALIANA DI OTORINOLARINGOLOGIA AUDIOLOGIA E FONIATRIA	10.000.000
RIVISTA ITALIANA DI PEDIATRIA	10.000.000
SANITA' PUBBLICA	4.000.000
THERAPEUTIKA	4.000.000
THERAPY OF INFECTIOUS DISEASES	7.000.000
TUMORI	10.000.000
ULTRASONICA	7.000.000
UROLOGIA	4.000.000
VALSALVA (IL)	4.000.000
ZACCHIA	4.000.000

## GRUPPO VIII

## Scienze economiche, sociologiche e politiche

**Contributo medio per rivista L. 5.440.000**

AFFARI ESTERI	4.000.000
AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI	4.000.000
AGGIORNAMENTI SOCIALI	4.000.000
AMMINISTRARE	7.000.000
ANNALI DELL'ISTITUTO UGO LA MALFA	7.000.000
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA	4.000.000
ARCHIVIO STUDI URBANI E REGIONALI	4.000.000
AZIENDA PUBBLICA	4.000.000
BANCA IMPRESA E SOCIETA'	4.000.000
BEHEMOTH	4.000.000
BIBLIOTECA DELLA LIBERTA'	10.000.000
BOZZE	4.000.000
CITTA' NUOVA (LA)	7.000.000
CIVILTA' CATTOLICA	10.000.000
COMMERCIO	4.000.000
CONTABILITA' E BILANCIO	4.000.000
CORRIERE UNESCO (IL)	4.000.000
CRITICA MARXISTA	10.000.000
CRITICA SOCIOLOGICA	4.000.000
DIRITTO ED ECONOMIA	7.000.000
ECONOMIA AZIENDALE	4.000.000
ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA	4.000.000
ECONOMIA DELLE SCELTE PUBBLICHE	7.000.000
ECONOMIA E LAVORO	7.000.000
ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE	10.000.000
ECONOMIA PUBBLICA	4.000.000
EST-OVEST	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

FEDERALISTA (IL)	4.000.000
FENOMENOLOGIA E SOCIETA'	4.000.000
FINANZA MARKETING E PRODUZIONE	4.000.000
FOLOSOFIA POLITICA	4.000.000
GENUS	4.000.000
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA	7.000.000
IDOC INTERNAZIONALE	4.000.000
IKON	4.000.000
INCHIESTA	4.000.000
INDUSTRIA	7.000.000
IPPOGRIFO (L')	4.000.000
LABOUR	4.000.000
LAVORO E SICUREZZA SOCIALE	4.000.000
MASS MEDIA	4.000.000
METAMORFOSI	4.000.000
METROECONOMICA	7.000.000
MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA	4.000.000
MULINO (IL)	10.000.000
NORD E SUD	4.000.000
NUOVA RIVISTA INTERNAZIONALE - Problemi della Pace e del socialismo	4.000.000
NUOVI STUDI POLITICI	4.000.000
NUOVO MEZZOGIORNO	4.000.000
NUOVO OCCIDENTE	4.000.000
NUOVO SPETTATORE ITALIANO (IL)	4.000.000
OGGI DOMANI ANZIANI	4.000.000
PACE - DIRITTI DELL'UOMO, DIRITTI DEI POPOLI	4.000.000
PENSIERO ECONOMICO MODERNO (IL)	4.000.000
PENSIERO MAZZINIANO (IL)	4.000.000
PENSIERO POLITICO (IL)	10.000.000
PICCOLA IMPRESA SMALL BUSINESS	4.000.000
POLIS	4.000.000
POLITICA ECONOMICA	7.000.000
POLITICA ED ECONOMIA	7.000.000
POLITICO (IL)	10.000.000
PROBLEMI DEL SOCIALISMO	7.000.000
PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE	7.000.000
PROBLEMI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	7.000.000
QUADERNI DEL CIRCOLO ROSSELLI	4.000.000
QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO	7.000.000
QUADERNI DI STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	4.000.000
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA	10.000.000
RELAZIONI INDUSTRIALI	4.000.000
RELAZIONI INTERNAZIONALI	10.000.000
RETI	4.000.000
REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE	4.000.000
RICERCA OPERATIVA	4.000.000
RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA	4.000.000
RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA	7.000.000
RIVISTA DI STATISTICA APPLICATA	4.000.000
RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO	7.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI	4.000.000
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI	4.000.000
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZA POLITICA	10.000.000
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO	10.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

SOCIOLOGIA DEL LAVORO	7.000.000
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE	4.000.000
SOCIOLOGIA URBANA E RURALE	4.000.000
STATISTICA	7.000.000
STATO E MERCATO	7.000.000
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI	7.000.000
STORIA, ANTROPOLOGIA E SCIENZE DEL LINGUAGGIO	4.000.000
STUDI DI SOCIOLOGIA	4.000.000
STUDI ECONOMICI	4.000.000
STUDI EMIGRAZIONE	4.000.000
STUDI ETNO-ANTROPOLOGICI E SOCIOLOGICI	4.000.000
STUDI PARLAMENTARI E DI POLITICA COSTITUZIONALE	4.000.000
TEMPO PRESENTE	10.000.000
TEORIA POLITICA	7.000.000
TRIMESTRE	4.000.000

## GRUPPO IX

## Scienze storiche - Archeologia

Contributo medio per rivista L. 5.830.000

AEGYPTUS	10.000.000
ANALECTA CISTERCENSIA	4.000.000
ANNALI DELLA FONDAZIONE G.G. FELTRINELLI	10.000.000
ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE	7.000.000
AQUILEIA NOSTRA	4.000.000
ARCHEO	4.000.000
ARCHEOLOGIA CLASSICA	10.000.000
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE	10.000.000
ARCHEOLOGIA VENETA	4.000.000
ARCHIVES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DES SCIENCES	7.000.000
ARCHIVI PER LA STORIA	7.000.000
ARCHIVIO DELLA SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA	4.000.000
ARCHIVIO STORICO ITALIANO	10.000.000
ATENE E ROMA	7.000.000
ATTI DELLA SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE DI AREZZO	4.000.000
ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA' ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA	7.000.000
BOLLETTINO DELL'ARCHIVIO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA	4.000.000
BOLLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO	4.000.000
BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA DOMUS MAZZINIANA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PALEONTOLOGICA ITALIANA	4.000.000
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PAVESE DI STORIA PATRIA	4.000.000
BOLLETTINO DI STUDI LATINI	4.000.000
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegati

213

Segue: Allegato n. 4

BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA	7.000.000
BOLLETTINO STORICO DI SALERNO E PRINCIPATO DI CITRA	4.000.000
BOLLETTINO STORICO PIACENTINO	4.000.000
BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO E ARCHIVIO MURATORIANO	10.000.000
BULLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEOLOGICA COMUNALE DI ROMA	4.000.000
BULLETTINO STORICO PISTOIESE	4.000.000
CLIO	4.000.000
COLLECTANEA FRANCISCANA	4.000.000
CRITICA STORICA	7.000.000
CRONACHE ERCOLANESI	10.000.000
DIALOGHI DI ARCHEOLOGIA	7.000.000
EGITTO E VICINO ORIENTE	4.000.000
FASTI ARCHEOLOGICI	7.000.000
FIUME	4.000.000
INCONTRI MERIDIONALI	4.000.000
ITALIA CONTEMPORANEA	4.000.000
LATIUM	4.000.000
LIDHJA	4.000.000
MAGNA GRAECIA	4.000.000
MEDIOEVO	7.000.000
MEDIOEVO E RINASCIMENTO	7.000.000
MEMORIA	4.000.000
MEMORIE DOMENICANE	4.000.000
MEMORIE E RENDICONTI	4.000.000
MEMORIE VALDARNESI	4.000.000
MESOPOTAMIA	7.000.000
MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA	4.000.000
NUOVA RIVISTA STORICA	7.000.000
PADANIA	4.000.000
PAROLA DEL PASSATO (LA)	10.000.000
PASSATO E PRESENTE	7.000.000
PROMETEO	4.000.000
QUADERNI DI STORIA	10.000.000
QUADERNI GIULIANI DI STORIA	4.000.000
QUADERNI MEDIEVALI	7.000.000
QUADERNI STORICI	10.000.000
RASSEGNA DI ARCHEOLOGIA	4.000.000
RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO	10.000.000
RASSEGNA STORICA TOSCANA	4.000.000
RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA	10.000.000
RICERCHE STORICHE	4.000.000
RICERCHE STORICHE SALESIANE	4.000.000
RIVISTA DI STORIA CONTEMPORANEA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA	10.000.000
RIVISTA DI STORIA DELLA STORIOGRAFIA MODERNA	4.000.000
RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA	7.000.000
RIVISTA STORICA ITALIANA	10.000.000
SCHEDE MEDIEVALI	4.000.000
SCRITTURA E CIVILTA'	7.000.000
SOCIETA' E STORIA	4.000.000
STORIA CONTEMPORANEA	10.000.000
STORIA DELLA STORIOGRAFIA	7.000.000
STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO	4.000.000
STUDI STORICI	10.000.000
STUDI STORICI MERIDIONALI	4.000.000
TARAS	4.000.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

## GRUPPO X

## Cultura generale - Varia

Contributo medio per rivista L. 5.220.000

ABSTRACTA	4.000.000
ATTI DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	4.000.000
CALABRIA LETTERARIA	4.000.000
DIMENSIONI	4.000.000
ETNOSTORIA	4.000.000
LACIO DROM	4.000.000
LETTERA DALL'ITALIA	4.000.000
LETTERA INTERNAZIONALE	10.000.000
MEDIOEVO ROMANZO	10.000.000
NUOVA CIVILTA' DELLE MACCHINE	4.000.000
PLATANO (IL)	4.000.000
PONTE (IL)	7.000.000
PROBLEMI	4.000.000
PROSPETTIVE SETTANTA	10.000.000
RASSEGNA SULLA SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA NELLE UNIVERSITA'	4.000.000
RENDICONTI DELL'ISTITUTO LOMBARDO ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	10.000.000
RIVISTA DALMATICA	4.000.000
SCIENZE QUADERNI (LE)	4.000.000
STORIA E MEDICINA POPOLARE	4.000.000
STUDI PIEMONTESE	4.000.000
STUDI SETTECENTESCHI	7.000.000
STUDIUM	7.000.000
TESTIMONIANZE	4.000.000
TETTO (IL)	4.000.000
UMANA AVVENTURA (L')	4.000.000
UOMINI E LIBRI	4.000.000
UP & DOWN	4.000.000



## Allegato n. 5

## Contributi alla stampa italiana all'estero

## a) Contributi provvisori a riviste pubblicate e diffuse all'estero per l'anno 1988

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
<b>SUD AFRICA</b>		
1	La Voce	11.134.410
2	Azzurro	5.809.911
<b>ALGERIA</b>		
1	La Voce - Giornale degli Italiani	3.900.123
<b>TUNISIA</b>		
1	Corriere di Tunisi	8.058.667
<b>CANADA</b>		
1	Comunità Viva	4.333.637
2	La Gazzetta	11.065.248
3	L'Eco d'Italia	12.523.377
4	L'Ora di Ottawa	11.664.437
5	Ciao	8.486.181
6	Corriere Italiano	50.424.400
7	Il Cittadino Canadese	32.751.590
8	La Comunità	3.886.643
9	La Voce d'Italia	5.627.657
10	Insieme	16.487.276
11	Corriere Canadese	62.961.777
12	Corriere Illustrato	11.074.264
13	Donna	6.653.921
14	La Gazzetta Italo Canadese	5.024.318
15	Il Rincontro	5.096.890
16	La Voce Calabrese	7.873.523
17	Lo Specchio	21.005.810
18	Il Congresso	5.732.803
19	Nuovo Mondo Vancouver	6.525.005
20	Italics Illustrato Mese	8.182.276
21	Il Giornale del Lunedì	11.549.363
22	Satellite	3.516.828
<b>MESSICO</b>		
1	Notibreve	3.802.387
<b>STATI UNITI</b>		
1	Voce Italiana	4.183.537
2	Il Popolo Italiano	6.347.154
3	Incontro	4.974.328
4	La Tribuna del Popolo	11.257.554
5	La Follia	5.231.830
6	Fra Noi	6.185.175

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
7	Il Pensiero	8.024.979
8	L'Italo Americano	14.255.484
9	Maroons' Newsletter	4.232.271
10	America Oggi	19.219.373
<b>ARGENTINA</b>		
1	L'Eco d'Italia	19.094.834
2	Gazzettino Calabrese	6.101.857
3	Tribuna Italiana	10.796.532
4	L'Eco dei Calabresi	6.274.882
5	L'Italia del Popolo	9.900.029
6	Voce d'Italia	5.471.892
7	Nostra Presenza	4.631.585
8	L'Italia Dentro e Fuori d'Italia	13.914.430
<b>BRASILE</b>		
1	L'Italia del Popolo	16.689.156
2	La Voce d'Italia	14.394.803
3	La Settimana del Fanfulla	40.621.825
4	Il Corriere	62.257.605
<b>CILE</b>		
1	Presenza	8.079.040
<b>URUGUAY</b>		
1	Incontro	5.067.629
2	L'Eco d'Italia	11.307.546
3	ANCRI - Associazione Naz.le Combattenti Reduci Italiani	3.850.771
4	Corriere della Scuola	3.885.118
<b>PERÙ</b>		
1	Incontri	4.788.966
<b>VENEZUELA</b>		
1	Incontri	6.466.139
2	Almanacco Italiano	6.328.578
3	La Voce d'Italia	67.307.259
4	Il Corriere di Caracas	19.166.146
5	Specchio	3.401.597
<b>BELGIO</b>		
1	Sole d'Italia	24.376.921
2	Missione Migrazione	5.747.371
3	L'Incontro dei Lavoratori	6.126.759
4	Alternative	3.959.730
5	Città Futura	5.161.930

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegati

217

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
<b>FRANCIA</b>		
1	Bollettino di Collegamento	3.446.089
2	Voce Italiana	4.557.745
3	Nuovi Orizzonti Emigrazione	5.628.153
4	Campana Nostra	4.378.719
5	La Gazza Toscana	4.743.381
6	Presenza Emigrazione	3.462.999
7	In Cammino	3.265.193
<b>REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA</b>		
1	Corriere d'Italia	19.616.986
2	Conoscere	5.096.927
3	Incontri	7.872.394
4	Vita e Lavoro	4.585.036
5	Il Mulino	4.173.030
6	Contatti	9.503.890
7	Contatto	4.705.088
8	La Linea	3.746.262
9	Emigrazione Oggi	5.159.009
10	Il Caffè	4.296.036
<b>GRAN BRETAGNA</b>		
1	Londra Sera	8.343.076
2	La Voce degli Italiani	7.915.883
3	Backhill	3.908.235
4	Italiani in Scozia	4.341.553
5	Pino l'Alpino	2.583.794
<b>IRLANDA</b>		
1	Italia Stampa	4.514.428
<b>LUSSEMBURGO</b>		
1	L'Europa dei Cittadini	8.370.831
2	L'Obiettivo	4.261.938
3	Notiziario del Patronato INCA	3.516.726
<b>SVEZIA</b>		
1	Il Lavoratore	5.488.587
<b>SVIZZERA</b>		
1	Fiamma	4.450.150
2	L'Eco	26.320.554
3	Presenza Italiana	6.532.743
4	Corriere degli Italiani	19.836.040
5	La Ruota	4.070.190
6	Presenza Berna	5.630.172
7	Letteraperta	4.100.758
8	La Voce del Linth	4.589.652

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
9	Realtà Nuova	7.290.363
10	Incontro Uster	4.138.258
11	Incontro Horgen	4.608.864
12	L'Avvenire dei Lavoratori	4.589.342
13	L'Amico-Neuchatel	4.184.212
14	Noi Altri	5.013.549
15	Camminiamo Insieme	3.670.492
16	Dialogo Losanna	3.915.111
17	Incontro-Montreux Losanna	3.852.476
18	Il Messaggero Losanna	4.226.499
19	Comunità-S. Gallo	5.800.851
20	Insieme-Affoltern	4.262.775
21	La Voce	3.874.170
22	Comunità - Ginevra	3.938.151
23	Incontro Nyon Losanna	3.784.926
24	Lo Specchio	4.172.369
25	L'Amico-Frauenfeld	3.703.094
26	Associazione Italiana Freienba	2.697.116
27	Insieme-Delemont	4.331.283
28	L'Occhio	3.488.726
29	Notiziario della Famiglia Bell.	3.704.655
30	Azzurro-Rapperswil	5.235.483
31	Bollettino Parrocchiale-Dietik.	3.797.280
32	Zum-Punto d'Incontro	2.903.090
33	ACFE Informazioni Berna	3.071.516
34	Agorà	23.194.734
35	Reporter	32.166.668

## AUSTRALIA

1	La Fiamma	75.778.597
2	La Campana	3.647.135
3	Il Globo	56.625.063
4	Il Messaggero	6.521.193
5	Il Progresso Italo Australiano	6.588.563
6	Il Campanile	3.670.132
7	Comunità Italo Australiana	4.890.119
8	Nuovo Paese	6.951.594
9	Bollettino Giuliano	3.535.604
10	L'Opinione	3.834.944
11	Voce Amica	3.903.202
12	Rintocchi	4.896.064
13	Due di Coppe	3.857.665
14	Tutto Clubs	4.436.321

## b) Contributi provvisori a pubblicazioni edita in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per l'anno 1988

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
1	Messaggero di S. Antonio	23.523.892
2	L'Umanità Europa	6.941.588
3	La Garfagnana	6.057.082
4	Retrospective Politiche	67.588.900
5	Telescrivente	224.037.773

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 5

N.	Testata	Contributo provvisorio per il 1988
6	Il Giornale dei Lavoratori	5.548.721
7	Studi Emigrazione	6.446.123
8	Dossier Europa Emigrazione	6.402.696
9	Friuli nel Mondo	8.178.542
10	Migranti Press	8.981.488
11	Servizio Migranti	6.235.770
12	Lucchesi nel Mondo	5.459.349
13	Notiziario GRTV	10.117.793
14	Inform	26.709.373
15	Vicentini nel Mondo	6.213.716
16	Avanti nel Mondo	6.643.651
17	Bellunesi nel Mondo	9.894.811
18	Il Ponte	5.557.706
19	Trentini nel Mondo	7.123.092
20	Gente Camuna	5.715.763
21	Oltreconfine	6.235.390
22	Bergamaschi nel Mondo	6.200.546
23	Presenza UNAIE	6.551.892
24	Heimat und Welt	6.066.214
25	Emigrazione Notizie	9.679.201
26	Emigrazione Filef	7.359.510
27	Veronesi nel Mondo	6.170.455
28	Notizie Fatti e Problemi dell'Emigrazione	5.581.634
29	Sicilia Mondo	6.762.985
30	La Voce dell'Emigrante	7.188.706
31	Polesani nel Mondo	5.684.628
32	Trevisani nel Mondo	7.185.346
33	Nuova Emigrazione	5.716.484
34	Padovani nel Mondo	5.365.870
35	Agenzia Internazionale Stampa	27.803.868
36	Abruzzo nel Mondo	6.874.663
37	Lavoro Italiano nel Mondo	6.161.532
38	Tribune d'Europe	8.314.955
39	Il Giornale di Barga	5.718.262

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione al Parlamento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

220

Allegato n. 6

**Risultanze contabili relative alle imprese concessionarie di pubblicità****24 Ore System - Concessionaria di Pubblicità S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.ce Il Sole/24 Ore S.p.A.:</i> Il Sole 24 Ore	—	77.926.302.337	94.932.810.768	11.170.550.000	90 gg. d.f.
<i>Soc. Ed.le Mondo Economico:</i> Mondo Economico	—	5.321.982.676	6.614.604.456	92.450.000	Idem
L'Impresa	—	263.334.973	328.100.976	—	Idem
L'Industria Lombarda	—	59.500.000	85.000.000	—	Idem
<i>Cons. Naz.le Dottori Commercialisti:</i> Il Giornale dei Dottori Commercialisti	—	84.410.025	129.693.750	—	Idem
<i>Testata in comodato alla Ed.ce Il Sole/24 Ore S.p.A.:</i> Impresa Artigiana	—	233.458.790	361.789.556	—	Idem
<i>Ed. S.I.P.I. S.r.l.:</i> Gazzetta Piccola Industria	—	822.791.298	1.072.035.319	—	Idem
Quale Impresa	—	139.199.520	181.599.600	—	Idem
<i>Edilstamp S.r.l.:</i> Nuovo Corriere Costruttori	—	33.770.400	43.038.000	—	Idem

**A. Manzoni & C. S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit. La Repubblica S.p.A.:</i> La Repubblica	210.000.000.000	211.086.050.938	250.395.892.392	1.451.640.695	Erogazioni mensili salvo conguaglio
<i>Ed.le Quotidiani Veneti S.p.A.:</i> Mattino di Padova	6.579.720.000	6.579.720.000	7.759.032.041	8.646.475	Idem
La Tribuna di Treviso	3.487.562.000	3.487.562.000	4.171.468.708	18.146.112	Idem
La Nuova Venezia	2.392.077.000	2.392.077.000	2.838.876.672	13.961.000	Idem
<i>E.A.G. S.p.A. «La Provincia Pavese» S.r.l.:</i> La Provincia Pavese	5.155.000.000	5.155.000.000	6.552.010.168	36.436.440	Idem
<i>Soc. Ed.le Tipografica Atesina S.p.A.:</i> Alto Adige	10.650.000.000	10.811.237.997	14.439.480.110	488.247.469	Idem
<i>Ed.le Il Tirreno S.r.l.:</i> Il Tirreno	12.100.000.000	12.483.987.526	16.504.702.204	267.681.849	Idem
<i>Soc. Ed.le Centro Italia S.p.A.:</i> Il Centro	3.300.000.000	3.558.659.837	4.897.805.619	18.965.668	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit. La Nuova Sardegna S.p.A.:</i> La Nuova Sardegna	13.935.312.000	13.935.312.000	16.338.853.408	198.406.315	Erogazioni mensili salvo conguaglio
<i>Coop. Ed.le 28 Luglio S.r.l.:</i> Brescia Oggi	3.300.000.000	3.300.000.000	4.170.115.464	3.722.000	Idem
<i>Soc. Ed.le Cremonese S.p.A.:</i> La Provincia	4.357.521.120	5.508.001.723	7.474.584.659	950.000	Idem
<i>Ed.ce Lecchese S.p.A.:</i> Giornale di Lecco	650.000.000	805.175.297	1.238.772.427	10.442.600	Idem
<i>Soc. Athesis S.p.A.:</i> L'Arena Il Giornale di Vicenza	18.850.000.000 10.150.000.000	18.850.000.000 10.150.000.000	23.122.062.964 13.597.264.385	800.804.797 111.827.556	Idem Idem
<i>Edilsalento S.r.l.:</i> Quotidiani LE/BR/TA Tuttomer- cato	2.290.000.000	2.783.219.297	4.350.382.936	260.116.472	Idem
<i>Ed.ni Nuova Europa S.r.l.:</i> La Sentinella del Canavese	950.000.000	955.583.550	1.476.276.414	19.022.980	Idem
<i>Ed.le Omnia S.r.l.:</i> La Nuova Provincia	780.000.000	1.058.283.759	1.580.877.986	95.671.670	Idem
<i>Ed.ce Resegone S.r.l.:</i> Il Resegone	278.250.600	278.250.600	323.686.040	7.025.700	Idem
<i>Il Ticino S.r.l.:</i> Il Ticino	36.840.600	41.896.134	69.826.891	86.400	Idem
<i>Tipografica Edit. La Sestia S.r.l.:</i> La Sestia	—	592.792.477	871.787.643	4.164.396	Idem
<i>Ed.le Le Gazzette S.p.A.:</i> La Nuova Ferrara	—	369.777.987	493.277.317	16.754.452	Idem
<i>Ed.ce SO.G.ED. S.r.l.:</i> Il Piccolo	—	1.883.910.198	2.691.300.284	253.202.052	Idem
<i>Soc. Ed.le Lombarda S.r.l.:</i> Mondo Padano	—	849.843.876	1.214.062.680	—	Idem
<i>Coop. Cultura e Comunicazioni So- ciali:</i> Eco del Chisone	—	1.158.951.370	1.625.222.000	28.574.880	Idem
<i>Opera Diocesana Culto e Religione:</i> La Voce Alessandrina	—	35.588.862	59.314.771	15.904.180	Idem
<i>Ed.ce Il Biellese S.r.l.:</i> Il Biellese	—	1.604.285.220	2.277.728.969	11.424.240	Idem
<i>Ist. Ed.le Biellese S.r.l.:</i> Eco di Biella	—	1.173.899.520	1.679.124.608	11.158.822	Idem
<i>Società Gestione Periodici S.r.l.:</i> Il Corriere di Novara e Ill.	—	1.532.789.343	2.134.221.856	7.055.600	Idem
<i>Ghirardo Dott. Mario Editore:</i> Corriere di Chieri	—	424.450.528	653.000.812	6.603.920	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Società Ed. ce Gamma:</i> Corriere di Chieri	—	444.851.875	687.197.501	9.583.400	Erogazioni mensili salvo conguaglio
Corriere di Moncalieri	—	38.662.278	59.480.428	1.458.000	Idem
<i>Opera Dioc. Chiese Povere e Cate- chismi:</i> La Guida	—	935.068.227	1.444.381.504	21.356.560	Idem
<i>Nuova Informazione Soc. Coop. a r.l.:</i> La Pagina	—	74.903.538	124.839.231	2.594.000	Idem
<i>Edizione Nuova Europa S.r.l.:</i> L'Occasione	—	14.454.215	22.237.255	—	Idem
<i>Soc. Edit. Tipografica Eusebiana S.r.l.:</i> L'Eusebiano	—	96.245.268	160.408.781	1.052.400	Idem
<i>La Bottega S.r.l.:</i> Luna Nuova	—	275.921.764	459.869.608	33.242.490	Idem
<i>Soc. Coop. L'Agorà a r.l.:</i> Piazza Grande	—	16.967.420	28.279.034	810.000	Idem
<i>Ed. le L'Espresso S.p.A.:</i> Guide Espresso	—	—	—	—	Idem

**ECO Pubblicità S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed. le Quotidiani Locali S.r.l.:</i> Corriere	—	2.002.314.296	3.080.483.532	177.069.363	R. d. 30 gg. d.f.

**GAV Pubblicità S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editoriale Turistica S.r.l.:</i> Agenzia di Viaggi	—	4.286.831.564	—	—	non indicato

Nota: la cifra si riferisce al bilancio 1988/1989 chiuso al 30.6.1989



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**GI.BI.PI. S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Ed.ni e Pubblicazioni S.E.P.</i>					
<i>S.p.A.:</i>					
Il Secolo XIX	—	8.473.488.302	6.270.381.344	—	30 gg. mese riferi- mento produzione con cong. semestra- le

**GSE - Gestioni SPE Electa S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Elemond Periodici S.r.l.:</i>					
Interni	—	3.114.242.659	4.770.864.650	—	Rimessa diretta
Ville Giardini (+ Repertorio)	—	1.271.491.901	1.931.354.550	—	Idem
Casabella (+ Schede)	—	827.038.904	1.261.352.249	—	Idem
Interni Annual	—	1.270.463.425	1.927.861.250	—	Idem
Lotus International	—	58.905.000	89.250.000	—	Idem
Teatro in Europa	—	14.439.825	37.406.375	—	Idem
Rel. Internazionali	—	82.126.748	148.417.916	—	Idem
Grand Gourmet	—	399.079.660	639.102.000	—	Idem
Guida Cucina Eur.	—	59.724.600	96.330.000	—	Idem
<i>Il Vino S.r.l.:</i>					
Il Vino	—	256.801.603	420.862.100	—	Idem
<i>Edigamma S.r.l.:</i>					
La Moto	—	785.111.107	1.257.653.365	—	Idem
La Moto News	—	35.000.240	53.952.000	—	Idem
Almanacchi Moto	—	26.549.630	40.886.500	—	Idem
Flora	—	8.060.000	13.000.000	—	Idem
<i>Edizioni Fiera Milano S.p.A.:</i>					
Catalogo Macef	—	252.935.437	337.527.250	—	Idem
Panorama di un Anno	—	12.750.000	21.250.000	—	Idem
<i>Masson Italia Periodici S.r.l.:</i>					
Energia e Calore	—	109.324.096	147.943.009	—	Idem
Difesa Ambientale	—	138.806.317	193.025.903	—	Idem
Lavoro Sicuro	—	166.798.650	238.648.650	—	Idem
Rassegna Prot. Civile	—	153.125.369	212.833.917	—	Idem
Sicurezza e Prevenzione (+ An- nuari)	—	436.108.314	618.948.045	—	Idem
Rassegna Beni Culturali	—	125.680.906	167.811.161	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**L'Informatore Agrario Pubblicità S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Informatore Agrario S.r.l.:</i>					
L'Informatore Agrario	—	552.709.719	—	—	Acconti periodici
Vita in Campagna	—	28.245.616	—	—	Idem
Ed.ni L'Informatore Agrario dei F.lli Rizzotti	—	672.000	—	—	Presentazione fat- tura

**Linea Studio Soc. Coop. di Pubblicità a r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Assoc. Zona Franca Integrale a Trieste e nella sua Provincia «Lista per Trieste»:</i>					
La Voce Libera	non previsto	2.500.000	3.865.000	negativo	A presentazione fattura

**Mondadori Pubblicità S.p.A. (già G.P.E. S.p.A.)**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Fenapro Ed.:</i>					
Image	1.650.000.000	1.672.454.887	2.474.741.474	—	60 gg. data f.
<i>Ed. Zodiac:</i>					
Zodiac	—	129.789.326	163.349.125	—	120 gg. d.f.f.m.
<i>Ed. Amighetti:</i>					
Trekking	—	64.807.200	108.012.000	—	90 gg. d.f.f.m.
<i>Ed. Touring Periodici:</i>					
Vie del Mondo	1.000.000.000	1.000.000.000	1.178.790.320	—	120 gg. d.f.f.m.
<i>Touring Club Italiano:</i>					
Qui Touring	2.100.000.000	2.100.000.000	1.951.665.950	—	Idem
<i>Ed. Abitare Segesta:</i>					
Costruire	—	2.451.467.304	3.967.870.186	—	90 gg. data uscita rivista
<i>Ed. Larana:</i>					
Civiltà Bere	1.347.000.000	1.119.010.567	1.776.207.248	—	30 gg. data ft.f.m.
Bacchus	—	120.554.660	191.356.603	—	Idem
lws	—	117.524.692	186.547.129	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ist. Geografico De Agostini:</i>					
Archeo	—	127.028.574	195.428.574	—	90 gg. d.f.f.m.
Atlante	775.000.000	867.003.530	1.337.319.084	—	Idem
Speak Up	—	139.798.613	215.074.790	—	Idem
<i>Ed. Nautica:</i>					
Nautica	1.760.000.000	1.760.000.000	2.440.490.151	—	90 gg. data usci- ta rivista
<i>Ed. Editiemme:</i>					
Tempo Medico	—	45.734.813	70.361.250	—	Idem
<i>Arnoldo Mondadori Editore:</i>					
Casa Viva	—	468.482.274	720.741.959	—	60 gg. add. c/c intragruppo
<i>Ed. Plein Air:</i>					
2C Caravan	—	829.766.044	1.349.278.875	—	60 gg. d.f.f.m.
2C Supplemento	—	42.553.212	67.788.750	—	Idem
<i>Ed. Portoria:</i>					
Velasport	41.600.000	126.738.662	146.192.403	—	90 gg. data usci- ta rivista
Giornale della Vela	—	718.784.500	1.190.394.111	—	Idem
Italia Viaggia	—	90.704.362	146.297.356	—	Idem

**Nord-Est Pubblicità S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Euganea Ed. le Comunicazioni S.r.l.:</i>					
La Difesa del Popolo	—	358.973.178	589.289.240	—	Riscossione diret- ta 60 gg. d.f.

**P 77 Stampa S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed. ni Locali S.r.l.:</i>					
La Gazzetta (FI/AR/SI/Prato)	—	452.388.728	695.982.659	84.230.072	R.d. 30 gg. d.f.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**P.M. '86 S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>La Pulce S.r.l.:</i> La Pulce (*)	—	289.861.242	510.296.100	—	Rimessa diretta 70 gg. pubblicato

(\*) Testata della quale esiste l'esclusiva della pubblicità per la zona di Prato, Pistoia, Livorno, Versilia e limitrofe.

**P.T.S. S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>La Pulce S.r.l.:</i> La Pulce (*)	—	1.122.328.698	2.844.931.545	—	Rimessa diretta 70 gg. pubblicato

(\*) Testata della quale esiste l'esclusiva della pubblicità per la zona di Firenze e limitrofe dal 16-1-1987.

**PARPINELLI TRE S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editiemme S.r.l.:</i> Tempo Medico	—	2.238.850.547	2.798.563.185	—	90 gg. data pubbl.
The Practitioner-Ed.ne Ital.	—	1.697.061.395	2.610.863.686	—	Idem
British Medical J.-Ed.ne Ital.	—	992.319.406	1.526.645.245	—	Idem

**Piazzamercanti S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Secondamano S.r.l.:</i> Secondamano	—	5.271.648.852	6.618.726.538	—	90 gg. d.f.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**PIEMME S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Soc. Ed. ce Il Messaggero S.p.A.: Il Messaggero-Roma	57.708.000.000	63.008.927.521	81.323.203.186	6.238.125.000	90 gg.

**PUBBLIEDITOR S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Pubblieditor S.r.l.: Il Nuovo Veronese	—	125.000.000	2.778.149.638	—	—

**PUBLIKOMPASS S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Ed. ce La Stampa S.p.A.: La Stampa	—	85.452.577.709	102.248.067.690	534.900.000	Le competenze editore pagate periodicamente
Stampa Sera (e Stampa Sera Lunedì)	—	10.257.809.534	12.273.956.290	—	Idem
Ed. le Le Gazzette S.p.A.: Gazzetta di Mantova Gazzetta di Reggio Gazzetta di Carpi Nuova Gazzetta di Modena	11.000.000.000	11.000.000.000	13.759.777.903	33.200.000	Minimo garantito in 12 rate e cong. annuale
FINEDIT 2000 S.p.A.: Italia Oggi	—	6.084.065.541	8.425.102.488	10.100.000	Le competenze editore pagate periodicamente
Inthesa S.r.l.: Bric à Brac	—	656.789.964	1.096.953.338	—	Idem
Le Cose Editore: Le Cose	—	515.077.114	770.489.438	—	Idem
S.E.S. Soc. Ed. ce Siciliana S.p.A.: Gazzetta del Sud	14.036.726.000	16.220.066.416	22.124.786.568	612.600.000	Idem
SEGEA S.p.A.: Gazzetta di Parma	9.964.570.000	11.066.988.514	14.514.925.915	63.300.000	Anticipazioni periodiche e cong. semestrale
SELPI-Soc. Ed. ce Ligure Piemontese S.p.A.: Il Lavoro-Il Lavoro del Lunedì	1.450.000.000	1.456.510.867	2.437.079.277	8.400.000	Minimo garantito in 12 rate e cong. annuale
Soc. Ed. ce Sportiva S.p.A.: Tuttosport	—	4.115.821.144	5.362.535.781	—	Anticipazioni periodiche e cong. annuale

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**PUBLI-WORK S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>ETI S.p.A.:</i> Il Fisco	—	548.208.086	187.076.983	7.524.000	Mese successivo fatturazione
Il Consulente dell'Impresa Comm.le ed Ind.le	—	4.930.000	1.725.500	—	Idem

**PUBLIETAS S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le L'Espresso S.p.A.:</i> L'Espresso	—	72.885.085.185	13.765.740.320	330.062.539	Acconti periodici conguaglio f.m. Non indicato
Guida d'Italia	—	411.337.500	101.940.750	—	Idem
<i>Lettera Finanziaria S.r.l.:</i> Lettera Finanziaria	—	70.811.500	11.185.740	—	Idem
<i>Le Scienze S.p.A.:</i> Le Scienze	—	1.184.115.615	271.667.436	8.019.000	Idem
<i>Media Press S.r.l.:</i> L'Astronomia	—	70.203.000	24.294.800	—	Idem
<i>Ed.ce Periodici Culturali S.p.A.:</i> La Nuova Ecologia	—	536.209.250	45.371.215	19.000.000	Idem

**PUBLIRAMA S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>G. &amp; P. Giornalisti e Poligrafici Coop. S.r.l.:</i> Il Corriere Mercantile	nessuno	325.740.010	421.564.301	54.522.900	Entro 2° giorno mese riferimento con cong. annuale
La Gazzetta del Lunedì	nessuno	768.361.669	1.038.397.416	71.327.910	Idem
<i>Columbus 92:</i> Columbus 92 Periodico	nessuno	33.477.500	47.825.000	18.150.000	150 gg. data emis- sione
<i>S.E.P. Soc. Edizioni e Pubblicazioni S.p.A.:</i> Il Secolo XIX	11.070.000.000	21.627.792.307	26.709.435.876	1.607.946.857	100 gg. d. f. con cong. semestrali

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**PUBLITALIA '80 S.p.A.**

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Silvio Berlusconi Editore S.p.A.:</i> TV Sorrisi e Canzoni	34.050.000.000	39.946.226.317	57.212.092.555	1.139.525.000	Versamenti mensili con cong. semestrali
Tutto Musica e Spettacolo	2.490.000.000	2.665.750.565	3.883.864.177	65.496.000	Idem
Ciak Si Gira	1.848.000.000	2.500.243.330	3.637.369.052	39.996.000	Idem
Telepiù	2.100.000.000	2.377.797.450	3.376.542.645	101.252.840	Idem
Forza Milan	360.000.000	331.303.678	484.961.292	16.348.000	Versamenti mensili con cong. annuale
L'Esopo	20.000.000	20.000.000	19.250.000	—	Versamento trimestrale
<i>Ed.ni ARES:</i> Studi Cattolici	120.000.000	120.000.000	35.500.000	—	Idem
<i>Europea di Edizioni S.p.A.:</i> Il Giornale	30.000.000.000	19.501.255.110	28.389.609.112	230.534.565	Versamento mensile con cong. annuale
<i>Ed.ce EDINT:</i> Inter Football Club	180.000.000	192.082.476	295.511.503	—	Versamenti trimestr. con cong. annuale
<i>50 &amp; Più Bartoli:</i> 50 & Più	536.250.000	140.321.350	215.879.000	—	Versamenti periodici con cong. annuale
<i>La Roma di R. Viola:</i> La Roma	—	3.055.000	4.700.000	—	Versamenti mensili

**R.C.S. Editori S.p.A.**

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
A Tavola	non esiste	839.214.434	880.584.160	—	75 gg. d.f.
Amica	Idem	65.393.359.601	68.593.964.641	—	Idem
Anna	Idem	35.290.859.610	37.016.950.844	—	Idem
Astra	Idem	949.339.679	995.911.639	—	Idem
Autocapital	Idem	1.630.453.444	1.710.827.909	—	Idem
Brava	Idem	6.946.442.279	7.288.629.620	—	Idem
Capital	Idem	15.700.227.804	16.470.762.746	—	Idem
Corriere dei Piccoli	Idem	437.962.287	459.551.977	—	Idem
Corto Maltese	Idem	30.190.652	31.678.924	—	Idem
Domenica del Corriere	Idem	1.503.631.840	1.568.079.855	—	Idem
Domenica Quiz	Idem	50.617.953	52.761.035	—	Idem
Europeo	Idem	10.041.220.579	10.525.898.846	—	Idem
Il Mondo	Idem	9.926.497.850	10.408.130.546	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Insieme	non esiste	4.693.830.762	4.924.852.838	—	75 gg. d.f.
Linus	Idem	112.717.641	117.899.731	—	Idem
Max	Idem	8.777.426.446	9.206.696.530	—	Idem
Milleidee	Idem	4.281.906.428	4.492.590.602	—	Idem
Motocapital	Idem	111.555.205	117.054.404	—	Idem
Natura Oggi	Idem	451.638.662	473.902.540	—	Idem
Novella 2000	Idem	3.005.372.072	3.150.151.753	—	Idem
Oggi	Idem	27.119.368.130	28.433.700.550	—	Idem
Più Bella	Idem	10.695.952.628	11.218.282.030	—	Idem
Salve	Idem	2.860.471.391	3.001.480.545	—	Idem
Snoopy	Idem	8.615.991	9.040.724	—	Idem
Visto	Idem	113.058.668	117.367.547	—	Idem
Elle	Idem	10.408.101.208	10.921.531.754	—	105 gg. d.f.
Corriere della Sera	Idem	209.432.235.975	219.035.565.519	—	Idem
Corriere Medico	Idem	1.768.611.011	1.853.370.537	—	Idem
Gazzetta dello Sport	Idem	27.201.110.053	28.572.954.015	—	Idem

## R.C.S. Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
A Tavola	non esiste	880.584.160	1.181.992.161	35.934.600	60 gg. d.f.
Amica	Idem	68.593.964.641	91.937.226.944	179.262.000	Idem
Anna	Idem	37.016.950.844	49.607.277.676	274.626.640	Idem
Astra	Idem	995.911.639	1.335.463.435	—	Idem
Autocapital	Idem	1.710.827.909	2.296.413.301	—	Idem
Brava	Idem	7.288.629.620	9.781.968.167	5.643.456	Idem
Capital	Idem	16.470.762.746	22.088.311.554	79.283.970	Idem
Corriere dei Piccoli	Idem	459.551.977	616.848.292	—	Idem
Corto Maltese	Idem	31.678.924	42.522.045	—	Idem
Domenica del Corriere	Idem	1.568.079.855	2.047.959.031	43.309.400	Idem
Domenica Quiz	Idem	52.761.035	68.750.920	4.500.000	Idem
Europeo	Idem	10.525.898.846	14.068.135.463	245.318.500	Idem
Il Mondo	Idem	10.408.130.546	13.925.391.620	124.753.400	Idem
Insieme	Idem	4.924.852.838	6.608.402.257	18.783.027	Idem
Linus	Idem	117.899.731	156.054.705	8.698.560	Idem
Max	Idem	9.206.696.530	12.337.887.107	—	Idem
Milleidee	Idem	4.492.590.602	6.027.997.786	23.536.500	Idem
Moto Capital	Idem	117.054.404	157.120.007	—	Idem
Natura Oggi	Idem	473.902.540	636.110.792	3.000.000	Idem
Novella 2000	Idem	3.150.151.753	4.208.575.820	—	Idem
Oggi	Idem	28.433.700.550	38.033.613.999	466.967.728	Idem
Più Bella	Idem	11.218.282.030	15.029.094.688	16.739.424	Idem
Salve	Idem	3.001.480.545	4.028.832.945	46.632.768	Idem
Snoopy	Idem	9.040.724	12.135.199	—	Idem
Visto	Idem	117.367.547	150.110.800	—	Idem
Elle	Idem	10.921.531.754	14.669.444.190	23.846.784	Idem
Corriere della Sera	Idem	219.035.565.519	283.512.368.499	4.046.558.630	Idem
Corriere Medico	Idem	1.853.370.537	2.422.510.700	5.000.000	Idem
Gazzetta dello Sport	Idem	28.572.954.015	40.176.139.039	276.733.270	Idem
Uomini & Business	1.718.181.780	1.718.181.780	2.244.965.971	—	Idem
Il Mondiale	1.909.090.908	1.909.090.908	1.576.294.370	74.887.500	Idem



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**Rusconi Pubblicità S.r.l.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Rusconi Hachette Associati S.p.A.:</i> Vital	—	1.166.546.000	1.585.931.323	—	Entro il 15 del mese successivo incassi documentati dalla concessionaria
<i>Edimoda S.p.a.:</i> Donna	—	3.802.489.690	5.278.609.350	—	Idem
Mondo Uomo	—	2.288.291.377	3.184.236.723	—	Idem
Donna & Bambini	—	499.557.873	694.570.407	—	Idem
<i>Rusconi Editore S.p.A.:</i> Gente	—	38.002.552.713	52.200.969.730	—	Idem
Gioia	—	65.417.828.187	89.856.473.205	—	Idem
Eva Express	—	1.739.180.674	2.124.618.820	—	Idem
Onda TV	—	795.729.627	1.037.126.860	—	Idem
Super Basket	—	604.057.812	768.434.850	—	Idem
Rakam	—	1.441.342.975	1.948.777.248	—	Idem
Gente Motori	—	9.418.941.743	12.961.583.034	—	Idem
Tutto Moto	—	1.836.218.990	2.465.771.020	—	Idem
Auto in Fuoristrada	—	1.162.806.740	1.586.350.854	—	Idem
Gente Viaggi	—	8.634.406.343	11.806.120.997	—	Idem
Il Piacere	—	2.352.022.256	3.147.783.063	—	Idem
Scienza & Vita Nuova	—	192.072.469	228.668.790	—	Idem
Gente Mese	—	1.565.068.645	2.107.656.780	—	Idem
Gente Money	—	2.990.692.747	3.961.937.410	—	Idem
Musica Jazz	—	201.108.172	264.849.572	—	Idem
Expression	—	2.756.555.560	3.784.155.000	—	Idem
Gente Viaggi Collection	—	880.440.000	1.154.500.000	—	Idem
Spazio Casa	—	1.024.772.276	1.401.900.050	—	Idem
Vitality	—	1.009.504.768	1.359.073.022	—	Idem

**S.E.P. - Società Europea di Pubblicità S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Industrie Grafiche Cino del Duca S.p.A.:</i> Intimità	—	1.002.748.857	3.133.590.153	—	Acconti periodici
Stop	—	311.955.826	974.861.921	—	Idem
Consigli Pratici	—	15.785.153	49.328.603	—	Idem
Historia	—	8.219.984	25.687.450	—	Idem
Superflash	—	884.000	2.762.500	—	Idem
Collezione Intimità	—	—	—	—	Idem
Club della Donna	—	—	—	—	Idem
Club Enigmistico	—	—	—	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

**S.I.P. - Società Internazionale Pubblicità S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Il Messaggero S.p.A.:</i> Il Messaggero	13.569.000.000	16.500.462.478	20.264.115.487	non determinabile	Mensile a cong. 30 gg.

**S.P.E. - Società Pubblicità Editoriale S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Poligrafici Ed.le S.p.A.:</i> Il Resto del Carlino	44.257.000.000	48.611.087.705	6.224.740.609	4.262.853.404	Versamenti mensili
La Nazione	35.631.000.000	37.665.393.534	51.952.297.075	4.711.700.702	Idem
<i>O.T.E. S.p.A.:</i> Il Piccolo	15.697.153.203	15.780.042.003	15.817.429.719	546.810.609	Idem
<i>SEGISA S.p.A.:</i> Il Giorno	26.840.751.274	26.840.751.274	34.020.463.333	3.646.287.626	Idem
<i>Soc. Ed. Romana S.E.R. S.r.l.:</i> Il Tempo	33.878.490.500	33.878.490.500	36.965.934.046	4.126.554.914	Versamenti mensili + cong.
<i>Soc. Ed.ni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.:</i> Il Secolo XIX	13.500.000.000	13.500.000.000	12.154.488.051	—	Versamenti mensili
<i>G &amp; P-Giornalisti e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.:</i> Il Corriere Mercantile La Gazzetta del Lunedì	297.499.800	89.496.428	111.530.309	—	Idem
		208.003.372	259.213.482	—	Idem
<i>Ed.le Poligrafica S.p.A.:</i> Il Giornale di Sicilia	23.548.000.000	24.884.737.371	31.794.660.241	104.736.800	Idem
<i>Soc. Ed. SS. Alessandro Ambrogio Bassiano S.p.A.:</i> L'Eco di Bergamo	—	16.067.657.368	21.423.543.153	792.018.000	Versamenti mensili + cong.
<i>Ed.le Bresciana S.p.A.:</i> Il Giornale di Brescia	13.380.000.000	16.588.150.000	21.210.144.699	598.986.130	Idem
<i>Nuova Ed.ce Trentina S.r.l.:</i> L'Adige	4.781.000.000	4.781.000.000	6.417.722.975	271.562.560	Versamenti mensili
<i>N.E.T. S.r.l. Nuova Editoriale Tipografica:</i> Il Mattino dell'Alto Adige	919.000.000	879.466.404	1.034.666.357	—	Idem
<i>Edit.le Pordenone S.r.l.:</i> Il Corriere di Pordenone	—	542.493.819	704.350.827	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Edit.le Il Telegrafo S.r.l.:</i> Il Telegrafo	—	530.270.880	704.657.508	—	Versamenti men- sili
<i>Il Popolo Cattolico:</i> Il Popolo Cattolico	—	10.998.443	16.920.678	—	Idem
<i>Ed.ni La Voce del Popolo:</i> La Voce del Popolo	165.000.000	165.000.000	164.371.970	—	Idem
<i>Soc. Ed. Orobica S.r.l.:</i> La Nostra Domenica	168.000.000	168.000.000	221.415.362	—	Idem
<i>S.C.E.I.B.:</i> L'Incontro	—	86.492.226	144.153.708	—	Idem
<i>Iniziativa ASCOM S.p.A.:</i> La Rassegna	152.430.480	152.430.480	213.719.241	—	Idem

**SPE SUD S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Giornale di Sicilia Soc. Edit.le Poli- grafica S.p.A.:</i> Il Giornale di Sicilia (pubblicità locale)	—	17.295.100.143	21.545.046.057	3.552.038.209	Versamenti men- sili

**S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia S.p.A.**

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Società Italiana Quotidiani:</i> La Notte	5.970.000.000	5.774.556.342	7.699.408.454	53.905.042	Mensile con cong. annuale
<i>Casa Editrice Universo S.p.A.:</i> Grand Hotel	—	2.168.475.293	3.469.560.467	—	Idem
Il Monello	—	240.040.971	384.065.554	—	Idem
Intrepido	—	503.860.867	806.177.384	—	Idem
Albo Blitz	—	15.281.875	24.451.000	—	Idem
Telesette	—	1.370.712.165	2.193.139.463	—	Idem
Starter	—	61.431.250	98.290.000	—	Idem
<i>Editoriale Olimpia S.p.A.:</i> Diana	—	559.447.107	755.010.201	—	Idem
Diana Armi	—	148.752.737	200.519.295	—	Idem
Pescare	—	764.993.809	1.040.428.612	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impres editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Domenico Sanfilippo Ed.re S.p.A.:</i> La Sicilia	—	19.790.532.942	24.738.166.178	6.475.068.409	Mensile
<i>Soc. Edit. Meridionale S.r.l.:</i> Espresso Sera	—	355.842.542	456.208.385	91.647.588	Idem
<i>Ed. Lino Blundo:</i> Ragusa Sera	—	10.580.587	15.115.124	3.480.000	Idem
<i>Ed. Periodici Settimanali:</i> Gazzetta del Centro	—	4.974.062	7.105.803	—	Idem
<i>L'Unione Sarda S.p.A.:</i> Unione Sarda	12.487.550.830	14.863.233.316	19.897.233.358	907.473.500	Mensile con cong. annuale
<i>Edit. Coop. 19 Luglio r.l.:</i> Corriere del Giorno	984.000.000	952.965.681	1.287.791.458	154.754.778	Mensile con cong. trimestr. e annual.
<i>Curia Arcivescovile Gorizia:</i> Voce Isontina	—	35.087.159	49.544.750	1.915.200	Mensile
<i>Giunta Diocesana di A.C.:</i> Il Popolo di Pordenone	—	267.692.056	382.417.222	14.962.200	Idem
<i>Vita Trentina Ed.ce Soc. Coop.:</i> Vita Trentina	—	232.601.403	343.502.337	16.803.678	Idem
<i>Soc. Veneta Ed.ce S.p.A.:</i> Il Messaggero Veneto	14.400.000.000	13.505.513.070	17.770.411.935	102.955.000	Mensile con cong. annuale
<i>Ed. La Vita Cattolica S.r.l. Udine:</i> Vita Cattolica	—	318.237.664	454.625.234	714.000	Mensile
<i>Centro Infor.e Document. Patriarcato di Venezia-C.I.D. S.r.l.:</i> Gente Veneta	—	34.779.592	69.559.180	—	Idem
<i>Edisud S.p.A.:</i> La Gazzetta del Mezzogiorno	24.930.000.000	24.530.291.196	32.707.054.928	2.751.891.499	Mensile con cong. semestr. e annuale
<i>Associaz. Industriali Prov. Udine:</i> Assindustria Informa	—	16.034.850	26.724.750	—	Mensile
<i>Capitale Sud Ed.ri S.p.A.:</i> Capitale Sud	900.000.000	655.915.012	874.553.350	96.769.000	Mensile con cong. semestr. e annuale
<i>Conti Editore S.p.A.:</i> Autosprint	2.783.880.000	2.529.119.402	3.940.018.466	—	Idem
Motosprint	1.660.560.000	1.985.748.991	3.149.380.139	—	Idem
<i>Edi.Me. Ed.ni Meridionali S.p.A.:</i> Il Mattino	40.823.505.575	40.112.335.494	50.140.419.369	4.836.339.000	Idem
Sport Sud	384.615.384	215.893.307	284.070.140	240.000	Idem
Sport Sud (Inseriti)		43.703.800	57.505.000	—	Idem
<i>Il Secolo d'Italia:</i> Il Secolo d'Italia	119.612.903	215.880.892	308.075.987	7.930.000	Mensile con cong. annuale
<i>Soc. Ediz. Tecniche:</i> Motor	—	184.342.720	287.186.000	—	Idem

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Paese Sera Consorzio Edit. Soc. Coop. a r.l.:</i>					
Paese Sera	—	2.475.173.124	2.878.069.007	101.542.000	Mensile con cong. annuale
<i>Settimanale Cattolico Vita Nuova:</i>					
Vita Nuova	—	16.003.862	22.862.660	—	Mensile
<i>Soc. Fin. ed Ed.le San Marco S.p.A.:</i>					
Il Gazzettino	37.000.000.000	38.535.869.013	48.297.825.350	509.749.000	Mensile con cong. annuale
Gazzettino dell'Economia	577.500.000	886.223.637	1.211.033.765	10.979.000	Idem
<i>Ed. La Provincia di Como S.p.A.:</i>					
La Provincia	9.799.103.934	12.707.630.441	120.122.120	—	Mensile
<i>Lombarda Ed.le S.r.l.:</i>					
Il Corriere della Provincia	—	115.424.166	177.575.640	2.906.700	Idem
<i>Milano Finanza Ed.ri S.p.A.:</i>					
Milano Finanza	2.000.000.000	1.303.794.806	1.738.393.073	7.421.850	Mensile con cong. annuale
Milano Finanza Speciale	—	381.316.286	503.421.715	—	Idem
<i>M.F. Milano Finanza Ed.ri S.p.A.:</i>					
M.F. Mercati Finanziari	1.644.000.000	697.995.920	930.661.226	3.360.000	Idem
<i>Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.:</i>					
La Libertà	7.013.327.700	6.403.948.144	8.538.597.523	105.975.415	Mensile con cong. semestr. e annuale
La Libertà - Ediz. Lunedì		496.281.255	661.708.340	4.116.000	Idem
<i>Il Cittadino S.r.l.:</i>					
Il Cittadino di Lodi	—	105.675.779	162.578.121	—	Mensile
<i>S.E.A. Soc. Edit.le Adriatica S.p.A.:</i>					
Corriere Adriatico	3.500.000.000	3.445.556.987	4.474.749.333	266.320.000	Mensile con cong. annuale
<i>Ed. Periodici Settimanali:</i>					
Gazzetta di Latina	—	5.132.781	7.332.645	—	Mensile
Gazzetta di Pescara	—	4.604.432	6.577.759	—	Idem
Gazzetta di Teramo	—	5.140.592	7.343.703	—	Idem
Provincia di Matera	—	5.555.234	7.936.048	—	Idem
Cronache Lucane	—	5.567.000	7.952.857	—	Idem
Corr. di Frosinone	—	4.528.185	6.468.837	—	Idem
Gazzetta di Chieti	—	4.657.486	6.653.551	—	Idem
<i>Trib. dell'Irpinia di Greco Gerardo:</i>					
Trib. dell'Irpinia	—	695.450	993.500	—	Idem
<i>Ed. Messaggio d'Oggi:</i>					
Messaggio d'Oggi	—	1.162.490	1.660.700	—	Idem
<i>Ed. Gazzetta di Salerno:</i>					
Gazzetta di Salerno	—	5.486.252	7.837.503	—	Idem
<i>Ed. Gazzetta di Caserta:</i>					
Gazzetta di Caserta	—	10.344.891	14.778.415	—	Idem
<i>Nuova Ed. ce Meridionale S.r.l.:</i>					
L'Ora	—	939.999.234	1.389.540.725	236.733.055	Mensile con cong. annuale

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Pubblastudio di S. De Zorzi:</i> Friulisport	—	—	—	—	Mensile
<i>Corriere dello Sport S.r.l.:</i> Corriere dello Sport-Stadio	21.440.277.778	17.606.973.115	23.475.964.148	114.474.000	Mensile con cong. annuale
<i>Soc. La Ragione S.r.l.:</i> La Voce Repubblicana	522.900.000	805.445.312	993.524.516	42.926.000	Idem

## SEAT - Divisione STET

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Avrone di G. Mondadori e Associati</i> S.p.A.: Aironc	4.600.000.000	5.786.043.000	8.901.605.000	—	Versamenti men- sili

## SIPRA S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Nuova Ed.ce Avanti S.p.A.:</i> Avanti!	1.506.000.000	3.401.238.998	5.143.761.612	272.020.500	Versamenti men- sili con cong. an- nuale
<i>Nuova Ed.le Italiana S.p.A.:</i> Avvenire	3.968.000.000	3.651.706.604	6.044.664.355	187.905.400	Idem
<i>Soc. Coop. Ed. Cuneese S.r.l.:</i> Il Duemila	—	18.480.000	30.000.000	—	Versamenti quote maturate
<i>Offset Meridionale S.r.l.:</i> Il Giornale di Napoli	—	1.018.254.701	1.545.464.914	34.028.000	Versamenti men- sili con cong. se- mestrale
<i>Coop. r.l. Edit. Il Manifesto:</i> Il Manifesto	3.339.412.288	3.488.233.624	4.271.178.137	25.025.600	Idem
<i>Soc. Pubbl. in Italia S.p.A.:</i> Il Secolo d'Italia	—	32.290.997	50.652.540	—	(1)

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Ed. Attività Culturali r.l.:</i> L'Opinione	265.000.000	638.244.380	802.978.267	8.635.000	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Soc. Ed. le Ore 12 S.r.l.:</i> Ore 12	—	910.247.719	1.324.616.975	16.474.000	Idem
<i>S.E.I.P. Soc. Ed. Il Popolo La Discussione Cinque Lune S.r.l.:</i> Il Popolo	1.561.000.000	3.659.342.704	5.425.872.247	191.776.110	Idem
La Discussione	—	299.152.284	368.088.405	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Soc. Pubblicità Editoriale S.p.A.:</i> Il Tempo	15.431.000.000	12.003.777.161	16.987.805.027	73.807.720	(2)
<i>L'Umanità S.r.l.:</i> L'Umanità	420.000.000	442.322.538	691.122.091	15.041.200	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>L'Unità S.p.A.:</i> L'Unità	17.500.000.000	14.705.049.741	19.398.256.222	82.220.800	Idem
Rinascita	166.666.660	70.531.704	92.567.004	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>SEPI Soc. Coop. r.l.:</i> Il Borghese	—	381.460.740	478.364.215	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Club 3 S.r.l.:</i> Club 3	—	418.871.992	615.988.222	—	Versamenti quote maturate
<i>Conti Editore S.p.A.:</i> Guerin Sportivo	971.725.656	2.281.083.093	3.610.858.601	8.692.500	Versamenti mensili con cong. trimestrale
Auto	—	799.815.965	1.227.131.260	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Edizioni Compendium S.p.A.:</i> Giorni	—	72.994.576	83.760.823	3.600.000	Versamenti periodici
<i>Dardo S.r.l.:</i> Super Eroica	—	8.645.000	13.300.000	—	Versamenti trimestrali
Capolavori Eroica					
<i>Edizioni Madre S.r.l.:</i> Madre	—	736.468.466	1.043.437.308	1.500.000	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Marsilio Editori S.p.A.:</i> Marco Polo	—	494.006.445	657.101.884	—	Versamenti mensili con cong. semestrale

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Nuova E.R.I. Ed.ni RAI S.p.A.:</i>					
Moda	—	14.781.774.622	20.406.854.650	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
King	—	7.557.663.601	10.402.088.587	10.125.000	Idem
Radiocorriere TV	—	13.225.623.233	18.226.769.664	3.528.625	Idem
Nuova Rivista Musicale Italiana	—	85.905.250	118.490.000	—	Versamenti quote maturate
Atlante	—				
<i>Ind. Graf. Edit. Musumeci S.p.A.:</i>					
Oasis	—	1.338.571.549	1.731.840.361	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Mondo Operaio Ed. Avanti S.p.A.:</i>					
Mondo Operaio	—	422.385.356	491.455.223	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Nuova Scienza:</i>					
Nuova Scienza	—	602.299.733	831.409.790	—	Idem
<i>Soc. S. Paolo Gr. Periodici S.r.l. Pubblica:</i>					
Famiglia Cristiana	32.005.333.910	27.439.325.481	40.355.953.237	63.132.000	Versamenti mensili con cong. ogni 18 mesi
Famiglia TV					
Il Giornalino					
<i>Publietas S.p.A.:</i>					
L'Espresso	—	5.068.859.799	7.241.228.283	—	(3)
<i>Ed. Ragionamenti:</i>					
Ragionamenti	60.000.000	77.442.500	93.995.000	—	Versamenti mensili con conguaglio trimestrale
<i>EDIT Editoriale Italiana S.r.l.:</i>					
Il Sabato	—	3.537.000.544	4.379.910.896	19.630.749	Versamenti mensili con conguaglio annuale
<i>Gruppo Ed.le Commerciale S.r.l.:</i>					
Tuttounicinetto	—	3.221.803.758	4.909.261.933	—	Versamenti mensili con cong. semestrale
Tuttocucina	—				
<i>Ed.le Tuttoscuola S.r.l.:</i>					
Tuttoscuola	—	126.540.127	194.677.118	—	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>The Walt Disney Company Italia S.p.A.:</i>					
Topolino	10.000.000.000	9.559.013.734	13.657.735.047	—	Versamenti periodici con cong. annuale
I Classici Walt Disney					
I Grandi Classici W.D.					
Paperino Mese					
Megalmanacco					
Il Tascabilone					
Cip & Ciop					



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 6

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Rusconi Editore S.p.A.:</i>					
Gente Motori	}	434.244.297	632.999.382	186.093.739	(4)
Gente Viaggi					
Gioia					
Eva Express					
Grif					
Gente					
Rakam					
Scienza e Vita Nuova					
Tuttomoto					
Superbasket					
Onda TV					
Il Piacere					
<i>Rusconi Pubblicità S.p.A.:</i>					
Gente Money	}	92.058.800	125.212.605	—	(4)
Gente Mese					
Musica Jazz					
Expression					
Vital					

- (1) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla S.P.I.  
(2) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla S.P.E.  
(3) Testata non in esclusiva ma avuta in parziale subconcessione dalla PUBLIETAS  
(4) Attività residuale

Allegato n. 7

## **Criteria per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici**

*(Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22, pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n.31 del 14 aprile 1990).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### **Articolo 1**

#### *Oggetto del provvedimento*

1. I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'articolo 54, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal provvedimento in attuazione del disposto di cui all'articolo 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

### **Articolo 2**

#### *Finalità delle funzioni comunali*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987, in modo da conseguire le seguenti finalità:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento dei punti vendita;
- b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

### **Articolo 3**

#### *Ricognizione della situazione esistente*

1. I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'articolo 2:

a) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.

Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;

b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendo tra esclusivi e promiscui;

Segue: Allegato n. 7

c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

#### Articolo 4

##### *Criteria per la predisposizione dei piani comunali*

1. I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

1°) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

2. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra quelli indicati all'articolo 10.

3. I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

4. I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

#### Articolo 5

##### *Procedura di approvazione dei piani comunali*

1. I piani di cui all'articolo 2 sono adottati dai Comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

2. I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

3. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

4. Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

6. I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive variazioni.

7. Qualora entro il termine di cui al primo comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

Segue: Allegato n. 7

#### Articolo 6

##### Autorizzazione

1. L'attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

2. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

3. L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

4. L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

5. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

6. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

7. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.

8. Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 come sostituito dall'articolo 7, legge n. 67 del 25 febbraio 1987.

#### Articolo 7

##### Domande

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

2. Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;
- d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività;
- e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;

f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

g) non essere iscritto in albi professionali;

h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

3. La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

#### Articolo 8

##### Autorizzazione a carattere stagionale

1. Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

2. La validità di tale autorizzazioni a carattere stagionale è limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

Segue: Allegato n. 7

#### Articolo 9

##### *Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita*

1. Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'articolo 8 attenendosi alle seguenti priorità:

a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;

b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo;

c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

2. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### Articolo 10

##### *Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita*

1. Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

2. Le autorizzazioni di cui al primo comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.

3. In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

a) libreria;

b) rivendita di tabacchi;

c) esercizi della grande distribuzione.

4. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 6.

#### Articolo 11

##### *Deroghe alle autorizzazioni*

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

#### Articolo 12

##### *Subingresso*

1. Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o *mortis causa* comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Segue: Allegato n. 7

### Articolo 13

#### *Trasferimento*

1. Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

2. Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.

### Articolo 14

#### *Revoca dell'autorizzazione amministrativa*

1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe;

b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

c) perda uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 di cui alla presente legge;

d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dall'articolo 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981, modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 salvi i casi previsti nella presente legge ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 6;

e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.

### Articolo 15

#### *Sanzioni*

1. In caso di violazione della vigente normativa in materia, nonché, delle direttive contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 modificata con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, articolo 60.

### Articolo 16

#### *Orari, turni di riposo e ferie*

1. I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 5, apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

### Articolo 17

#### *Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa*

1. Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.

Segue: Allegato n. 7

### Articolo 18

#### *Mutui agevolati*

1. Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i benefici previsti dalla legge regionale n. 26/87. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a quello previsto dalla legge n. 517/1975 (credito agevolato sul commercio).

2. Le proposte per l'accesso ai mutui saranno esaminate da una apposita commissione composta da un rappresentante dell'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a livello regionale.

### Articolo 19

#### *Norme transitorie*

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che sono titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, veniva svolta attività di vendita dei quotidiani e periodici.

2. Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981 n. 416, anche senza titolo autorizzativo.

3. Decorso il termine di due anni fissato dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e con la priorità stabilita dall'articolo 9 della legge. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'articolo 4 sentite le rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 5. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1990

OLIVO